


1ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 15

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 6 aprile 1994

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081**

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 97. Sentenza 10-24 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Dichiarazione dei redditi - Omessa presentazione - Presentazione nei termini ad ufficio incompetente a sua volta mittente della medesima a quello competente ma con ritardo - Identità del trattamento sanzionatorio - Identica questione già definita dalla Corte con pronuncia di inammissibilità (sentenze nn. 82 e 83 del 1989 e ordinanza n. 212/1989) - Auspicio di un intervento legislativo di revisione del sistema sanzionatorio tributario da parte del legislatore - Prospettazione di una pronuncia additiva - Inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 47, in relazione agli artt. 9, ultimo (*recte*: penultimo) comma, e 12, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 76, in relazione all'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825)

Pag. 9

N. 98. Sentenza 10-24 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - P.M. - Proposizione di impugnazione incidentale - Imputato appellante avverso sentenza di condanna - Divieto - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza n. 177/1971), escludente che il potere del p.m. di impugnazione possa configurarsi in modo simmetrico rispetto al diritto di difesa dell'imputato - Non spettanza alla Corte pronunciarsi sul nesso tra potere di impugnazione principale e potere di impugnazione incidentale - Non fondatezza.

(C.P.P., artt. 443 e 595).

(Cost., artt. 3 e 112)

» 11

N. 99. Sentenza 10-24 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta di fabbricazione - Evasione - Disciplina - Fabbricazione clandestina degli spiriti - Trattamento sanzionatorio penale - Presunta irragionevole parificazione quanto alla pena, alla detenzione di apparecchiature atte alla distillazione - Esistenza di contrasto tra giurisprudenza costituzionale e della Corte di cassazione - Tendenza alla considerazione della unicità del reato - Aggiornamento della disciplina da collocarsi nell'ambito dell'esercizio della delega accordata al Governo per il riordino del settore - Esigenza di congruità della sanzione rispetto al bene giuridico leso - Non fondatezza.

(D.M. 8 luglio 1924, art. 37, terzo comma).

(Cost., art. 3)

15

N. 100. Sentenza 10-24 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Pianificazione del territorio - Insussistenza di rilevanza urbanistica delle pertinenze di edifici esistenti e l'occupazione del suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merci a cielo libero - Autorizzazione in luogo della concessione - Contrasto con i principi della legge statica - Esplicito provvedimento di autorizzazione che soddisfa l'esigenza di valutazione degli interessi protetti dal regime vincolistico - Non fondatezza.

[Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, artt. 72, lettere *b*) e *f*), e 78].

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 3)

» 19

N. 101. Ordinanza 10-24 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio pretorile - Giudizio abbreviato - Decidibilità «allo stato degli atti» - Diniego del g.i.p. - Applicazione della riduzione della pena - Annullamento del provvedimento che dispone il giudizio - Esclusione - Violazione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza n. 23/1992 di illegittimità costituzionale del c.d. degli artt. 438, 439, 440 e 442 del c.p.p. - Presupposta inapplicabilità del giudizio dinanzi al pretore - Illegittimità di norme di portata generale presupposte anche nell'ambito del giudizio pretorile - Contraddizione ed inesattezza della premessa interpretativa della questione da parte del giudice *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561 e 562).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 22

N. 102. Ordinanza 10-24 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Controllo da parte del giudice della regolare costituzione della parte pubblica (p.m.) - Omessa previsione - Erronea interpretazione del *decisum* della Corte di cassazione da parte del giudice rimettente - Denuncia di norme coinvolte del tutto impropriamente nel giudizio di legittimità - Manifesta inammissibilità.

[C.P.P., artt. 484, primo comma, 178, lett. b), e 180].

(Cost., artt. 3, 76, 101, secondo comma, e 102, primo comma)

» 24

N. 103. Ordinanza 10-24 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Reati tributari - Estinzione per amnistia di reati per i quali si ritenga operante il condono fiscale - Presunta «reviviscenza» dell'amnistia prevista dal d.P.R. n. 23/1992 - Richiamo alla ordinanza n. 452/1993 della Corte - Insussistenza della natura di legge di amnistia della norma impugnata - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 marzo 1993, n. 75).

(Cost., art. 79)

» 26

N. 104. Ordinanza 10-24 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie - Interessi legali - Detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dall'avente diritto per la diminuzione di valore del proprio credito - Richiamo alla giurisprudenza della Corte uniforme a quella della Corte di cassazione (cfr. sentenza n. 394/1992 e ordinanze nn. 410, 411 e 424 del 1992, 74 e 161 del 1993) - Questione non pregiudiziale alla definizione dei giudizi *a quibus* - Manifesta inammissibilità.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 27

N. 105. Ordinanza 10-24 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Magistrati - Trattamento economico - Riallineamento di livello stipendiale - Soppressione con efficacia retroattiva - Identica questione già dichiarata infondata dalla Corte (sentenza n. 6/1994) - Intrinseca irrazionalità e creazione di diseguaglianze nell'applicazione pratica dell'istituto - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 2, quarto comma, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, così come interpretato dall'art. 7, settimo comma, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 29

N. 106. Ordinanza 10-24 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - Applicazione delle sanzioni sostitutive - Esclusione - Omicidio colposo - Non operatività dell'esclusione - Richiamo alla sentenza n. 249/1993 della Corte di illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, primo comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 31

N. 107. Sentenza 23-31 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Componenti - Prevista decadenza a seguito del venir meno del requisito della buona condotta - Mancata previsione dell'instaurazione di un procedimento in contraddittorio volto a verificare la mancanza del suddetto requisito - Normativa abrogata dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, ma tuttora applicabile - Violazione dei principi di indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, di adeguatezza delle sanzioni al caso concreto e del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale parziale.

[D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 6, primo comma, lett. a), in relazione ad art. 4, lett. c), stesso decreto].

(Cost., artt. 3, 24 e 108)

» 32

N. 108. Sentenza 23-31 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato - Requisiti - Necessità che l'interessato appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa - Esclusione di coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, per insindacabile apprezzamento del Ministro competente, in possesso del suddetto requisito - Contrasto con il principio di uguaglianza e con il divieto costituzionale di arbitrarie discriminazioni nell'accesso al pubblico impiego - Illegittimità costituzionale parziale - Illegittimità costituzionale, in conseguenza della incostituzionalità della norma suddetta, anche della disposizione che prevede la stessa esclusione nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi per la magistratura ordinaria.

(Legge 1° febbraio 1989, n. 53, art. 26; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 124, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 27, primo comma, 51, primo comma, e 97, primo comma)

» 34

N. 109. Sentenza 23-31 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Misure cautelari personali - Automatica applicazione della misura del divieto di espatrio in caso di provvedimento impositivo di altra misura coercitiva (nella specie: divieto di dimora) - Violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità ed adeguatezza delle misure cautelari, dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali concernenti la libertà personale, e della libertà di circolazione - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 281, comma 2-bis).

(Cost., artt. 3, secondo comma, 13 e 16)

» 38

N. 110. Sentenza 23-31 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Piemonte - Edilizia ed urbanistica - Costruzione in zone sottoposte a vincolo paesistico senza la prescritta autorizzazione - Esclusione, con legge regionale, di determinate zone dall'ambito di applicazione del vincolo paesistico previsto dalla normativa statale - Indebita limitazione della tutela paesistica ed ambientale disposta dal legislatore statale - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori profili.

[Legge regione Piemonte 3 aprile 1989, n. 20, art. 11, lett. a)].

(Cost., artt. 25 e 117)

» 41

N. 111. Sentenza 23-31 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Ineleggibilità a consigliere provinciale dei dipendenti della provincia - Previsione che tale condizione di ineleggibilità cessi solo per effetto delle dimissioni dall'impiego e non anche del collocamento in aspettativa del dipendente, così come stabilito (con sentenza della Corte costituzionale n. 388/1991) per i dipendenti della regione - Violazione del diritto all'accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza - Illegittimità costituzionale parziale - Illegittimità costituzionale, in conseguenza della incostituzionalità della norma suddetta, anche della disposizione che non prevede la cessazione della causa di ineleggibilità a consigliere comunale del dipendente comunale collocato in aspettativa.

(Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 51)

Pag. 44

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 173. Ordinanza del pretore di Salerno dell'8 febbraio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di reversibilità a carico dell'I.N.P.S. - Diritto a pensione dei figli superstiti studenti fino al compimento del ventunesimo anno di età, qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequentino l'università - Mancata previsione anche per lo studente universitario «fuori corso», se il tempo del corso legale si sia già compiuto in precedenza, dello slittamento fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, in considerazione dell'analogo slittamento dal diciottesimo al ventunesimo anno prevista per lo studente che frequenti la scuola media - Ingiustificato deteriore trattamento dello studente universitario rispetto allo studente della scuola media.

(Legge 14 aprile 1939, n. 636, art. 13, terzo comma, modificato dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 2).

(Cost., art. 3)

Pag. 47

N. 174. Ordinanza del pretore di Bolzano del 4 novembre 1993.

Processo penale - Norme di attuazione dello statuto per il Trentino-Alto Adige - Procedimenti riguardanti cittadini della provincia di Bolzano - Obbligo di usare negli atti processuali la lingua dell'imputato (lingua del processo) - Facoltà, per i difensori di fiducia, di svolgere gli interventi orali diretti alla risoluzione di questioni pregiudiziali o all'illustrazione delle difese innanzi al giudice, nella propria madrelingua, anche se diversa da quella del processo - Mancata estensione di tale possibilità ai difensori di ufficio - Ingiustificata disparità di trattamento - Menomazione della difesa tecnica.

(D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 15, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 48

N. 175. Ordinanza del pretore di Milano del 29 novembre 1993.

Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto ai ratei delle prestazioni pensionistiche - Applicazione a tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione *de qua* - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio e sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 246/1992.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 24 e 38)

» 50

N. 176. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale dell'Umbria del 10 novembre 1993.

Catasto - Ripristino fino al 31 dicembre 1993 del sistema di determinazione delle tariffe d'estimo sulla base del parametro della redditività anziché su quello del valore commerciale così come era previsto dal d.m. 27 settembre 1991, annullato dal t.a.r. Lazio con sentenza n. 1184/1992 - Straripamento del potere legislativo nel campo istituzionalmente riservato al potere giudiziario - Adozione dello strumento del decreto-legge in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva per l'imposizione ai contribuenti, sia pure in via provvisoria, del pagamento di imposte nella misura stabilita con atti amministrativi - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

Tributi in genere - I.C.I. - Determinazione in base al patrimonio immobiliare lordo del contribuente anziché al reddito effettivamente ricavato - Incidenza sui principi di uguaglianza e di capacità contributiva nonché sul diritto di proprietà.

(Legge 24 marzo 1993, n. 75, art. 2, primo comma; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, cap. I; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, primo, secondo e quarto comma; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4).

(Cost., artt. 3, 24, 53, 55, 70, 77, 92, 97, 101, 102, 104, 108 e 113)

Pag. 51

N. 177. Ordinanza del tribunale di Lecce del 14 giugno 1993.

Riscossione delle imposte - Esecuzione mobiliare - Opposizione del coniuge del debitore - Legittimazione - Necessità che i mobili pignorati nella casa del debitore siano costituiti in dote con atto anteriore alla dichiarazione annuale e alla notifica di accertamento - Esclusione per quelli pervenuti per donazione - Prospettata disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti, nonché nei confronti dello stesso coniuge comproprietario di immobile pignorato - Lesione dei principi del diritto ad agire in giudizio a tutela dei propri diritti, di libertà dell'iniziativa economica e di tutela del risparmio.

[D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma, lett. b)].

(Cost., artt. 3, 24, 31, 41 e 47)

» 55

N. 178. Ordinanza del tribunale di Lecce del 10 luglio 1990.

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Pensioni di pubblici dipendenti - Pignorabilità sino ad un quinto per ogni credito - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto ai dipendenti in costanza di rapporto.

[D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, primo comma, n. 3; legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 2, terzo comma, lett. c)].

(Cost., art. 3)

» 58

N. 179. Ordinanza della Corte di cassazione del 15 novembre 1993.

Mafia - Misure di prevenzione - Soggiorno cautelare - Attribuzione al procuratore nazionale antimafia del potere di imporlo ove abbia motivo di ritenere la possibile commissione di delitti Ritenuto riconoscimento al procuratore nazionale antimafia di eccessiva discrezionalità a causa della mancata indicazione di specifiche ipotesi per l'adozione della misura - Prospettata violazione dei principi di libertà personale e di legalità.

Mafia - Misure di prevenzione - Soggiorno cautelare disposto dal procuratore nazionale antimafia - Procedura per il riesame - Previsione della procedura c.d. *de plano* in assenza di contraddittorio con l'interessato - Attribuzione della competenza sul giudizio di riesame in via esclusiva al g.i.p. presso il tribunale di Roma - Lamentata violazione del principio del giudice naturale preconstituito per legge, e del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 25-*quater*, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 13, 24 e 25)

» 60

N. 180. Ordinanza del tribunale di Ancona del 14 gennaio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 418/1991.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 38, 77, 101 e 104)

Pag. 63

N. 181. Ordinanza del presidente del tribunale di Firenze del 5 luglio 1993.

Processo civile - Decreto ingiuntivo opposto - Inesatta intestazione per errore materiale sulle generalità delle parti - Procedura di correzione - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.C., art. 287).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 66

N. 182. Ordinanza del pretore di Asti del 22 novembre 1993.

Reato in genere - Sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe ma più gravi figure criminose di cui ai decreti legislativi nn. 132 e 133 del 27 gennaio 1992, nonché per altri diversi e più gravi reati - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 66

N. 183. Ordinanza della Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale, del 12 novembre 1993.

Responsabilità patrimoniale - Azione di responsabilità per danno erariale nei confronti di amministratori e dipendenti dei comuni e delle province - Improprietà, in caso di morte degli stessi (secondo la legge sull'ordinamento delle autonomie locali), nei confronti degli eredi - Estensione di detta intrasmissibilità ai dipendenti delle regioni e delle unità sanitarie locali - Ingiustificata estensione di una deroga al principio generale di trasmissibilità *mortis causa* della responsabilità patrimoniale (artt. 752 e 754 del cod. civ.) con incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 58, ultimo comma, parte II; d.-l. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, sesto comma, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423; e d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, art. 3, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 69

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 97

Sentenza 10-24 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Dichiarazione dei redditi - Omessa presentazione - Presentazione nei termini ad ufficio incompetente a sua volta mittente della medesima a quello competente ma con ritardo - Identità del trattamento sanzionatorio - Identica questione già definita dalla Corte con pronuncia di inammissibilità (sentenze nn. 82 e 83 del 1989 e ordinanza n. 212/1989) - Auspicio di un intervento legislativo di revisione del sistema sanzionatorio tributario da parte del legislatore - Prospettazione di una pronunzia additiva - Inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 47, in relazione agli artt. 9, ultimo (*recte*: penultimo) comma, e 12, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 76, in relazione all'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in relazione agli artt. 9, ultimo (*recte*: penultimo) comma, e 12, quarto comma, dello stesso decreto, promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1987 dalla Corte di appello di Ancona nel procedimento civile vertente tra Cercamondi Gino ed il Ministero delle Finanze, iscritta al n. 565 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 24 febbraio 1987 (pervenuta alla Corte il 31 agosto 1993) la Corte di appello di Ancona, nel corso di un giudizio di opposizione avverso la sanzione amministrativa irrogata per omessa presentazione della dichiarazione di un sostituto d'imposta, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 (in relazione all'art. 12, quarto comma, e 9, ultimo — *recte*: penultimo — comma) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 nella parte in cui riserva lo stesso trattamento sanzionatorio a chi ometta di presentare la dichiarazione dei redditi (o la presenti con ritardo superiore ad un mese) e a chi presenti la dichiarazione nel termine di legge ad ufficio incompetente e da questo sia trasmessa a quello competente oltre un mese dalla scadenza del termine di presentazione, ipotesi considerata dal legislatore equivalente all'omissione della presentazione.

Ad avviso del giudice *a quo* la norma contrasterebbe con gli artt. 3 e 76 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, che reca, tra i principi e criteri direttivi della delega, quello della commisurazione della sanzione all'«effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni».

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto della questione secondo i precedenti giurisprudenziali di questa Corte.

Considerato in diritto

1. — La Corte di appello di Ancona dubita della legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 che, in relazione agli art. 9, ultimo comma (*recte*: penultimo, nel testo ora vigente per effetto dell'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408), e 12, quarto comma, dello stesso decreto legislativo, prevede, per il sostituto di imposta, la medesima sanzione sia nel caso di omessa dichiarazione (o di dichiarazione ultratardiva, presentata cioè oltre il mese dalla scadenza ed equiparata dal legislatore all'omissione), sia nel caso che la dichiarazione sia presentata tempestivamente ad ufficio incompetente e da questo sia trasmessa a quello competente con ritardo superiore ad un mese.

La denunciata previsione violerebbe: a) l'art. 3 della Costituzione, apparendo irrazionale ed ingiusta l'equiparazione *quoad poenam* di due ipotesi di cui, la prima, imputabile a responsabilità del contribuente per dolo o colpa grave, e la seconda riferibile solo a «insufficiente attenzione o soltanto per obbiettiva difficoltà di individuare l'ufficio competente»; b) l'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 10, n. 11, della legge n. 825 del 1971, che indica, tra i principi della delega, quello della «migliore commisurazione delle sanzioni... all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni».

2. — Devesi preliminarmente ricordare che identica questione era già stata sottoposta al sindacato di questa Corte, che la definì con una pronuncia di inammissibilità (sent. n. 82 del 1989). Pur ravvisando difatti l'incongruità dell'assoggettamento alla medesima sanzione di ipotesi tra loro così diverse, la Corte osservò che fosse più appropriato, in un'opera di revisione del regime sanzionatorio nella sua globalità, l'intervento correttivo del legislatore diretto a separare nettamente la disciplina del termine di presentazione della dichiarazione da quella dell'ufficio competente a riceverla e quindi a graduare le sanzioni in relazione alla gravità delle violazioni.

Inoltre, nella coeva sentenza n. 83 del 1989, altra analoga questione, relativa a diversa fattispecie normativa, veniva dichiarata inammissibile per le stesse ragioni, formulandosi però in modo espresso l'auspicio (ribadito nell'ordinanza n. 212 del 1989, avente ad oggetto questione identica a quella oggetto del presente giudizio) di quell'opera di revisione del sistema sanzionatorio tributario da parte del legislatore, sì da realizzare tale graduazione in conformità al principio enunciato dall'art. 10, n. 11, della legge di delega 9 ottobre 1971 n. 825, che prevedeva appunto la commisurazione delle sanzioni «all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni». Nel formulare tale auspicio la Corte sottolineava come il perfezionamento della disciplina sanzionatoria, nei sensi anzidetti, costituisse necessario presupposto per un corretto rapporto tra cittadino e fisco.

Il legislatore però non ha - nonostante il notevole tempo trascorso e fatti salvi taluni episodici interventi di sanatoria, comunque non automatica, bensì a domanda ed onerosa (per i sostituti d'imposta, art. 21, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989 n. 154, e art. 63 della legge 30 dicembre 1991 n. 413) - adottato le auspiccate misure correttive, dirette ad eliminare quelle disarmonie ed incongruenze nel quadro del complessivo sistema sanzionatorio che hanno dato luogo a ripetuti incidenti di costituzionalità conclusisi con varie pronunce di questa Corte.

In tutte queste pronunce, anche quando si è dichiarata la non fondatezza delle questioni, come nel caso della più recente sentenza n. 103 del 1990, traspare tuttavia l'opportunità di adeguati interventi legislativi che conferiscano al sistema quella complessiva razionalità che elimini lo stato di disagio da più parti segnalato.

Per quel che riguarda la questione ora all'esame della Corte va rilevato che l'ordinanza di rimessione fa riferimento non solo all'art. 3 della Costituzione ma anche all'art. 76, per la ravvisata disarmonia della normativa denunciata con i principi dettati dalla legge di delega in base alla quale la prima è stata emanata. Tuttavia si deve considerare che l'ordinanza suddetta, pur essendo pervenuta a questa Corte soltanto il 31 agosto 1993, è del 24 febbraio 1987, anteriore cioè alle richiamate sentenze di questa Corte nel frattempo intervenute e quindi ha affrontato la questione senza ovviamente poter tener conto delle difficoltà che nelle sentenze stesse si sono prospettate relativamente alla possibilità di una pronuncia additiva, episodicamente legata alla fattispecie normativa denunciata e quindi non ancorata ad una complessiva revisione del sistema.

Anche la questione sollevata nel presente giudizio deve perciò, per tale ragione, essere dichiarata, allo stato, inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in relazione agli artt. 9, ultimo (recte: penultimo) comma, e 12, quarto comma, dello stesso decreto, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione ed in relazione all'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971 n. 825, dalla Corte di appello di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0347

N. 98

Sentenza 10-24 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - P.M. - Proposizione di impugnazione incidentale - Imputato appellante avverso sentenza di condanna - Divieto - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza n. 177/1971), escludente che il potere del p.m. di impugnazione possa configurarsi in modo simmetrico rispetto al diritto di difesa dell'imputato - Non spettanza alla Corte pronunciarsi sul nesso tra potere di impugnazione principale e potere di impugnazione incidentale - Non fondatezza.

(C.P.P., artt. 443 e 595).

(Cost., artt. 3 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 443 e 595 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1993 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento penale a carico di Cendretto Carmelo, iscritta al n. 339 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio penale la Corte d'appello di Torino, in camera di consiglio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 443 (terzo comma) e 595 del codice di procedura penale,

nella parte in cui detti articoli non consentono al pubblico ministero, all'esito del giudizio abbreviato, di proporre impugnazione incidentale nel caso in cui — come è avvenuto nel giudizio *a quo* — l'imputato proponga appello avverso la sentenza di condanna, per contrasto con gli artt. 3 e 112 della Costituzione.

2. — Il giudice rimettente solleva la questione attraverso il richiamo testuale di eccezione formulata dal pubblico ministero, il cui interesse ad appellare — perlomeno in via incidentale — la sentenza, resa al termine del rito speciale, deriva dal fatto che il giudice di primo grado ha condannato l'imputato ad una pena inferiore a quella proposta all'atto delle conclusioni, pena ritenuta dall'accusa non congrua rispetto ai criteri dettati dall'art. 133 del codice penale.

3. — Tuttavia, l'impugnazione del pubblico ministero, in concreto proposta, dovrebbe essere dichiarata inammissibile, non essendo consentito l'appello dall'art. 443 c.p.p., il cui terzo comma stabilisce che «il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato».

4. — La prospettazione del (pubblico ministero, fatta propria dal) giudice *a quo* muove dalla decisione n. 363 del 1991 della Corte costituzionale (che ha già affrontato questione analoga, seppure riferita al solo art. 443 c.p.p. e in riferimento a parametri costituzionali in parte diversi). La statuizione di conformità a Costituzione dei limiti all'appellabilità, da parte dell'organo di accusa, delle sentenze di condanna emesse al termine del giudizio abbreviato, contenuta nella decisione richiamata, può essere condivisa, ad avviso della corte rimettente, solo se correlata alla originaria configurazione del rito speciale quale data nel codice di procedura penale del 1988.

Ma successivamente sono intervenute decisioni della Corte costituzionale che hanno notevolmente trasformato il rito speciale, nella sua struttura e nella sua funzione.

5. — Nell'impostazione originaria, infatti, il pubblico ministero poteva dissentire rispetto alla richiesta di giudizio abbreviato senza doverne enunciare le ragioni, e comunque senza che tali ragioni fossero sindacabili dal giudice, per cui era logico che allo stesso organo fossero posti limiti alla facoltà di impugnazione delle sentenze, in funzione della esigenza di deflazione dei processi che era alla base del nuovo istituto, ed in un calibrato bilanciamento delle posizioni dell'accusa e dell'imputato.

6. — Questo quadro si è alterato, prosegue il rimettente, già con la sentenza n. 81 del 1991 della Corte costituzionale, che ha stabilito l'obbligo di motivazione del dissenso del pubblico ministero all'adozione del rito abbreviato e conseguentemente il potere del giudice di applicare a favore dell'imputato la riduzione di pena *ex art.* 442, secondo comma, c.p.p., allorché all'esito del dibattimento il dissenso venga ritenuto ingiustificato: in questa mutata configurazione del rito, viene individuato un fattore di «sbilanciamento» a svantaggio dell'accusa, giacché, dopo quella sentenza, i limiti entro i quali il pubblico ministero può validamente rifiutare il consenso al rito alternativo sono estremamente ridotti, coincidendo in definitiva con l'elemento della non definibilità allo stato degli atti; un elemento, quest'ultimo, di rara verifica, tanto più nei casi in cui il rito abbreviato sia richiesto in sede di giudizio direttissimo a seguito di arresto in flagranza, come è nel processo *a quo*.

7. — I connotati del rito abbreviato hanno poi subito ulteriori modificazioni in altri due interventi della Corte costituzionale: la già citata sentenza n. 363 del 1991, che ha dichiarato illegittimo l'art. 443 c.p.p. nella parte in cui escludeva l'appello dell'imputato contro le sentenze di condanna ad una pena detentiva che non deve essere eseguita; nonché la sentenza n. 23 del 1992 con la quale si è dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che regolano il rito speciale, nella parte in cui non prevedono che il giudice del dibattimento possa sindacare la decisione del giudice per le indagini preliminari contraria all'adozione del rito e, conseguentemente, applicare la riduzione di pena di un terzo.

8. — Gli interventi del giudice delle leggi, quindi, hanno fatto perdere al giudizio abbreviato la sua originaria configurazione di strumento deflattivo del carico penale, nel quale le posizioni dell'accusa e della difesa erano in condizioni sostanzialmente paritarie: parallelamente, il rito in parola ha concretamente incontrato scarsa applicazione, a vantaggio del «patteggiamento» (artt. 444 e segg. c.p.p.), in particolare nei processi di competenza del pretore: sono soprattutto imputati che non possono fruire della sospensione condizionale della pena che, in luogo del patteggiamento e della conseguente rapida esecuzione della sentenza, preferiscono avvalersi del giudizio abbreviato, il quale consente sempre l'appello e perciò allontana nel tempo l'esecutività della condanna.

9. — In conclusione, il giudizio abbreviato non svolge più, ad avviso del rimettente, alcun ruolo deflattivo, posto che alla diminuzione dei dibattimenti si contrappone la «pressione» sul giudice di appello, attraverso impugnazioni sovente dilatorie; mentre, correlativamente, si accentua un marcato disequilibrio dell'accusa rispetto all'imputato, a vantaggio di quest'ultimo: il rito speciale è rimesso, in buona sostanza, alla volontà dell'imputato, poichè il pubblico ministero non può «praticamente» opporsi a tale rito, e ciò senza alcun rischio di *reformatio in peius* quanto alla pena, sottratta al controllo dell'accusa in sede di impugnazione.

10. — Il rimettente pone in rapporto, quindi, le osservazioni sopra illustrate con i principali passaggi argomentativi della citata sentenza n. 363 del 1991, rilevando come questi siano, alla luce dei profili detti, suscettibili di ripensamento.

Richiamata, in particolare, la motivazione di quella decisione, nel punto in cui si valorizza la fondamentale esigenza di deflazione dei processi quale razionale giustificazione del diverso trattamento accordato ad accusa e imputato sul piano delle facoltà di impugnazione, il giudice *a quo* propone il proprio dissenso rispetto alla decisione della Corte, proprio perchè incentrata su una finalità che, come detto, non risponde a realtà; più che strumento di riduzione del carico penale, il giudizio abbreviato è un meccanismo di riduzione della pena rimesso alla volontà e al controllo di una sola parte del processo, e cioè all'imputato.

11. — In questa prospettiva, occorre allora consentire al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna; e se può mantenersi la preclusione all'appello principale, proprio in nome di quelle esigenze di sollecita definizione dei processi più volte accennate, si deve tuttavia consentire l'appello incidentale allorchè l'imputato a sua volta ha proposto appello, onde ricollocare le parti su un terreno di parità nel processo, anche sul piano del controllo della correttezza della pena.

Tale ultimo profilo, del resto, si riconnette alla posizione istituzionale del pubblico ministero e al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, che postula «il doveroso esercizio della pretesa punitiva dello Stato», valore costituzionale che può essere sacrificato solo quando l'imputato ha accettato gli effetti sostanziali del rito prescelto, non nel caso in cui ciò non avvenga.

12. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato; richiamata la sentenza n. 363 del 1991 di questa Corte, l'Avvocatura osserva che le argomentazioni in essa sviluppate sono tuttora valide, e che, se è vero che gli interventi della Corte costituzionale hanno inciso notevolmente sul rito abbreviato, sarà il legislatore a dover riesaminare l'intera disciplina proprio per adeguare la normativa alle indicazioni fornite in quelle decisioni.

Le prospettazioni del giudice *a quo* possono essere apprezzabili sul piano del merito di una possibile riforma legislativa, ma non inficiano — per l'Avvocatura — la pertinenza degli argomenti posti a base della citata sentenza n. 363 del 1991, essendo tuttora quello originario il fondamento del rito alternativo; l'interveniente conclude pertanto per una declaratoria di infondatezza della questione.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 443 e 595 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non consentono al pubblico ministero, in esito al giudizio abbreviato, di proporre impugnazione incidentale nel caso in cui l'imputato proponga appello avverso la sentenza di condanna.

L'ordinanza di rimessione muove dall'interpretazione delle norme impugnate che, nel contrasto della giurisprudenza e discostandosi da quella prevalente, è stata confermata di recente in sede di giurisdizione di legittimità. In base a detta interpretazione si ritiene che l'appello incidentale, in mancanza di espresse norme che lo consentano, non può essere proposto nei casi in cui quello principale non è ammesso.

Ad avviso del giudice rimettente, una volta che con la sentenza di questa Corte n. 363 del 1991 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme che impedivano all'imputato di proporre appello principale avverso le sentenze di condanna «ad una pena che comunque non deve essere eseguita» emanate a conclusione del giudizio abbreviato, ed una volta che con la stessa sentenza è stata disattesa la questione di legittimità costituzionale delle norme che escludono l'analogo potere di appello per il pubblico ministero — salvo che si tratti di sentenza che modifichi il titolo del reato — l'esclusione per l'organo di accusa anche della possibilità di proporre appello incidentale determinerebbe «un clamoroso disequilibrio dell'accusa con l'imputato... in quanto [se] l'imputato ha proposto appello, logica e giustizia vogliono che le parti siano poste sullo stesso piano, ovvero che ad entrambe sia attribuito il potere di controllare la correttezza della pena irrogata».

2. — La questione non è fondata.

Questa Corte, pur avendo affermato (sentenza n. 177 del 1971) che, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, il potere di impugnazione «è un'estrinsecazione ed un aspetto dell'azione penale, un atto conseguente [...] al promovimento dell'azione penale», ha tuttavia escluso (*arg. ex sent. n. 363 del 1991*) che esso debba configurarsi in modo simmetrico rispetto al diritto di difesa dell'imputato.

Difatti nell'ultima delle sentenze citate, mentre si è affermato che il potere di impugnazione riconosciuto in via di principio all'imputato quale esplicazione del diritto di difesa e dell'interesse a far valere la propria innocenza non può

essere sacrificato in vista delle finalità deflattive cui si affida la previsione del giudizio abbreviato, non si è ritenuto che tale riconoscimento ne comporti uno corrispondente per il pubblico ministero, le cui funzioni non sono assistite da garanzie di intensità pari a quelle assicurate all'imputato dall'art. 24 della Costituzione il quale non riguarda l'organo di accusa.

La configurazione dei poteri del pubblico ministero rimane perciò affidata alla legge ordinaria, che potrebbe essere censurata per irragionevolezza solo se i poteri stessi, nel loro complesso, dovessero risultare inidonei all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 della Costituzione.

D'altronde non può disconoscersi come la vigente disciplina preveda, in alcune fasi del procedimento penale, talune posizioni di vantaggio per l'organo d'accusa, il che non fa apparire irragionevole che il legislatore, per realizzare a pieno il diritto di difesa costituzionalmente garantito e ristabilire la parità processuale, munisca in altre fasi l'imputato di altri poteri cui non debbano necessariamente corrispondere simmetrici poteri per il pubblico ministero, fatte salve ovviamente le posizioni a questi costituzionalmente garantite ai fini del complessivo assolvimento delle sue attribuzioni.

Nè può dimenticarsi, comunque, che è l'art. 24 della Costituzione ad assumere nella disciplina processuale valore preminente, essendo il diritto di difesa inserito nel quadro dei diritti inviolabili della persona, talchè, anche secondo l'indirizzo costante di questa Corte (in cui la riaffermazione del principio della «parità delle armi» tra accusa e imputato si è modulata non solo e tanto sull'identità delle rispettive posizioni, quanto sul raccordo con l'esigenza di non comprimere poteri e facoltà dell'imputato riconducibili al precetto dell'art. 24 della Costituzione), esso non potrebbe essere sacrificato in vista di altre esigenze, come quella relativa alla speditezza del processo. Diverso è il valore dell'art. 112 della Costituzione, invocato nell'ordinanza di rinvio, in quanto esso, nell'attribuire al pubblico ministero l'esercizio dell'azione penale, configura un potere che legittimamente può cedere di fronte ad esigenze del tipo di quella indicata, che non potrebbero invece condizionare, al di là dell'indispensabile, il diritto di difesa, senza per questo porre in discussione neppure il principio di uguaglianza, anch'esso invocato dal giudice *a quo*. Difatti la diversità dei poteri spettanti, ai fini delle impugnazioni, all'imputato ed al pubblico ministero è giustificata dalla differente garanzia rispettivamente loro assicurata dagli artt. 24 e 112 della Costituzione.

3. — Per quel che riguarda in particolare la questione oggetto dell'incidente di costituzionalità, devesi osservare che non spetta a questa Corte prendere posizione sul nesso tra potere di impugnazione principale e potere di impugnazione incidentale. Se il giudice penale ritenga, nell'interpretare le norme vigenti, che il secondo non possa essere riconosciuto ad una parte processuale che non sia titolare del primo, ciò non pone problemi di costituzionalità perchè, sia in base alla precedente giurisprudenza (sent. n. 363 del 1991) che alle ragioni esposte in precedenza, il trattamento che risulta in tal modo diversificato relativamente alle parti del processo penale, avrebbe rilevanza sotto tale profilo soltanto se venisse messo in qualche modo in discussione l'art. 24 della Costituzione il quale, però, come si è detto, non riguarda i poteri del pubblico ministero.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 443 e 595 del codice di procedura penale — nella parte in cui non consentono al pubblico ministero, in esito al giudizio abbreviato, di proporre impugnazione incidentale nel caso in cui l'imputato proponga appello avverso la sentenza di condanna — sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 99

Sentenza 10-24 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Imposta di fabbricazione - Evasione - Disciplina - Fabbricazione clandestina degli spiriti - Trattamento sanzionatorio penale - Presunta irragionevole parificazione quanto alla pena, alla detenzione di apparecchiature atte alla distillazione - Esistenza di contrasto tra giurisprudenza costituzionale e della Corte di cassazione - Tendenza alla considerazione della unicità del reato - Aggiornamento della disciplina da collocarsi nell'ambito dell'esercizio della delega accordata al Governo per il riordino del settore - Esigenza di congruità della sanzione rispetto al bene giuridico leso - Non fondatezza.**

(D.M. 8 luglio 1924, art. 37, terzo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, terzo comma, del d.m. 8 luglio 1924 (Testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1993 dal Tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di Blasutig Luciano, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione di Blasutig Luciano nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianello;

Uditi l'avv. Massimo Luciani per Blasutig Luciano e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Udine ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, terzo comma, del decreto del Ministro per le Finanze dell'8 luglio 1924 recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti.

La questione è proposta nell'ambito di un giudizio penale instaurato nei confronti di persona imputata del reato di fabbricazione clandestina di spiriti; l'imputazione, originariamente ascritta per avere «fabbricato litri cinquanta di grappa utilizzando apparecchi non denunciati all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e dall'UTIF non verificati» è stata poi specificata all'udienza dal pubblico ministero — precisa il Tribunale rimettente — come «riferita alla fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 37 [del citato d.m.], in relazione a quanto altresì previsto dal successivo art. 38», e dunque concerne l'ipotesi di rinvenimento di apparecchiature idonee alla distillazione e, contestualmente, di materie alcoliche, in assenza di denuncia all'UTIF.

2. — Il Tribunale premette, quanto all'individuazione della norma incriminatrice avente forza di legge, che è necessario «fare riferimento al r.d. 30 gennaio 1896, n. 26 [art. 18], come recepito dall'art. 23 del testo unico delle leggi sugli spiriti approvato con r.d. 10 (*recte*: 16) settembre 1909, n. 704 e riprodotto negli artt. 37 e 38» del già richiamato d.m. dell'8 luglio 1924.

3. — Nel prospettare la questione, il Tribunale muove dalla considerazione secondo cui il disposto dell'art. 37, terzo comma, del d.m. 8 luglio 1924 presenta connotati di autonoma rilevanza penale, giacchè configura la condotta ivi prevista, di detenzione di apparecchiature atte alla distillazione e, congiuntamente, di materie alcoliche, come «prodromica» alla verifica di altra — più grave — fattispecie, quale è quella di fabbricazione clandestina di spiriti, prevista nel primo comma dello stesso articolo 37.

A questa «diversità dei beni giuridici tutelati» e comunque alla differente gravità delle accennate fattispecie corrisponde, tuttavia, un identico trattamento sanzionatorio; ma è proprio questo livellamento nel regime sanzionatorio ad essere ingiustificato, stante il divario che corre tra una condotta di effettivo esercizio di attività economica finalizzata al contrabbando degli spiriti (primo comma) e la «mera detenzione della strumentazione (soltanto) potenzialmente idonea a quella utilizzazione» (terzo comma).

Questa parificazione di situazioni diverse, aggiunge il Tribunale, lungi dal rappresentare soltanto l'esercizio della discrezionalità del legislatore, risulta irragionevolmente discriminatoria e perciò lesiva del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione; un principio, conclude il giudice *a quo* (che cita al riguardo le decisioni n. 26 del 1979 e 255 del 1992), il cui rispetto la Corte costituzionale ha, man mano, mostrato di verificare con crescente attenzione.

5. — È intervenuto in giudizio il Presidente⁸ del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza della questione.

6. — L'Avvocatura osserva che la premessa del Tribunale, secondo cui sarebbero da distinguere due ipotesi incriminatrici, rispettivamente contenute nel primo e nel terzo comma dell'art. 37 del d.m. 8 luglio 1924, è inesatta: le due disposizioni recano, in realtà, la semplice specificazione di una medesima condotta incriminata, quella di fabbricazione clandestina di spiriti, che però, ai sensi del terzo comma, può ritenersi provata ed integrata anche solo sulla base della presenza contestuale dell'apparecchio di distillazione e di materie alcoliche o alcolizzabili prima che l'uno e le altre siano denunciate all'UTIF.

La norma sottoposta a scrutinio, dunque, non crea alcuna nuova o diversa fattispecie, limitandosi a delineare in termini di maggiore precisione e specificazione quella generale di fabbricazione contemplata nel primo comma.

Diversa è invece la fattispecie del quarto comma dell'art. 37 in discorso, in cui si ha riguardo alla distinta ipotesi di mero possesso di un apparecchio non denunciato all'UTIF, ipotesi che però non entra in gioco nè nel giudizio principale nè nell'incidente di costituzionalità; qui il legislatore reprime in effetti la sola situazione di detenzione di apparecchiature senza la contemporanea presenza di materie o prodotti alcolici, stabilendo una sanzione inferiore.

7. — Se dunque non si verifica la ritenuta diversificazione delle fattispecie, ma si è in presenza di un'unica ipotesi di incriminazione — il fabbricare clandestinamente spiriti — punita con unica sanzione (reclusione e multa ragguagliata, appunto, al prodotto che si è ricavato o che avrebbe potuto essere ricavato dalle sostanze rinvenute), la questione, così come prospettata dal Tribunale di Udine, non può, ad avviso dell'Avvocatura, che risultare irrilevante e, comunque, infondata.

8. — Si è costituita nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale la parte privata, il cui patrocinio ha formulato deduzioni adesive a quelle prospettate nell'ordinanza di rinvio, cui si aggiunge, sulla linea della ritenuta illegittimità della norma, il richiamo ai necessari principi di «giusta proporzione» tra fatto e sanzione (sentt. nn. 971/1988, 40/1990, 22/1991 di questa Corte) e di «adeguatezza» della sanzione al fatto concreto (sent. n. 16/1991). Quando questi principi vengono meno, si delinea l'illegittimità della scelta punitiva fatta dal legislatore, che non può neppure, nella specie, giustificarsi alla luce del carattere «interinale» o comunque eccezionale della disciplina: la normativa in argomento è sostanzialmente invariata da decenni, ed è oramai priva di adeguata ragione giustificativa la lamentata irrazionale equiparazione *quoad poenam* di fattispecie diverse.

9. — In prossimità dell'udienza, la parte privata ha depositato una memoria nella quale, con numerosi richiami di giurisprudenza costituzionale e di dottrina, si insiste per l'accoglimento della questione.

La memoria argomenta per la fondatezza della questione muovendo dalla rilevata centralità del principio di ragionevolezza nell'opera di verifica della legittimità costituzionale affidata alla Corte; quel principio viene quindi ricollegato, dal patrocinio della parte, a due profili: *a*) quello della irragionevolezza intrinseca della norma, e *b*) quello della irrazionalità della parificazione nel trattamento punitivo rispetto a condotte notevolmente diverse tra loro.

Quanto al primo profilo, la parte ritiene di individuare una attuale manifesta sproporzione tra la tipologia dell'illecito, in particolare con riguardo all'interesse protetto dalla norma (che è quello tributario), e la conseguenza punitiva (la reclusione oltre la multa) ricollegata alla violazione, tale da incidere sul bene primario e fondamentale della libertà personale; la severa scelta punitiva, storicamente collocata e datata, si rivela oggi eccessiva ed inattuale, contrastando con i criteri di giusta proporzione e di utilità della sanzione rispetto al fatto sanzionato e crea, per questo aspetto, uno «sbilanciamento» dei valori costituzionali in gioco.

Quanto al secondo profilo, si pone innanzitutto in rilievo la differenza della condotta in argomento (detenere abusivamente materie alcoliche e strumenti di distillazione) rispetto a quella assunta quale termine di comparazione (fabbricare spiriti clandestinamente), giacché — si osserva — tra le due condotte v'è asimmetria e intercorre una relazione da *prius a posterius*: diversi sono la condotta materiale, l'allarme sociale, il danno al pubblico interesse, ma ciononostante è identica l'escursione sanzionatoria.

Che la detenzione congiunta di apparecchiature di distillazione e sostanze alcoliche sia condotta diversa da quella di effettiva fabbricazione, prosegue la memoria, è del resto un dato ricavabile dalla decisione n. 62 del 1967 della Corte costituzionale.

L'equiparazione sanzionatoria denunciata, inoltre, assume valore discriminatorio in ragione del concreto atteggiarsi della fattispecie, proprio quale delineato sopra e quale riconfermato dalla richiamata sentenza n. 62 del 1967: se l'ipotesi normativa sottoposta a scrutinio fosse stata costruita solo come elemento di carattere presuntivo, all'imputato sarebbe sempre possibile liberarsi dall'addebito adducendo elementi contrari, e non verrebbe in rilievo la ragionevolezza del trattamento sanzionatorio; ma l'essere stata configurata la detenzione come una figura autonoma di reato impone necessariamente una differenziazione di trattamento, non potendo essere contestato sul piano della prova l'elemento costitutivo dell'illecito.

La parte privata insiste pertanto per l'affermazione di incostituzionalità della norma, conducendo una ampia disamina del percorso della giurisprudenza costituzionale sul punto del sindacato della ragionevolezza di previsioni penali; un sindacato, questo, via via maturato nel senso di una verifica sempre più intensa del ponderato bilanciamento dei valori implicati, rispetto al principio di eguaglianza e al collegato principio di adeguata proporzione tra fatto e punizione.

Considerato in diritto

1. — Oggetto del giudizio di costituzionalità è l'art. 37, terzo comma, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti, comma il quale stabilisce che la fabbricazione clandestina degli spiriti — che il primo comma dello stesso articolo punisce con la reclusione da tre mesi a due anni nonchè con una multa ragguagliata al prodotto — «è provata anche dalla sola presenza, in uno stesso locale o in locali annessi o attigui, dell'apparecchio di distillazione [...] e di materie alcoliche».

Nell'ordinanza di rimessione si assume che la norma, configurando un reato autonomo rispetto a quello previsto dal primo comma, contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione perchè parificherebbe irragionevolmente due reati di diversa gravità assoggettandoli alla stessa pena, senza tener conto che la detenzione di apparecchiature atte alla distillazione e di materie alcoliche è una condotta indicativamente prodromica alla consumazione di altra e più grave, quale è quella di fabbricazione clandestina degli spiriti.

2. — La questione non è fondata.

Questa Corte, con sentenza n. 62 del 1967, ha disatteso analoga questione, pur muovendo dalla stessa premessa interpretativa su cui si basa l'ordinanza di rinvio che ha promosso il presente giudizio e che cioè il primo ed il terzo comma dell'art. 37 configurerebbero due reati fra loro distinti, quello di fabbricazione il primo e di detenzione il secondo.

Senonchè è da rilevare che quella interpretazione è messa in discussione dalla giurisprudenza e di recente anche la Cassazione (Cass. pen., Sez. 3ª, 7 dicembre 1990, n. 3282) sembra presupporre che si sia in presenza di un'unica figura di reato, prevista dal primo comma, quella di fabbricazione clandestina degli spiriti, e che il terzo comma ponga soltanto una presunzione di prova della fabbricazione, consistente nella detenzione negli stessi locali — o in locali annessi o attigui — dell'apparecchiatura e del prodotto.

A questo orientamento interpretativo, discostandosi da quello posto a base della sentenza n. 62 del 1967, ritiene ora la Corte di aderire, ritenendolo maggiormente conforme al significato della disposizione impugnata, in quanto essa non si esprime con la formula cui solitamente il legislatore ricorre quando intenda equiparare una fattispecie criminosa ad un'altra, bensì si limita ad affermare che «la fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza [...] dell'apparecchio [...] e di materie alcoliche». Il reato è dunque unico: quello di fabbricazione clandestina, mentre la prova di esso può desumersi dalla contemporanea presenza delle apparecchiature e del prodotto.

Questa interpretazione non fa ugualmente andare incontro, sotto altro profilo, alle censure di incostituzionalità cui la richiamata sentenza di questa Corte n. 62 del 1967 aveva voluto ovviare quando, per escludere che la norma ponesse una presunzione *iuris et de iure*, non consentita in materia penale, affermò che essa configurasse una autonoma figura di reato equiparata *quoad poenam* a quella prevista dal primo comma.

Anche interpretando diversamente la norma impugnata, attribuendole il significato a suo tempo escluso da questa Corte, ciò non può indurre a ritenere che si sia in presenza di una presunzione *iuris et de iure*. L'espressione adoperata dalla norma impugnata non autorizza a queste conclusioni non risultando alcun elemento da cui possa arguirsi che sia precluso all'imputato di fornire la prova contraria.

3. — Una volta escluso che l'art. 37, terzo comma, configuri una autonoma figura di reato (meno grave secondo la prospettazione del giudice *a quo*) assoggettato alla stessa pena di quello (più grave) previsto dal primo comma, viene meno la premessa da cui muove l'ordinanza di rinvio per denunciare l'ingiustificatezza della equiparazione, onde l'infondatezza della questione in riferimento al parametro costituzionale invocato.

4. — Sebbene non suscettibile — alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte — di essere preso in considerazione, in quanto non contenuto neppure implicitamente nei termini della questione quali fissati dall'ordinanza di rinvio, il profilo di contrasto della norma denunciata con l'art. 3 della Costituzione sul piano della irragionevolezza in sé dell'incriminazione penale, prospettato dalla parte privata, viene ad essere assorbito nell'ambito delle considerazioni che precedono, giacché anche questo profilo muove dal presupposto interpretativo di differenziazione delle fattispecie su cui è basata la questione sollevata; mentre va ricordato, circa la notazione di «obsolescenza» della risalente disciplina in argomento, che un aggiornamento di essa dovrà trovare sistemazione nell'ambito dell'esercizio della delega accordata al Governo, per il riordino del settore, con l'art. 1, comma 4, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, per adeguarla alla esigenza di congruità della sanzione rispetto al bene giuridico leso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, terzo comma, del d.m. 8 luglio 1924 (Testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Udine con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 100

*Sentenza 10-24 marzo 1994***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Edilizia e urbanistica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Pianificazione del territorio - Insussistenza di rilevanza urbanistica delle pertinenze di edifici esistenti e l'occupazione del suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merci a cielo libero - Autorizzazione in luogo della concessione - Contrasto con i principi della legge statica - Esplicito provvedimento di autorizzazione che soddisfa l'esigenza di valutazione degli interessi protetti dal regime vincolistico - Non fondatezza.****[Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, artt. 72, lettere b) e f), e 78].****(Cost., artt. 25, secondo comma, e 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;*Giudici:* prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 72, lettere b) e f), e 78 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), promossi con due ordinanze del 14 agosto 1992 e del 6 marzo 1993, emesse entrambe dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine nei procedimenti penali a carico di Mario e Valentino Collini e di Giancarlo Pozzani e Severina Quardi, rispettivamente iscritte ai nn. 686 del registro ordinanze 1992 e 150 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992 e n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento penale a carico di Mario e Valentino Collini — sottoposti ad indagini per il reato previsto e punito dagli artt. 110, 113 e 41 del codice penale e 20, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in relazione all'art. 7 della legge 25 marzo 1982, n. 94, per aver depositato senza concessione edilizia cumuli di materiale e limi di risulta dalla decantazione delle acque di lavaggio di inerti in area attigua all'alveo del fiume Tagliamento, sottoposta a vincolo paesistico ed ambientale — il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine, con ordinanza emessa il 14 agosto 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione — degli artt. 72, lettera f), e 78 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).

Il giudice rimettente osserva che la legge regionale, per effetto del combinato disposto delle due norme denunciate, assoggetta al rilascio della autorizzazione edilizia le occupazioni di suolo mediante deposito di materiale od esposizione di merci a cielo libero, anche se realizzate in zone sottoposte a vincolo paesistico. In questo caso la legge statale (art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 marzo 1982, n. 94) prevede invece, ad avviso del giudice rimettente, la necessità della concessione edilizia, con l'effetto che il deposito di materiale effettuato senza concessione integrerebbe gli estremi di una contravvenzione (art. 20, lettera c, della legge

n. 47 del 1985). La legge regionale, richiedendo in tutti i casi l'autorizzazione, anche quindi in presenza di vincoli paesistici, sottrarrebbe questo comportamento alla sanzionabilità penale, in contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.

Il giudice rimettente ritiene che la soluzione della questione di legittimità costituzionale sia rilevante, perché destinata ad incidere sul provvedimento di archiviazione, che, in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale della più favorevole disciplina regionale, verrebbe adottato per non punibilità degli indagati in mancanza dell'elemento psicologico del reato anziché per insussistenza di una fattispecie penalmente rilevante.

2. — Nel corso di un altro procedimento penale a carico di Giancarlo Pozzati e Severina Quardi — sottoposti ad indagini per avere realizzato un prefabbricato di modeste dimensioni, qualificato come pertinenza della vicina casa di abitazione, in contrasto con le norme del piano regolatore generale comunale (reato previsto e punito all'art. 20, lettera b, della legge n. 47 del 1985) — il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine, con ordinanza emessa il 6 marzo 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 72, lettera b), e 78 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 1991, nella parte in cui queste disposizioni prevedono l'autorizzazione, anziché la concessione edilizia, per la realizzazione di pertinenze, a servizio di edifici già esistenti, non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Ad avviso del giudice rimettente, le disposizioni denunciate contrastano con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Esse difatti violerebbero il principio della riserva di legge statale in materia penale, rendendo lecita una condotta penalmente sanzionata. Le pertinenze e gli altri tipi di interventi edilizi indicati dall'art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1982 sono assoggettati ad autorizzazione gratuita solo se conformi agli strumenti urbanistici vigenti. Altrimenti, per qualsiasi intervento urbanistico, si applica il regime ordinario della concessione edilizia, la cui mancanza comporta l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 20, lettera b), della legge n. 47 del 1985. L'esecuzione di opere in totale difformità o un'assenza dell'autorizzazione non è invece prevista dalla legge come reato.

Viene prospettato anche un contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Chi esegue opere che costituiscono pertinenza di edifici esistenti nel territorio del Friuli-Venezia Giulia sarebbe difatti sottratto alle sanzioni penali, che invece si applicano a chi pone in essere la stessa condotta nel restante territorio nazionale.

Anche in questo caso il giudice rimettente afferma la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, dalla cui soluzione dipende l'archiviazione per mancanza dell'elemento psicologico del reato o, in alternativa, per assenza di una fattispecie penalmente rilevante.

3. — Le due ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, iscritte nel registro delle ordinanze ai numeri 686 del 1992 e 150 del 1993, sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, prima serie speciale, rispettivamente n. 46 del 4 novembre 1992 e n. 15 del 7 aprile 1993.

Considerato in diritto

1. — Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte all'esame della Corte riguardano la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, concernente la pianificazione territoriale ed urbanistica. L'art. 72, lettere b) ed f), di tale legge indica tra gli interventi che non hanno rilevanza urbanistica le pertinenze di edifici esistenti e l'occupazione del suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merci a cielo libero. Per questi interventi è richiesta l'autorizzazione, e non la concessione edilizia, anche quando essi siano realizzati in zone sottoposte ai vincoli previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (o dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089), o non siano conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Le due ordinanze di rinvio muovono dalla premessa che le disposizioni poste dalla legge statale in materia edilizia (art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9) richiedano in questi casi la concessione edilizia, e non la semplice autorizzazione. Con la conseguenza che le opere realizzate in difformità o in assenza della concessione integrano gli estremi della contravvenzione prevista dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. — I due giudizi, che hanno ad oggetto le stesse disposizioni legislative e pongono questioni identiche, vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. — Le questioni non sono fondate.

La premessa dalla quale muovono le ordinanze di rimessione, per affermare che la disciplina regionale sottoposta a giudizio di legittimità costituzionale contrasta con i principi fissati dalla legge statale, non trova riscontro in un'adeguata interpretazione dell'art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1982.

Questa disposizione stabilisce anzitutto, al primo comma, che sono soggetti ad autorizzazione i lavori di recupero abitativo di edifici preesistenti che comportano interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo (previsti dall'art. 31, lettere *b* e *c*, della legge n. 457 del 1978), i quali consentono la realizzazione (o l'integrazione) dei servizi igienico-sanitari e tecnologici e l'inserimento di elementi accessori e di impianti. La domanda di autorizzazione si intende accolta se il sindaco non si pronuncia nel termine previsto dall'art. 48 della legge n. 457 del 1978. Per gli interventi su edifici sottoposti ai vincoli previsti dalle leggi n. 1089 del 1939 e n. 1497 del 1939 non muta il regime, quanto al tipo di provvedimento cui i lavori sono assoggettati, ma è necessaria l'adozione di un apposito ed esplicito provvedimento, non trovando applicazione la disciplina del silenzio-assenso.

In questo contesto normativo si inserisce il secondo comma del medesimo art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1982, che precisa ed estende l'ambito degli interventi soggetti ad autorizzazione, comprendendo tra essi anche «le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti» (lettera *a*) e «le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero» (lettera *b*). Si tratta di interventi eterogenei, non sempre di tipo edilizio, di varia consistenza, ma accomunati dalla loro limitata rilevanza sul piano urbanistico: in questo senso assimilabili a quelli indicati nel primo comma, ai quali si è già fatto riferimento.

L'art. 7, secondo comma, del decreto-legge n. 9 del 1982 enuncia il presupposto che le opere siano conformi agli strumenti urbanistici, esprimendo un principio che trova applicazione anche con riferimento all'adozione di un provvedimento di concessione. Viene inoltre mantenuta, per le opere che insistono in aree sottoposte a vincoli paesistici o d'interesse storico, l'esclusione del silenzio-assenso, così come prevede, mediante il rinvio all'art. 48 della legge n. 457 del 1978, il primo comma della stessa disposizione per lavori non meno rilevanti. La necessità di autorizzazione, comune a tutte le opere che hanno identiche caratteristiche edilizie o urbanistiche, è correlata alla qualificazione oggettiva dell'intervento, senza che muti il tipo di provvedimento e venga richiesta la concessione anziché l'autorizzazione quando vi sia la presenza di vincoli particolari. L'esigenza di accertare che gli interessi protetti da tali vincoli siano stati valutati nella sede per essi competente è soddisfatta dalla previsione di un esplicito provvedimento di autorizzazione edilizia per l'esecuzione dei lavori. Rimangono inoltre, in ogni caso, salvi gli strumenti di protezione e le sanzioni che il legislatore prevede in modo specifico per la tutela degli interessi, paesaggistici e ambientali, eventualmente coinvolti.

Non si dà dunque quella diversità di disciplina tra le norme regionali denunciate ed i principi della legislazione statale che le ordinanze di rimessione desumono dall'art. 7, secondo comma, del decreto-legge n. 9 del 1982. Mancano quindi le premesse da cui muovono i prospettati dubbi di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 72, lettere b) ed f), e 78 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), sollevate, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 101

Ordinanza 10-24 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio pretorile - Giudizio abbreviato - Decidibilità «allo stato degli atti» - Diniego del g.i.p. - Applicazione della riduzione della pena - Annullamento del provvedimento che dispone il giudizio - Esclusione - Violazione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza n. 23/1992 di illegittimità costituzionale del c.d. degli artt. 438, 439, 440 e 442 del c.p.p. - Presupposta inapplicabilità del giudizio dinanzi al pretore - Illegittimità di norme di portata generale presupposte anche nell'ambito del giudizio pretorile - Contraddizione ed inesattezza della premessa interpretativa della questione da parte del giudice *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561 e 562).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561 e 562 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1993 dal Pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Panariello Nunzio, iscritta al n. 421 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio penale, nel quale l'imputato aveva richiesto il giudizio abbreviato, entro il previsto termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione, e si era quindi svolta l'udienza per il detto giudizio *ex art.* 561 del codice di procedura penale, ma il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti disponendo pertanto la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 562 dello stesso codice (nuova citazione a giudizio), il Pretore di Genova, in fase dibattimentale, ha sollevato, con l'ordinanza indicata in epigrafe, questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561 e 562 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, sul piano della rilevanza della questione, il giudice *a quo* osserva che il giudizio era in realtà definibile allo stato degli atti, non avendo l'istruttoria dibattimentale apportato alcuna sostanziale modificazione del quadro degli elementi utili alla decisione;

che, nel merito, il rimettente sottopone a scrutinio di costituzionalità le norme richiamate in quanto esse non consentirebbero nè di applicare la riduzione di pena all'esito del dibattimento qualora il diniego del rito speciale da parte del giudice per le indagini preliminari risulti errato, nè di annullare il provvedimento che dispone il giudizio; una situazione, questa, in contrasto con il diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), non potendo l'imputato difendersi contro un provvedimento insindacabile che gli disconosce un diritto ed incide sulla pena irrogata, nonchè con il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), per disparità di trattamento rispetto agli imputati che, viceversa, nonostante il dissenso del pubblico ministero all'adozione del rito (e anzi grazie ad esso), possono giovare della riduzione di pena, in virtù della pronuncia n. 81 del 1991 di questa Corte;

che, infine, il rimettente si sofferma sulla necessità di sollevare la questione nonostante il fatto che la sentenza n. 23 del 1992 di questa Corte abbia già individuato nel giudice del dibattimento l'organo abilitato a verificare l'esattezza del diniego del rito abbreviato da parte del giudice per le indagini preliminari alla stregua del criterio della decidibilità del processo allo stato degli atti; questa decisione non è, ad avviso del Pretore, applicabile nel giudizio *a quo*, sia perchè essa «riguarda una ipotesi di giudizio dinanzi al Tribunale» e non ha «alcun riferimento, neppure indiretto, al

giudizio pretorile», sia perchè nel dispositivo della richiamata sentenza non è indicata, tra le norme dichiarate conseguenzialmente illegittime, quella dell'art. 562 del codice di procedura penale, che è la «principale sospetta» ai fini della questione così sollevata;

Considerato che con la sentenza n. 23 del 1992 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, qualora ritenga che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari sulla richiesta dell'imputato e con il consenso del P.M., possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2, dello stesso codice;

che, nel prospettare la questione, il giudice *a quo* muove dall'esplicito presupposto secondo cui detta sentenza non troverebbe applicazione nel giudizio dinanzi al Pretore: un presupposto argomentato sia con il fatto che la decisione «concerneva» un giudizio dinanzi al Tribunale, sia con il fatto che tra le norme dichiarate costituzionalmente illegittime in via consequenziale non figura l'articolo 562 da cui trarrebbe «principalmente» origine il vizio di incostituzionalità relativamente al procedimento pretorile;

che, in contrario, si deve rilevare che il primo profilo argomentativo sovrappone all'ambito di applicazione delle norme già dichiarate costituzionalmente illegittime nei sensi detti, la sede del giudizio principale da cui è stata occasionata la sentenza n. 23 del 1992 di questa Corte (un procedimento dinanzi a corte d'Assise), laddove le norme che regolano il giudizio abbreviato hanno portata generale e sono presupposte anche nell'ambito del giudizio dinanzi al Pretore, la cui disciplina fa ad esse integrale rinvio quanto alla struttura e agli effetti sostanziali dell'istituto, limitandosi a regolare taluni moduli procedurali imposti dalle peculiarità del rito pretorile;

che anche il secondo profilo argomentativo è inidoneo a sorreggere la questione, giacchè la mancanza, nella sentenza n. 23 del 1992, di una declaratoria di illegittimità costituzionale consequenziale *ex art.* 27 della legge n. 87 del 1953 relativamente alle disposizioni che regolano il procedimento pretorile, costituisce indice e riconferma della ritenuta portata generale delle norme contenute nel libro VI del titolo I del codice di procedura penale; coerentemente con questo connotato, quindi, le declaratorie di illegittimità consequenziale hanno avuto riguardo soltanto a norme in cui il giudizio abbreviato si innesta a sua volta su riti differenziati (giudizio immediato, giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale);

che, a riconfermare la notazione da ultimo svolta, si deve rilevare che la sentenza n. 81 del 1991 di questa Corte, richiamata dal giudice rimettente, presenta, sotto questo profilo, un dispositivo simmetrico a quello della sentenza n. 23 del 1992, e che tuttavia la prima è ritenuta dal giudice *a quo* applicabile anche in sede di procedimento pretorile posto che viene assunta quale elemento del termine di raffronto utilizzato in relazione al parametro costituzionale del principio di eguaglianza; una contraddizione, questa, che svela l'inesattezza della premessa interpretativa della questione;

che, pertanto, poichè l'enunciato della più volte richiamata decisione n. 23 del 1992 concerne il giudizio abbreviato qualunque sia l'organo giudiziario dinanzi al quale detto rito speciale è esperibile, la questione sollevata, mirando ad una pronuncia i cui effetti sono già determinati dalla precedente statuizione di questa Corte, va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561 e 562 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 102

*Ordinanza 10-24 marzo 1994***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Controllo da parte del giudice della regolare costituzione della parte pubblica (p.m.) - Omessa previsione - Erronea interpretazione del *decisum* della Corte di cassazione da parte del giudice rimettente - Denuncia di norme coinvolte del tutto impropriamente nel giudizio di legittimità - Manifesta inammissibilità.****[C.P.P., artt. 484, primo comma, 178, lett. b), e 180].****(Cost., artt. 3, 76, 101, secondo comma, e 102, primo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 178, lett. b), 180 e 484, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1993 dal Pretore di Torino - Sezione distaccata di Moncalieri nel procedimento penale a carico di Caramellino Emilio ed altro, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, nel corso del dibattimento penale a carico di Caramellini Emilio e Maggi Riccardo, il Pretore di Torino - Sezione distaccata di Moncalieri, «nell'ambito e nell'esercizio dei poteri di controllo sulla regolare costituzione delle parti», ai sensi dell'art. 484, primo comma, del codice di procedura penale, constatato che le funzioni di pubblico ministero erano state delegate dal Procuratore Generale presso la Corte di appello — a séguito di precedente avocazione del processo — ad un ufficiale di polizia giudiziaria, dopo aver qualificato la detta delega, alla stregua dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, provvedimento affidato alla esclusiva competenza del procuratore della Repubblica presso l'ufficio giudicante (cioè, presso la pretura), ne aveva dichiarato la nullità;

che tale statuizione, impugnata per cassazione dal Procuratore Generale, veniva annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione perché ritenuta provvedimento abnorme;

che, con ordinanza del 13 gennaio 1993, il medesimo Pretore — al quale gli atti erano stati trasmessi dalla Corte di cassazione successivamente all'annullamento — dopo aver contestato l'affermata abnormità del suo precedente provvedimento — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 76 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 484, primo comma, 178, lettera b, e 180 del codice di procedura penale, nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, vincolante nel processo *a quo*, «non prevedono che il giudice possa controllare la regolare costituzione della parte pubblica (p.m.) ed emettere i conseguenti eventuali provvedimenti»;

che, in punto di rilevanza, il rimettente osserva che, essendo il procedimento pervenuto nuovamente alla fase dell'accertamento della regolare costituzione delle parti, gli resterebbe preclusa non soltanto la pronuncia di un provvedimento identico a quello a suo tempo adottato, ma la stessa verifica della regolare costituzione del pubblico ministero, «magari sotto profili diversi da quello oggetto del provvedimento adottato», peraltro non enunciati dall'ordinanza di rimessione;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* assume che la violazione da parte delle norme denunciate del principio di eguaglianza deriverebbe dalla irragionevole disparità di trattamento riservata alla parte pubblica rispetto alla parte privata, solo nei confronti di quest'ultima potendo effettuarsi il controllo sulla regolare costituzione, mentre, relativamente all'inosservanza degli artt. 101, secondo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, addebita al combinato disposto così censurato, da un lato, di sottrarre al giudice la specifica funzione giurisdizionale quanto alla regolare costituzione del pubblico ministero, dall'altro lato, di legittimare la partecipazione al dibattimento pretorile di rappresentanti della accusa pubblica sprovvisti delle qualità richieste dalla legge, ed infine, in ordine alla compromissione dell'art. 76 della Costituzione per contrasto con l'art. 2, n. 3, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che la parità delle parti, assicurata da tale precetto, sarebbe assoggettata ad un regime di «ingiustificata alterazione», «a scapito delle parti private e delle loro difese nonché del complessivo equilibrio del dibattimento come sede in cui si esplica appieno la dialettica processuale tra le parti»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata, col contestare, anzi tutto, che il giudice *a quo* abbia introdotto un vero e proprio incidente di legittimità costituzionale, addebitandogli di non avere correttamente interpretato il *decisum* della Corte di cassazione la quale si sarebbe limitata a statuire che, nel caso di specie, il potere di controllo della regolare costituzione del pubblico ministero è stato erroneamente esercitato;

Considerato che il rimettente ha interpretato la pronuncia della Corte di cassazione non già nel senso — reso palese dai limiti della *cognitio* conseguente all'impugnazione del Procuratore Generale — della illegittimità dell'ordinanza con la quale era stato disposto l'annullamento della delega, ma nel senso che la detta pronuncia precluderebbe la verificabilità, da parte del giudice del dibattimento, della regolare costituzione del pubblico ministero di udienza;

e che appare significativo come tale interpretazione lo abbia determinato a censurare non l'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario (come, a sua volta, interpretato dalla Corte di cassazione), ma le disposizioni del codice di procedura penale concernenti, per un verso, la disciplina del controllo sulla costituzione delle parti e, per un altro verso, il regime di invalidità derivante dalla violazione delle norme regolanti la detta costituzione, così deviando rispetto alla effettiva questione da introdurre nel processo *a quo*;

e che tutto ciò si è verificato, oltre che per l'errata interpretazione della misura dell'effetto demolitorio della pronuncia della Corte di cassazione, anche per il fatto che una questione incentrata sull'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario avrebbe potuto condurre non a sollevare un incidente di costituzionalità ma soltanto a proporre un problema di ordine interpretativo, peraltro già definito con efficacia di giudicato dalla sentenza della Corte di cassazione;

che, di conseguenza, risultando le norme denunciate coinvolte del tutto impropriamente nel giudizio di legittimità, la questione ora sollevata deve essere dichiarata inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 484, primo comma, 178, lettera b, e 180 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76, 101, secondo comma, 102, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Torino - Sezione distaccata di Moncalieri, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 103

Ordinanza 10-24 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Reati in genere - Reati tributari - Estinzione per amnistia di reati per i quali si ritenga operante il condono fiscale - Presunta «reviviscenza» dell'amnistia prevista dal d.P.R. n. 23/1992 - Richiamo alla ordinanza n. 452/1993 della Corte - Insussistenza della natura di legge di amnistia della norma impugnata - Manifesta infondatezza.****(Legge 24 marzo 1993, n. 75).****(Cost., art. 79).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;**Giudici:** avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 24 marzo 1993, n. 75, promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1993 dal Tribunale di Pesaro nel procedimento penale a carico di Ballardini Leopoldo, iscritta al n. 668 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46 prima serie speciale dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale nei confronti di Ballardini Leopoldo, imputato dei reati tributari previsti dall'art. 4 nn. 5 e 7 della legge 7 agosto 1982, n. 516, il Tribunale di Pesaro — decidendo sull'istanza dell'imputato diretta ad ottenere la sospensione del procedimento per consentire la presentazione della domanda di condono fiscale e la conseguente applicazione dell'amnistia prevista dal d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 — con ordinanza del 21 aprile 1993 ha sollevato, in riferimento all'art. 79 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge 24 marzo 1993, n. 75, «nella parte relativa alla estinzione per amnistia di reati per i quali si ritenga operante il condono fiscale ivi disciplinato»;

che il giudice remittente premette che la legge n. 75 del 1993 ha «riaperto» i termini del condono fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, consentendo fino al 20 giugno 1993 la proposizione di nuove domande di condono, in grado di determinare effetti di estinzione per amnistia dei connessi reati tributari ai sensi del d.P.R. n. 23 del 1992;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la stessa legge n. 75 del 1993 — approvata dalle Camere secondo la procedura ordinaria con maggioranza semplice — opererebbe una «reviviscenza» dell'amnistia prevista dal d.P.R. n. 23 del 1992, così violando l'art. 79 della Costituzione che, nel testo modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 1992, richiede, per la legge che concede l'amnistia, la maggioranza di due terzi per l'approvazione di ogni articolo e per la votazione finale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato per chiedere che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che il giudice *a quo* ha impugnato la legge 24 marzo 1993, n. 75, di conversione del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, «nella parte relativa alla estinzione per amnistia di reati per i quali si ritenga operante il condono fiscale ivi disciplinato», deducendo la questione di costituzionalità dal fatto che la legge impugnata avrebbe operato una «reviviscenza» dell'amnistia prevista dal d.P.R. n. 23 del 1992;

che, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza di rinvio, la legge n. 75 del 1993, essendosi limitata a regolare, all'art. 3, primo e secondo comma, la riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni e delle istanze ai fini dell'applicazione del condono tributario previsto dalla legge n. 413 del 1991, ha investito soltanto la disciplina della condizione pregiudiziale indicata dal d.P.R. n. 23 del 1992 per la concessione dell'amnistia per i reati tributari commessi fino al 30 settembre 1991 — condizione costituita dalla definizione agevolata delle controversie

tributarie — ma non ha assunto la natura di legge di amnistia ai sensi dell'art. 79 della Costituzione, non avendo formulato alcuna disposizione innovativa relativamente ai reati ai quali, ai sensi del d.P.R. n. 23 del 1992, può applicarsi la misura di clemenza;

che, come già affermato da questa Corte nell'ordinanza n. 452 del 1993, ogni ulteriore effetto in sede penale derivante dalla presentazione delle dichiarazioni e delle istanze per la definizione agevolata delle controversie tributarie così come previsto dalle disposizioni impugnate è rimesso all'interpretazione del giudice, che è tenuto a valutare, oltre alla realizzazione della suddetta condizione, la sussistenza di tutti gli altri requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal d.P.R. n. 23 del 1992 per la concessione dell'amnistia ivi disciplinata;

che, pertanto, la questione di costituzionalità deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 24 marzo 1993, n. 75, (Disposizioni in materia di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), sollevata, in riferimento all'art. 79 della Costituzione, dal Tribunale di Pesaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA.

94C0353

N. 104

Ordinanza 10-24 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie - Interessi legali - Detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dall'avente diritto per la diminuzione di valore del proprio credito - Richiamo alla giurisprudenza della Corte uniforme a quella della Corte di cassazione (cfr. sentenza n. 394/1992 e ordinanze nn. 410, 411 e 424 del 1992, 74 e 161 del 1993) - Questione non pregiudiziale alla definizione dei giudizi *a quibus* - Manifesta inammissibilità.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promossi con n. 6 ordinanze emesse il 22 giugno 1993 dal Tribunale di Aosta nei

procedimenti civili vertenti tra l'I.N.A.I.L. e Lerond Osvaldo ed altri, iscritte ai nn. da 559 a 564 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Lerond Osvaldo, Monteleone Francesco, Vigato Giuseppe, Morellato Rino, Vencato Raffaele e Cavagnet Marcello nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Franco Agostini per Lerond Osvaldo, Monteleone Francesco, Vigato Giuseppe e Cavagnet Marcello, l'avv. Nicola D'Angelo per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, nel corso di sei procedimenti civili in grado di appello promossi dall'INAIL avverso la sentenza del Pretore di Aosta che lo aveva condannato a corrispondere ai ricorrenti la rendita spettante per malattia professionale, con interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi a norma dell'art. 442 cod. proc. civ. nel testo risultante dalla sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte, il Tribunale di Aosta, con sei ordinanze in data 22 giugno 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'ammontare degli interessi legali sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dall'avente diritto per la diminuzione del valore del suo credito;

che, diversamente dal giudice di primo grado, il tribunale remittente ritiene la norma impugnata applicabile ai rapporti di cui è causa, in quanto la mora dell'Istituto, insorta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 412 del 1991, si è protratta in epoca successiva a tale data e perdura tuttora;

che, nel merito, l'art. 16, comma 6, è censurato perchè ha ripristinato la disparità di trattamento tra crediti di lavoro e crediti previdenziali che la sentenza citata aveva inteso rimuovere;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono costituiti gli appellati, chiedendo una dichiarazione di inammissibilità della questione per irrilevanza o, in subordine, una dichiarazione di fondatezza per i motivi indicati nell'ordinanza di remissione, ulteriormente illustrati in una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione;

che si è pure costituito l'Istituto appellante chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza;

Considerato che i giudizi promossi dalle sei ordinanze, avendo per oggetto la medesima questione, possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;

che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, alla quale questa Corte si è uniformata con la sentenza n. 394 del 1992 (seguita dalle ordinanze nn. 410, 411 e 424 del 1992, 74 e 161 del 1993), la norma impugnata non è applicabile quando la fattispecie del ritardo del pagamento della prestazione previdenziale si è formata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 412 del 1991, nè è di ostacolo all'applicazione della disciplina precedente la protrazione della mora successivamente a tale data (cfr. Cass. nn. 10134 e 11807 del 1993);

che tale ipotesi ricorre in tutti i giudizi *a quibus*, come risulta dalle ordinanze di remissione, onde la questione non è pregiudiziale alla loro definizione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Aosta con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 105

Ordinanza 10-24 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Magistrati - Trattamento economico - Riallineamento di livello stipendiale - Soppressione con efficacia retroattiva - Identica questione già dichiarata infondata dalla Corte (sentenza n. 6/1994) - Intrinseca irrazionalità e creazione di disuguaglianze nell'applicazione pratica dell'istituto - Manifesta infondatezza.****(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 2, quarto comma, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, così come interpretato dall'art. 7, settimo comma, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438).****(Cost., artt. 3 e 97).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, così come interpretato dall'art. 7, settimo comma, della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), promosso con ordinanza emessa l'11 febbraio 1993 dal Tribunale amministrativo regionale del Trentino-Alto Adige sul ricorso proposto da Chiaro Pietro ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 670 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del giudizio instaurato da alcuni magistrati ordinari per l'accertamento di diritti patrimoniali ad essi spettanti, al fine di ottenere un livello stipendiale allineato a quello del collega Antonio Francesco Esposito, di minore anzianità dei ricorrenti, che gode fin dal 1990 di un trattamento economico più favorevole, ai sensi dell'art. 202 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché dell'art. 12 del successivo d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, avendo egli in precedenza prestato servizio alle dipendenze del Senato della Repubblica, in qualità di referendario parlamentare, il Tribunale amministrativo regionale del Trentino-Alto Adige, con ordinanza dell'11 febbraio 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, così come interpretato dall'art. 7, settimo comma, della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384;

che il giudice *a quo* nell'ordinanza osserva che in base all'art. 2, quarto comma, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, recante «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica» è stata prevista l'abrogazione immediata di talune norme, ed in particolare del «secondo periodo del terzo comma, dell'art. 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681», che fissava per la prima volta — con specifico riferimento al personale militare — il principio dell'allineamento stipendiale, poi esteso ad altre categorie di dipendenti pubblici, e che con l'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, recante «Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali» è stata dettata una disposizione secondo cui la norma di cui sopra va interpretata «nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992»;

che secondo il collegio remittente tali nuove disposizioni, che si applicano anche al personale di magistratura, hanno carattere retroattivo e soppressivo di situazioni soggettive già maturate e comportano pertanto una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti pubblici in analoghe situazioni, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, e che, sempre ad avviso del giudice *a quo*, una tale situazione di sperequazione potrebbe altresì riverberarsi negativamente sulla stessa efficienza dell'amministrazione, poiché il pubblico dipendente «non allineato» vedrebbe conservato un maggiore trattamento economico a favore di colleghi casualmente già raggiunti da provvedimenti di allineamento, e ciò non potrebbe che influire negativamente sul rendimento dei primi, con conseguente violazione del principio di buon andamento, oltre che di imparzialità, sancito dall'art. 97 della Costituzione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che con la sentenza n. 6 del 1994 questa Corte ha già dichiarato infondata identica questione di legittimità costituzionale sul rilievo che la soppressione con efficacia retroattiva dell'istituto dell'allineamento stipendiale è stata determinata dalla irrazionalità e dalle disequaglianze che si sono andate determinando nelle applicazioni pratiche di tale istituto;

che, sempre con la sentenza n. 6 del 1994, la Corte ha affermato che — nella particolarità della situazione che il legislatore si è trovato a dovere affrontare per la necessità di evitare gravi sperequazioni — non può assumere rilievo il richiamo al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione che risulterebbe violato a causa della disparità tra coloro che hanno potuto già acquisire l'allineamento e coloro che non possono ottenere tale vantaggio, pur trovandosi in posizione identica ai primi, dal momento che la richiamata disparità «non potrebbe giustificare la sopravvivenza, sia pure limitata, di un istituto che si è voluto espungere radicalmente dall'ordinamento proprio in relazione alla sua intrinseca irrazionalità ed agli effetti sperequativi che andava determinando»;

che il giudice *a quo* nella sua ordinanza di rinvio propone, senza introdurre nuove argomentazioni, la questione di costituzionalità dell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, così come interpretato dall'art. 7, settimo comma della legge 14 novembre 1992, n. 438, già ritenuta infondata da questa Corte;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale all'esame di questa Corte va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, così come interpretato dall'art. 7, settimo comma, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Trentino-Alto Adige con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 106

Ordinanza 10-24 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Pena - Violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - Applicazione delle sanzioni sostitutive - Esclusione - Omicidio colposo - Non operatività dell'esclusione - Richiamo alla sentenza n. 249/1993 della Corte di illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - Manifesta infondatezza.****(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, primo comma).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;**Giudici:** prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1993 dal Pretore di Potenza nel procedimento penale a carico di Fuso Francesco, iscritta al n. 588 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Potenza ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 60, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi per le quali è esclusa l'applicazione delle sanzioni sostitutive, il reato previsto dall'art. 589, secondo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

che a tal proposito il giudice *a quo* ha osservato che, per effetto delle innovazioni legislative sopravvenute alla disciplina dettata dall'art. 60 della legge n. 689 del 1981, mentre è esclusa l'applicabilità delle sanzioni sostitutive per il reato di lesioni personali colpose quando si tratta di fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la stessa esclusione non opera per il più grave reato di omicidio colposo determinato dalla violazione delle stesse norme, generandosi in tal modo una irragionevole disparità di trattamento, considerato che la norma censurata espressamente prende in considerazione la gravità delle conseguenze determinate dalla condotta dell'imputato;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 249 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui tale norma stabiliva che le pene sostitutive non trovavano applicazione in ordine al reato previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, cosicché risulta venuta meno proprio l'ipotesi di esclusione oggettiva sulla cui base il Pretore rimettente ha dedotto la supposta disparità di trattamento in relazione al più grave reato di omicidio colposo, quando il fatto è stato commesso con violazione delle medesime norme;

e che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Potenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0356

N. 107

Sentenza 23-31 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Componenti - Prevista decadenza a seguito del venir meno del requisito della buona condotta - Mancata previsione dell'instaurazione di un procedimento in contraddittorio volto a verificare la mancanza del suddetto requisito - Normativa abrogata dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, ma tuttora applicabile - Violazione dei principi di indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, di adeguatezza delle sanzioni al caso concreto e del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale parziale.

[D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 6, primo comma, lett. a), in relazione ad art. 4, lett. c), stesso decreto].
(Cost., artt. 3, 24 e 108).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento all'art. 4, lett. c), dello stesso decreto (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1993 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Milana Angelo contro il Ministero delle Finanze ed altro, iscritta al n. 479 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - investito di un ricorso presentato da Angelo Milana contro il Ministero delle finanze per l'annullamento del decreto ministeriale n. 7/541/N del 4 luglio 1991, che ne dichiarava la decadenza dalla carica di presidente di commissione tributaria per perdita del requisito della buona condotta - ha sollevato, per violazione dell'art. 108 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,

primo comma, lett. *a*), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento all'art. 4, lett. *c*), dello stesso decreto, nella parte in cui prevede, ai fini della declaratoria di decadenza dei componenti le commissioni tributarie, che si accerti la permanenza del requisito della buona condotta senza contemplare una fase istruttoria e decisionale in contraddittorio.

Dopo aver sottolineato il carattere giurisdizionale delle commissioni tributarie, il tribunale rimettente osserva che l'art. 6, lett. *a*), del d.P.R. n. 636 del 1972 vulnera l'indipendenza del giudice tributario, sotto il profilo della sua inamovibilità, la quale si realizza anche attraverso la previsione di procedure particolari finalizzate ad accertare il permanere della buona condotta.

In base all'art. 6, in esame, la decadenza è dichiarata dal Ministro delle finanze su proposta del Presidente del tribunale: il primo ha un potere vincolato, mentre il secondo agisce senza che il diretto interessato sia in alcun modo informato e, quindi, possa interloquire. Il giudice *a quo* richiama l'attenzione sul fatto che il legislatore, nel riformare il sistema degli organi di giurisdizione tributaria, ha soppresso il requisito della buona condotta, prevedendo l'instaurazione di un procedimento disciplinare innanzi al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, con graduazione delle sanzioni: artt. 7 e 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413). Tale nuova normativa non risolve, però, il dubbio di costituzionalità, perché essa si applicherà solo alle nuove commissioni tributarie dopo il loro insediamento e la costituzione del Consiglio di Presidenza.

A evitare la censura di costituzionalità non sarebbe d'altronde sufficiente la previsione di una congrua motivazione della proposta di decadenza, la quale non dovrebbe dar luogo ad alcuna valutazione discrezionale e, comunque, nel momento in cui investa comportamenti suscettibili di vario apprezzamento non può sottrarsi a una specifica procedura in contraddittorio, specie quando si tratti di salvaguardare l'indipendenza di un organo giurisdizionale.

Considerato in diritto

1. — La questione sottoposta all'esame della Corte riguarda, formalmente, un possibile contrasto fra l'art. 108 della Costituzione e il disposto dell'art. 6, primo comma, lett. *a*), del d.P.R. n. 636 del 1972, che impone al Ministro delle finanze, su proposta dei competenti capi degli uffici giudiziari, di dichiarare decaduti dall'incarico di componente le commissioni tributarie coloro i quali perdono uno dei requisiti di cui all'art. 4 del citato d.P.R. n. 636 (cittadinanza, buona condotta, godimento dei diritti civili e politici, ecc.). Nella specie, la questione sollevata attiene alla perdita del requisito della buona condotta (art. 4, lett. *c*) da parte di un presidente di commissione tributaria.

Le doglianze del giudice *a quo* non sono tuttavia circoscritte al parametro dell'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, quali sono le commissioni tributarie, ma anche - per quanto non formalmente indicati, ma chiaramente enunciati - ai principi costituzionali della difesa (art. 24) e di proporzione e adeguatezza al caso concreto delle «sanzioni», alle quali apparterebbe, nella sostanza, anche la declaratoria di decadenza dall'ufficio di componente la commissione tributaria (art. 3).

Chiamata a decidere della legittimità costituzionale delle norme istitutive delle Sezioni specializzate agrarie, con la sentenza n. 108 del 1962 questa Corte, pur avendo rilevato l'omessa menzione nell'ordinanza dell'art. 108 (mentre era invocata la violazione dell'art. 102), afferma, in una fattispecie assai vicina a questa in esame, la necessità che l'accertamento dei limiti entro cui è da contenere il giudizio della Corte sia compiuto con riguardo «al complessivo testo della medesima; sicché il principio predetto non è violato quando risulti in modo univoco dalla motivazione quale sia l'oggetto della questione proposta».

Non v'è dubbio che l'ordinanza di rimessione si dolga del preteso *vulnus* all'indipendenza del giudice tributario, «sotto il profilo della inamovibilità», in considerazione dell'assenza di una specifica procedura contenziosa quale - insieme alla graduazione delle sanzioni - sarebbe stata creata dal legislatore che, con il decreto legislativo n. 545 del 1992, ha riformato il sistema della giustizia tributaria.

In tal senso va dunque precisata la questione di costituzionalità sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia.

2. — Nel merito, la questione è fondata.

Questa Corte ha più volte chiarito che l'indipendenza del giudice speciale esige un minimo di garanzie che il legislatore è tenuto a soddisfare (si vedano le sentt. nn. 196 del 1982, 121 del 1970, 60 del 1969, 133 del 1963 e 108 del 1962). Tra queste deve includersi la garanzia del diritto all'ufficio per i componenti gli organi delle giurisdizioni speciali. Tale garanzia comporta, in particolare, la «possibilità di sottrarsi alle risultanze emergenti dagli atti di ufficio» dell'Amministrazione (v. la sentenza n. 196 del 1982 e le altre richiamate), sia essa l'«amministrazione servente»

l'organo di giurisdizione speciale (in questo caso l'amministrazione finanziaria), sia essa l'amministrazione di appartenenza del componente. Questione tanto più delicata, in quanto le potestà degli organi di vertice dell'amministrazione di appartenenza, nella specie i capi degli uffici giudiziari, non trovano alcuna disciplina legislativa circa i controlli e le relative comunicazioni al Ministro delle finanze, competente ad adottare il provvedimento di decadenza. Né tale diritto potrebbe essere eliso da un provvedimento emanato in via automatica senza aver assicurato al suo titolare le garanzie della preventiva contestazione e del contraddittorio, che è principio generale avente preciso rilievo costituzionale (cfr. da ultimo sent. 297 del 1993), soprattutto quando si determini una *deminutio* di situazioni giuridiche soggettive. Tanto più che, in casi siffatti, l'automatismo della decadenza comporterebbe la surrettizia violazione della garanzia di indipendenza dei giudici speciali tributari e dei principi costituzionali stabiliti dall'art. 3, con riguardo alla proporzione e adeguatezza dei provvedimenti sanzionatori al caso concreto, e dall'art. 24 della Costituzione circa la inviolabilità della difesa.

A tale indicazione, peraltro, il legislatore ha mostrato spontanea ottemperanza con la nuova disciplina delle commissioni tributarie. Quantunque sia destinata a rimanere in vigore solo per breve tempo, la precedente normativa non risulta su questo punto conforme a Costituzione, sì che la relativa disciplina - nella parte qui impugnata - deve essere dichiarata illegittima per contrasto con gli indicati parametri costituzionali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento all'art. 4, lett. c), nella parte in cui non prevede garanzie di contraddittorio ai fini della declaratoria della decadenza dall'incarico di componente la commissione tributaria, per sopravvenuto difetto della «buona condotta».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0360

N. 108

Sentenza 23-31 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato - Requisiti - Necessità che l'interessato appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa - Esclusione di coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, per insindacabile apprezzamento del Ministro competente, in possesso del suddetto requisito - Contrasto con il principio di uguaglianza e con il divieto costituzionale di arbitrarie discriminazioni nell'accesso al pubblico impiego - Illegittimità costituzionale parziale - Illegittimità costituzionale, in conseguenza della incostituzionalità della norma suddetta, anche della disposizione che prevede la stessa esclusione nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi per la magistratura ordinaria.

(Legge 1° febbraio 1989, n. 53, art. 26; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 124, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 27, primo comma, 51, primo comma, e 97, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato) e art. 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria - Genova sul ricorso proposto da Bruno Anna contro il Ministero dell'interno, iscritta al n. 567 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da Anna Bruno contro il Ministero dell'interno, volto ad ottenere l'annullamento della nota 4 ottobre 1989, con la quale il predetto Ministero ha escluso la ricorrente dall'arruolamento nella polizia di Stato, il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e dell'art. 124, terzo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento agli artt. 3; 27, primo comma; 51, primo comma e 97, primo comma, della Costituzione.

Il giudice *a quo* ricorda, in fatto, che la ricorrente, dopo il superamento delle prove concorsuali, è stata esclusa dall'arruolamento nella polizia di Stato, per pendenza di un procedimento penale nei confronti del fratello, sulla base delle norme impugnate, che estendono alle forze di polizia la previsione vigente per il concorso a uditore giudiziario, concernente la necessità del possesso di qualità morali e di condotta incensurabili, nonché dell'appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa. Tali disposizioni sarebbero, in primo luogo, contrastanti con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, poiché il legislatore, pur essendo libero di fissare i requisiti per l'ammissione a un pubblico impiego e di limitare così il diritto costituzionale di tutti i cittadini all'accesso agli uffici pubblici, non può tuttavia stabilire, come accade invece nel caso, limiti non rispondenti a criteri di logicità e non correlati a obiettivi interessi della pubblica amministrazione, oltreché caratterizzati da un contenuto così vago da lasciare all'esecutivo una latissima discrezionalità. In secondo luogo, le stesse disposizioni violerebbero l'art. 27 della Costituzione, dal momento che stabiliscono una sorta di responsabilità oggettiva, addebitando a soggetti diversi conseguenze di condotte altrui, conseguenze che, per la loro gravità (perdita del posto di lavoro), sarebbero del tutto assimilabili a sanzioni penali (v. artt. 28 e segg. c.p.). Infine, le disposizioni impugnate contrasterebbero con l'art. 97 della Costituzione, poiché, oltre a non poter essere giustificate sulla base del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, esse non sembrano avere alcun rapporto di ragionevole congruenza con il valore dell'imparzialità della pubblica amministrazione, non essendo poste in vista dell'adozione di una condotta amministrativa tale da assicurare un'esatta valutazione di tutti gli interessi interferenti con il fine pubblico che le stesse norme intendono primariamente tutelare.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri per chiedere che la questione posta dal giudice *a quo* sia dichiarata non fondata.

L'interveniente osserva, innanzitutto, che il richiamo all'art. 51 della Costituzione non appare giustificato in considerazione del rilievo che tale disposizione espressamente rinvia al legislatore ordinario la fissazione dei requisiti per l'accesso agli uffici pubblici. Inconferente sarebbe, altresì, l'invocazione dell'art. 27 della Costituzione, posto che quest'ultimo riguarda la responsabilità personale in campo penale, e non già l'asserita compressione di un proprio interesse legittimo legato all'arruolamento quale allievo della polizia di Stato. Né, ancora, sarebbe appropriato il richiamo all'art. 97 della Costituzione, poiché un particolare rigore nei requisiti di accesso a determinati uffici pubblici può, al contrario, ritenersi inteso ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione pubblica. Infine, non meriterebbero l'accoglimento neppure le prospettate censure d'irragionevolezza avverso il rilievo che le norme impugnate conferiscono all'indiscussa estimazione morale della famiglia dell'aspirante all'accesso a un ufficio di estrema importanza e delicatezza, quale quello della polizia di Stato, dal momento che la previsione normativa contestata appare in consonanza con il comune sentimento attuale, secondo il quale la famiglia costituisce il cardine della società e, come tale, è fonte e ragione dell'evoluzione, in bene e in male, di ciascuna persona.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3; 27, primo comma; 51, primo comma e 97, primo comma, della Costituzione — nei confronti dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nella parte in cui, richiedendo, ai fini dell'accesso nei ruoli del personale della polizia di Stato, «il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria», rinvia all'art. 124, terzo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, laddove dispone che non sono ammessi al concorso coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

2. — La questione è fondata.

L'impugnato art. 26 della legge n. 53 del 1989 prevede, attraverso il rinvio alle norme stabilite per l'ingresso nella magistratura ordinaria, particolari limitazioni all'accesso nei ruoli della polizia di Stato. Il giudice *a quo* non contesta la natura di tali limitazioni, peraltro connesse all'adempimento di compiti e di doveri legati a un ufficio di vitale importanza e di estrema delicatezza al fine di assicurare beni pubblici fondamentali per la pacifica e ordinata convivenza dei cittadini, ma solleva il dubbio, più particolare, che l'appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa, ricompresa fra i requisiti per l'immissione nei ruoli del personale della polizia di Stato, rappresenti una limitazione irragionevole, in grado di comportare conseguenze di tipo discriminatorio.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, risalente alle sentenze nn. 15 e 33 del 1960, l'art. 51, primo comma, della Costituzione, nel demandare al legislatore la fissazione dei requisiti in base ai quali tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici, non intende, certo, sottrarre tale potere a qualsivoglia sindacato di legittimità costituzionale sotto il profilo della congruità e della ragionevolezza delle limitazioni previste, come invece suppone l'Avvocatura dello Stato. Un sindacato del genere deve essere ammesso non soltanto per motivi di ordine generale — legati al fatto che, ogni volta che il legislatore è tenuto a bilanciare distinti valori costituzionali, non può affatto essere preclusa la via del controllo di questa Corte in ordine alla congruità e alla ragionevolezza del bilanciamento compiuto — ma anche per lo specifico motivo che lo stesso art. 51, precisando espressamente che il predetto accesso dev'essere garantito a tutti i cittadini «in condizioni di eguaglianza», vincola il legislatore a sottoporre la propria discrezionalità di scelta ai rigorosi parametri posti dall'art. 3 della Costituzione.

Questa Corte è, dunque, chiamata a esaminare la disposizione denunciata sotto il profilo della sua congruità e ragionevolezza in riferimento al principio costituzionale che vieta al legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale volto a stabilire per determinate categorie di pubblici uffici particolari e specifici requisiti di accesso, di far sì che questi ultimi si traducano, in concreto, in arbitrarie discriminazioni o in ingiustificate barriere in ordine all'ingresso nel posto di lavoro cui si è liberamente indirizzato il singolo cittadino. Sotto questo aspetto, il controllo di costituzionalità di questa Corte deve tener conto del rilievo che le garanzie predisposte dall'art. 51 della Costituzione riguardo all'accesso dei cittadini nei pubblici uffici sono un'applicazione particolare della generale libertà da irragionevoli limitazioni nell'accesso al lavoro (v. spec. sentt. nn. 207 del 1976 e 61 del 1965), che, per costante giurisprudenza costituzionale, è riconosciuta come profilo particolare del «diritto al lavoro» (art. 4 della Costituzione), un diritto più volte qualificato da questa Corte, anche con riferimento ai pubblici uffici, come «fondamentale diritto di libertà della persona umana» (v., ad esempio, sent. n. 45 del 1965).

3. — Considerata nel quadro dei valori costituzionali ora accennato, la condizione per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato, concernente l'appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa, non può ragionevolmente ricondursi nell'ambito dei requisiti attitudinali dei singoli aspiranti, la cui determinazione è demandata dall'art. 51, primo comma, della Costituzione al legislatore ordinario. Quella condizione, infatti, non riguarda capacità, attitudini o condotte relative al soggetto interessato, ma consiste in valutazioni o in comportamenti imputati all'ambiente familiare, che, in base a una arbitraria presunzione legislativa, vengono automaticamente riferiti al soggetto stesso. In conseguenza di ciò, deve ritenersi che la norma denunciata prevede una condizione comportante una limitazione irragionevole all'accesso ai pubblici uffici, in violazione del divieto contenuto nel principio di eguaglianza garantito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione.

In realtà, la norma denunciata riflette una situazione storica della società italiana propria di molti decenni or sono, quando la famiglia era, di norma, l'ambito di socializzazione pressoché esclusivo dei giovani. Ora, a seguito dell'attuazione dell'obbligo scolastico e dello sviluppo delle possibilità reali di frequentare gli istituti di istruzione fino al livello universitario e a seguito dell'evoluzione dei rapporti sociali generali, che permette ai giovani un'accresciuta possibilità di interazione in ambiti extrafamiliari, non si può negare l'eventualità che singoli soggetti maturino in sé stessi la credenza in valori diversi o antitetici rispetto a quelli diffusi nelle proprie famiglie di origine e ispirino le proprie condotte a modelli di convivenza sociale differenti o contrari rispetto a quelli seguiti dai genitori o da altri componenti del proprio nucleo familiare.

Pertanto, se non è irragionevole che la moralità e la condotta di un soggetto che aspiri a entrare nei ruoli della polizia di Stato sia accertata anche con riferimento all'atteggiamento e al comportamento dell'interessato nei suoi ambienti di vita associata, compresa la famiglia, è invece arbitrario, nel concreto contesto storico appena delineato, presumere che valutazioni o comportamenti riferibili alla famiglia di appartenenza o a singoli membri della stessa diversi dall'interessato debbano essere automaticamente trasferiti all'interessato medesimo.

4. — L'impugnato art. 26 della legge n. 53 del 1989, nel rinviare ai requisiti attinenti alle finalità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, richiama altresì le modalità di accertamento delle predette qualità, modalità che consistono, in riferimento al personale della polizia di Stato, in un provvedimento del ministro competente, contenente un apprezzamento insindacabile delle informazioni raccolte. Anche per questo aspetto del rinvio effettuato dall'art. 26, la norma denunciata è chiaramente contrastante con il divieto costituzionale di discriminazioni arbitrarie nell'accesso ai pubblici uffici.

Costituisce, infatti, un'irragionevole limitazione alla posizione costituzionalmente garantita a ogni cittadino dall'art. 51, primo comma, della Costituzione tanto la previsione che a base del provvedimento diretto a negare l'accesso nei ruoli del personale della polizia di Stato siano genericamente poste «informazioni raccolte» da apparati amministrativi o da uffici di pubblica sicurezza, quanto la previsione che il provvedimento stesso consista in un «apprezzamento insindacabile del Ministro». In realtà, il rispetto dei parametri costituzionali invocati esige che l'anzidetto provvedimento di esclusione si basi su valutazioni imparziali aventi ad oggetto fatti specifici e obiettivamente verificabili, valutazioni che devono essere rese note attraverso la motivazione del provvedimento medesimo, di modo che quest'ultimo possa essere sottoposto all'esame degli organi giurisdizionali per l'indefettibile difesa dei diritti soggettivi o degli interessi legittimi dei singoli interessati (possibilità, questa, già ammessa grazie alla «interpretazione abrogante» data alla norma denunciata dalla giurisprudenza amministrativa). In mancanza di ciò verrebbero frustrate quelle esigenze costituzionali, recentemente sottolineate da questa Corte (v. sent. n. 440 del 1993), che precludono alla pubblica amministrazione apprezzamenti di estrema latitudine o indeterminati, proprio al fine di consentire al giudice amministrativo la verifica della legittimità del relativo provvedimento.

In conseguenza della pronuncia ora adottata, il rinvio al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, operato dall'impugnato art. 26 ai fini dell'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato, resta operante nei limiti in cui l'esclusione è prescritta, secondo le modalità da ultimo ricordate, per «coloro che non risultano di moralità e condotta incensurabili». Questa è, infatti, la parte restante della norma cui l'art. 26 fa rinvio a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità resa con la presente decisione.

5. — Sebbene i limiti della rilevanza della questione non consentissero al giudice *a quo* di estendere l'impugnazione all'art. 124, terzo comma, del regio decreto n. 12 del 1941, che di per sé concerne l'ammissione al concorso della magistratura ordinaria, nondimeno la disposizione appena citata va dichiarata costituzionalmente illegittima, nelle stesse parti caducate in riferimento al rinvio ad essa effettuato dall'art. 26 della legge n. 53 del 1989, sulla base del potere, attribuito a questa Corte dall'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, concernente la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di disposizioni legislative diverse da quelle impugnate, la cui invalidità deriva come conseguenza della decisione adottata.

Infatti, una volta dichiarato incostituzionale il ricordato art. 26 nella parte, prima precisata, rinviante al possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso della magistratura ordinaria, la medesima dichiarazione dev'essere resa *ex officio* in relazione alla disposizione oggetto del rinvio, essendo quest'ultima ovviamente identica alla norma desumibile per effetto del rinvio medesimo. Né alcun rilievo può esser dato all'unico elemento differenziale relativo all'applicazione dell'art. 124, terzo comma, ai concorsi dei magistrati ordinari, consistente nel fatto che, in relazione a questi ultimi, l'apprezzamento delle «informazioni raccolte» è riservato al Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie). Anche se non si può trascurare che tale organo ha dato luogo a prassi interpretative della disposizione esaminata fortemente correttive, al fine di renderla meno distante dai valori consacrati nella Costituzione, resta il fatto che, in sé considerato, l'art. 124, terzo comma, del regio decreto n. 12 del 1941 contrasta, per le ragioni già dette, con i principi costituzionali che esigono che il provvedimento ivi previsto sia basato su valutazioni imparziali aventi ad oggetto fatti specifici e obiettivamente verificabili, rese note attraverso la motivazione del provvedimento stesso.

Per effetto della dichiarazione d'illegittimità costituzionale parziale resa *ex-officio* sull'art. 124, terzo comma, del regio decreto n. 12 del 1941, viene altresì modificata la disciplina normativa dell'accesso ai ruoli del personale delle altre forze di pubblica sicurezza indicate nell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per le quali l'art. 26 della legge n. 53 del 1989 contiene un rinvio alle norme sui concorsi della magistratura ordinaria identico a quello previsto per la polizia di Stato. Anche per tali categorie, in altre parole, la disciplina normativa residua è quella precisata precedentemente per la polizia di Stato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 1º febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato), nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa;

Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 l'illegittimità costituzionale dell'art. 124, terzo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede l'esclusione di coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Consiglio Superiore della Magistratura, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0361

N. 109

Sentenza 23-31 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Misure cautelari personali - Automatica applicazione della misura del divieto di espatrio in caso di provvedimento impositivo di altra misura coercitiva (nella specie: divieto di dimora) - Violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità ed adeguatezza delle misure cautelari, dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali concernenti la libertà personale, e della libertà di circolazione - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 281, comma 2-bis).

(Cost., artt. 3, secondo comma, 13 e 16).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 281, comma 2-bis, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1993 dal Tribunale di Lecco sulla richiesta di riesame proposta da De Marchi Piero, iscritta al n. 574 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Lecco, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di riesame avverso il provvedimento del 25 maggio 1993 con il quale il Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale aveva applicato a De Marchi Piero, indagato, tra l'altro, del delitto di maltrattamenti in danno della moglie e della figlia, la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Calco con divieto di espatrio, premesso che l'ordinanza impositiva del divieto di dimora era da ritenere legittimamente emessa, ha, con ordinanza del 12 giugno 1993, sollevato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 13 e 16 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 281, comma 2-bis, del codice di procedura penale (introdotto dall'art. 9 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, con modificazioni), «nella parte in cui prevede l'automatica applicazione della misura del divieto di espatrio nel caso di provvedimenti che impongono il divieto di dimora».

Osserva il Tribunale che, nel caso di specie, la misura «aggiuntiva» si rivela, «oltre che gravemente pregiudizievole per l'indagato (attesa la sua attività lavorativa, che comporta la necessità, ampiamente documentata, di continui spostamenti all'estero)», anche del tutto «superflua» considerando le specifiche esigenze cautelari, da ritenere pienamente soddisfatte con l'applicazione del solo divieto di dimora: una misura che presuppone «il collegamento diretto fra un *periculum* (corrispondente ad una delle ipotesi previste dall'art. 274) e la presenza dell'imputato in una determinata località».

Di qui il contrasto con i canoni della proporzionalità e dell'adeguatezza, che sono alla base del sistema delle misure cautelari e che devono ritenersi applicativi dei principi enunciati dalla Costituzione a salvaguardia di libertà fondamentali. E ciò sia sotto il profilo della violazione dell'art. 13 sia sotto il profilo della violazione dell'art. 16 della Costituzione. Con in più, contrasto con il principio di eguaglianza per la ingiustificata equiparazione ai casi in cui la limitazione del diritto di espatrio si rivela necessaria per «tutelare il superiore interesse pubblico» dei casi in cui il sacrificio diviene assolutamente superfluo.

L'automatismo insito nel precetto denunciato si rivela, poi, in talune ipotesi «addirittura assurdo», come quando viene imposta la misura del divieto di espatrio «nei confronti di persone ristrette in carcere, agli arresti domiciliari o gravate dall'obbligo di dimora, e che, quindi, non hanno la possibilità di circolare neppure all'interno del territorio nazionale».

2. — Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuta la parte privata né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. — Il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 13 e 16 della Costituzione, dell'art. 281, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 9 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, con modificazioni, nella parte in cui prevede l'automatica applicazione del divieto di espatrio nel caso in cui venga adottato un provvedimento che imponga il divieto di dimora.

Pure se, per ragioni connesse alla rilevanza, le censure risultano incentrate sull'assetto precettivo derivante dall'applicazione della misura del divieto di dimora, l'illegittimità prospettata coinvolge in effetti l'art. 281, comma 2-bis, nel suo integrale contenuto, denunciandosi «l'automatica applicazione della misura» «in ogni caso di provvedimento che dispone altra misura coercitiva». Inoltre, il carattere unitario della novazione normativa rende necessaria una verifica della legittimità costituzionale della disposizione denunciata nella sua totalità, identica apparendo, in relazione a ciascuna delle misure cautelari rispetto alle quali il legislatore ha imposto la misura «aggiuntiva» in contestazione, la *ratio* alla base della prescrizione secondo cui «Con l'ordinanza che applica una delle misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio».

2. — La questione è fondata.

Il divieto di espatrio, introdotto dal codice di procedura penale del 1988 nel quadro della «previsione di misure diverse di coercizione personale, fino alla custodia in carcere» (art. 2, n. 59, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81), rappresenta una delle risultanti della scelta pluralistica voluta dal legislatore in materia di misure cautelari. A tale regime fa da corollario il canone di adeguatezza espresso dall'art. 275 c.p.p., una norma che, nonostante le «novellazioni» introdotte dall'art. 5, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non pare aver perduto il suo diretto legame con il detto principio, destinato peraltro a confrontarsi, relativamente a taluni reati di eccezionale gravità — con riguardo ai quali è stata imposta la necessaria applicazione della custodia in carcere — con l'apprestamento di un assetto di adeguatezza parzialmente tipizzato, se e sempreché non siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari.

Nella scala di afflittività derivante dall'applicazione degli ora ricordati principî, il divieto di espatrio, pur occupando il primo gradino, rappresenta una misura incidente nell'area della libertà personale, secondo una linea cui, peraltro, era già approdata la giurisprudenza della Corte di cassazione. Ed infatti quest'ultima, dopo un periodo di oscillazioni, è, da tempo, pressoché costante nel ritenere ricorribile, a norma dell'art. 111, primo comma, della Costituzione, il provvedimento con il quale l'autorità giudiziaria concede o nega il nulla-osta al rilascio del passaporto. E questo «nulla-osta» è ora divenuto alla stregua del disposto dell'art. 281 del codice di procedura penale momento essenziale della misura del divieto di espatrio. Da ciò consegue l'assoggettamento del divieto di espatrio al regime delle misure coercitive anche per quel che concerne le condizioni per la sua applicabilità, sia con riguardo all'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, sia con riferimento alle esigenze cautelari, la cui mancata indicazione comporta la nullità dell'ordinanza impositiva a norma dell'art. 292, primo e secondo comma, del codice di procedura penale.

Relativamente alle esigenze cautelari il divieto di espatrio viene contrassegnato generalmente dal pericolo di fuga, risultando, di norma, inidoneo a fronteggiare le altre esigenze indicate nell'art. 274 del codice di procedura penale. Questa conclusione si ricava anche dalla interferenza tra la disciplina riguardante la misura in esame e la preesistente già ricordata disciplina sui passaporti e sugli altri documenti validi per l'espatrio, delle quali il legislatore ha prevenuto il sovrapporsi dettando, in sede di coordinamento, una norma (l'art. 215 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) con cui, appunto, si dispone l'abrogazione dell'art. 3, primo comma, lettera c, della legge 21 novembre 1967, n. 1185, che, da un lato, precludeva il conseguimento del passaporto per coloro contro i quali esistesse mandato o ordine di cattura e, dall'altro lato, lo subordinava al nulla-osta dell'autorità giudiziaria competente nei confronti delle persone assoggettate a procedimento penale per un reato relativamente al quale la legge consentisse l'emissione del mandato di cattura.

3. — Dunque, il divieto di espatrio, anche in forza del progressivo attestarsi della interpretazione giurisprudenziale verso una linea di tendenza nel senso della giustiziabilità in via ordinaria dei provvedimenti in tema di nulla-osta per il passaporto, viene ricondotto nell'area delle misure in qualche modo incidenti sulla libertà personale (oltre che, ovviamente, sulla libertà di circolazione del cittadino). E, pur rappresentando la misura coercitiva connotata dal minor tasso di afflittività, assume, nell'originario tessuto codicistico, un ruolo di assoluta autonomia rispetto alle altre misure. Il che — anche prima della emanazione del decreto-legge n. 306 del 1992 — non escludeva la possibilità di cumulo, alle condizioni previste (art. 276 del codice di procedura penale), con altre misure purché ognuna delle misure disposte avesse una sua autonoma ragion d'essere e il cumulo risultasse intrinsecamente compatibile con ciascuna delle misure adottate.

4. — L'art. 9, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nel prescrivere che con l'ordinanza applicativa di una delle altre misure coercitive previste nel presente capo (e cioè, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il divieto e l'obbligo di dimora, gli arresti domiciliari, la custodia cautelare in carcere, la custodia cautelare in luogo di cura), il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio, ha inteso «evitare che, per inerzia o dimenticanza, persone raggiunte da misure cautelari possano liberamente espatriare senza alcun controllo giudiziale» (così la Relazione al disegno di legge n. 328, comunicato alla Presidenza del Senato l'8 giugno 1992). Se questo è lo scopo che il legislatore ha inteso perseguire, una lettura della disposizione censurata in modo da interpretarla — conformemente al contesto normativo poggiante sui canoni di proporzionalità e di adeguatezza — nel senso che, nell'adottare una delle misure cautelari previste dal capo II del libro III, ad eccezione di quella prevista dall'art. 281, il giudice debba valutare la rispondenza alle esigenze di cui all'art. 274 del codice di procedura penale della applicazione «aggiuntiva» del divieto di espatrio, non si rivela percorribile. A ciò aggiungasi che l'approdo ad un simile procedimento ermeneutico appare sicuramente precluso dalla chiara conformazione lessicale della norma denunciata, da cui si desume la sottrazione al giudice di ogni momento di discrezionalità che consenta di verificare volta per volta le esigenze cautelari che rendono necessario adottare il detto divieto come misura accessoria.

5. — L'art. 281, comma 2-bis, interpretato nei termini ora riferiti, contrasta, dunque, in primo luogo, con l'art. 3 della Costituzione, apparendo intrinsecamente irragionevole un precetto attraverso il quale si perviene a far gravare sull'indagato (o sull'imputato), cui sia stata applicata una qualsiasi delle misure cautelari previste nel capo II, il carico di un'ulteriore misura afflittiva che — proprio per l'automatismo derivante dal lessico utilizzato dalla «novella» — potrebbe rivelarsi, nel concreto, assolutamente non rispondente ai ricordati principî di proporzionalità e di adeguatezza. Senza contare che rispetto a talune misure, direttamente incidenti sullo *status libertatis* (come la custodia cautelare in carcere), il divieto di espatrio, anche perché, almeno di norma, direttamente collegato alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lettera b, del codice di procedura penale, viene a risultare strumento assolutamente incongruo — se non pure incompatibile — proprio in vista delle esigenze astrattamente perseguite dall'art. 281. Ovviamente, tale divieto potrà essere disposto dal giudice all'atto della cessazione della misura cautelare più restrittiva. Così pure nulla impedisce al giudice di disporre il divieto stesso come misura aggiunta ad altre (quali l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l'obbligo di dimora, gli stessi arresti domiciliari) quando particolari esigenze ciò consiglino.

6. — Risultano lesi dalla disposizione della norma sottoposta a giudizio di costituzionalità anche gli ulteriori parametri invocati dal ricorrente. L'art. 13, secondo comma, della Costituzione, che postula come condizione per la legittimità dei provvedimenti giurisdizionali comunque operanti nell'area della libertà personale l'atto motivato dell'autorità giudiziaria, qui non richiesto in conseguenza della predeterminazione legislativa della misura quale necessaria conseguenza dell'adozione dei provvedimenti coercitivi contemplati nel capo secondo del libro quarto; l'art. 16 della Costituzione stessa, anch'esso qui correttamente chiamato in causa per le limitazioni alla libertà di circolazione comunque derivanti dall'automatica applicazione del divieto di espatrio per il cittadino, senza che all'obbligo imposto di non uscire dal territorio nazionale corrisponda un'esigenza concretamente apprezzabile dal giudice.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 281, comma 2-bis, del codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0362

N. 110

Sentenza 23-31 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Piemonte - Edilizia ed urbanistica - Costruzione in zone sottoposte a vincolo paesistico senza la prescritta autorizzazione - Esclusione, con legge regionale, di determinate zone dall'ambito di applicazione del vincolo paesistico previsto dalla normativa statale - Indebita limitazione della tutela paesistica ed ambientale disposta dal legislatore statale - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori profili.

[Legge regione Piemonte 3 aprile 1989, n. 20, art. 11, lett. a)].

(Cost., artt. 25 e 117).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;

Giudici: prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a), della legge regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di beni culturali, ambientali e paesistici), promossi con due ordinanze del 5 giugno e del 16 ottobre 1992 emesse dal Pretore di Cuneo nei procedimenti penali a carico di Costantino Ferrero e Pietro Franco e di Lucia Bodino ed altri, rispettivamente iscritte ai nn. 656 del registro ordinanze 1992 e 2 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1992 e n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento della Regione Piemonte;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento penale a carico di Costantino Ferrero e Pietro Franco — imputati dei reati previsti e puniti agli artt. 1-*sexies* del decreto-legge n. 312 del 1985, 20 della legge n. 47 del 1985 e 734 del codice penale in relazione all'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, per avere costruito un manufatto a distanza di circa 120 metri dalla sponda sinistra idrografica del torrente Gesso, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza la prescritta autorizzazione regionale — il Pretore di Cuneo, con ordinanza emessa il 5 giugno 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, lettera *a*), della legge regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di beni culturali, ambientali e paesistici).

Il Pretore osserva che, secondo l'art. 82, quinto comma, lettera *c*), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'art. 1 del decreto-legge n. 312 del 1985, sono sottoposti al vincolo paesaggistico, previsto dalla legge n. 1497 del 1939, «i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna», mentre il successivo sesto comma, anch'esso aggiunto dall'art. 1 del decreto-legge n. 312 del 1985, stabilisce che il vincolo paesaggistico *ex lege* non si estende alle zone urbane in senso stretto, anche se astrattamente rientranti nelle previsioni generali del quinto comma. Per zone urbane si devono intendere — oltre ai centri edificati perimetrati e alle zone non ancora edificate, ma destinate ad espansione edilizia, perché comprese in un piano pluriennale di attuazione del piano regolatore generale — le zone A e B dei piani regolatori generali, la cui tipologia è stata definita con il decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968. In base a tale disposizione, la zona A comprende il centro storico; la zona B le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, purché rispondenti a requisiti minimi di densità, fissati nello stesso decreto, dovendo la superficie coperta degli edifici esistenti non essere inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e la densità territoriale essere superiore ad 1,5 mc/mq.

Il giudice *a quo* ritiene che la norma di legge regionale impugnata estenda, in difformità rispetto alla disciplina statale, gli ambiti territoriali non sottoposti al vincolo paesaggistico, essendo ad esso sottratti, oltre alle zone A e B, anche le zone ad esse assimilate, e cioè i centri edificati, i nuclei minori, le aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e quelle di completamento.

Il Pretore motiva la rilevanza della questione, osservando che la zona nella quale gli imputati hanno realizzato la costruzione è qualificata dal vigente piano regolatore generale come area di completamento, come tale compromessa da insediamenti produttivi già esistenti (in misura pari ad un ottavo della superficie fondiaria della zona), ma ancora suscettibile di nuove edificazioni ad integrazioni degli stessi. Essa, pertanto, in base alla legge regionale che assimila alle zone A e B anche quelle produttive di completamento, non sarebbe soggetta al vincolo paesaggistico, che sussiste invece secondo la legge statale, la quale non comprende le aree destinate all'espansione ed al completamento degli insediamenti produttivi e industriali tra quelle incluse nella zona B del decreto ministeriale 2 aprile 1968.

Poiché in base all'art. 2 della legge di conversione n. 431 del 1985 le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto-legge n. 312 del 1985 costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, l'art. 11, lettera *a*), della legge regionale del Piemonte n. 20 del 1989 sarebbe in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in quanto ridefinisce, restringendolo, il campo di applicazione del vincolo paesaggistico disposto dalla legge statale.

La disposizione denunciata violerebbe anche, ad avviso del Pretore di Cuneo, l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, incidendo sul precetto penale contenuto nell'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 312 del 1985, in quanto considera lecita un'attività penalmente sanzionata dalla normativa statale.

2. — Identica questione è stata sollevata dal Pretore di Cuneo con ordinanza emessa il 16 ottobre 1992, nel corso di un procedimento penale a carico di Lucia Bodino ed altri, imputati dei reati di cui agli artt. 113 del codice penale e 1-*sexies* del decreto-legge n. 312 del 1985 e 734 del codice penale.

Anche in questo caso il manufatto era stato edificato ad una distanza inferiore a 150 metri dalla sponda idrografica di un corso d'acqua, iscritto negli elenchi delle acque pubbliche, ma in una zona denominata nel piano regolatore generale del Comune di Vernante «antico nucleo abitativo», quindi sottratta, secondo l'art. 11, lettera *a*), della legge regionale Piemonte n. 20 del 1989, ma non secondo l'art. 82, sesto comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, al vincolo paesaggistico.

3. — Nei due giudizi è intervenuto il Presidente della Giunta della Regione Piemonte, che ha concluso per l'infondatezza della questione, ritenendo la disposizione denunciata conforme alla normativa statale ed ai precetti costituzionali.

La Regione Piemonte ha successivamente depositato una memoria, osservando che l'impianto complessivo della legge regionale n. 20 del 1989 è volto a salvaguardare e promuovere la valorizzazione dei beni culturali e paesistici, nell'esercizio delle funzioni trasferite e delegate dallo Stato.

In particolare l'art. 11, lettera *a*), della legge regionale n. 20 del 1989 tenderebbe a raccordare le previsioni della legge statale alle situazioni determinate in Piemonte dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, sulla tutela e sull'uso del suolo, che aveva dato alle aree da inserire nei piani regolatori definizioni non corrispondenti a quelle delineate nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, sicché rimanevano incluse nelle categorie sottoposte al vincolo paesaggistico zone che di fatto possedevano caratteristiche analoghe a quelle delle zone A e B, come individuate dallo stesso decreto ministeriale.

La Regione ritiene inoltre che la disposizione sottoposta a giudizio di legittimità costituzionale terrebbe conto delle specifiche condizioni delle tradizioni insediative piemontesi, considerando, accanto alle zone residenziali, anche quelle produttive a capacità insediativa esaurita o residua, che fanno parte del tessuto urbano.

Considerato in diritto

1. — Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte all'esame della Corte concernono la determinazione degli ambiti territoriali non sottoposti a vincolo paesaggistico, secondo la disciplina dell'art. 11, lettera *a*), della legge della Regione Piemonte 3 aprile 1989, n. 20, che detta norme in materia di beni culturali, ambientali e paesistici.

La norma denunciata prevede che il vincolo disposto per le categorie di beni indicati dall'art. 82, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'art. 1 del decreto-legge n. 312 del 1985 (tra i quali le sponde dei corsi d'acqua per una fascia di 150 metri ciascuna), non si applica, in conformità a quanto prevede la legge statale, nelle zone territoriali interessate da agglomerati urbani storici o che siano già parzialmente edificate (zone A e B previste dall'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444), nonché — limitatamente alle parti comprese nei piani pluriennali di attuazione — nelle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, nel perimetro del centro abitato. La stessa disposizione prevede inoltre che il vincolo non si applica anche «nelle zone assimilate alle zone «A» e «B» del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residuali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e in quelle di completamento così definite nei Piani Regolatori approvati ai sensi del titolo 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni».

Ad avviso del Pretore di Cuneo l'estensione della sottrazione al vincolo paesistico, disposta dalla norma regionale denunciata, contrasterebbe con gli artt. 117 e 25 della Costituzione, perché comporta una disciplina difforme dai principi fondamentali della legislazione statale, che munisce le zone sottoposte a vincolo di una particolare tutela anche penale (artt. 1-*sexies* del decreto-legge n. 312 del 1985 e 20, lettera *c*, della legge n. 47 del 1985).

2. — I due giudizi, avendo ad oggetto la stessa disposizione legislativa e prospettando identiche questioni, vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. — Le questioni sono fondate.

L'art. 11, lettera *a*), della legge della Regione Piemonte n. 20 del 1989, adottata nell'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato con il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e di quelle delegate dall'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, muta sostanzialmente, estendendolo, l'ambito territoriale delle zone di particolare interesse ambientale sottratte al vincolo paesaggistico previsto dalla legge n. 1497 del 1939, delimitato dall'art. 82, sesto comma, del d.P.R. n. 616 del 1977. Difatti la disposizione censurata, nella parte in cui assimila alle zone territoriali sottratte al vincolo in conformità alla definizione del legislatore statale altre a diverse zone che non presentano necessariamente le medesime caratteristiche o che sono poste al di fuori dei centri edificati perimetrati, limita la tutela paesistica ed ambientale disposta dal legislatore statale con norme dotate di particolare forza vincolante nei confronti della legislazione regionale, in quanto qualificate come norme fondamentali di riforma economico-sociale (art. 2 della legge n. 431 del 1985), ed alle quali è da riconoscere tale natura. La diversa determinazione operata dal legislatore regionale si pone quindi in contrasto con l'art. 117 della Costituzione.

Deve essere pertanto dichiarata, con riferimento a tale parametro di giudizio, rimanendo assorbito ogni altro profilo, l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, lettera *a*), della legge regionale del Piemonte n. 20 del 1989, nella parte in cui prevede che non si applica il vincolo posto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 «nelle zone assimilate alle zone «A» e «B» del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e in quelle di completamento così definiti nei Piani Regolatori approvati ai sensi del titolo III della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a), della legge regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di beni culturali, ambientali e paesistici), limitatamente all'inciso: «nelle zone assimilate alle zone «A» e «B» del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e in quelle di completamento così definiti nei Piani Regolatori approvati ai sensi del titolo III della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0363

N. 111

Sentenza 23-31 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Ineleggibilità a consigliere provinciale dei dipendenti della provincia - Previsione che tale condizione di ineleggibilità cessi solo per effetto delle dimissioni dall'impiego e non anche del collocamento in aspettativa del dipendente, così come stabilito (con sentenza della Corte costituzionale n. 388/1991) per i dipendenti della regione - Violazione del diritto all'accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza - Illegittimità costituzionale parziale - Illegittimità costituzionale, in conseguenza della incostituzionalità della norma suddetta, anche della disposizione che non prevede la cessazione della causa di ineleggibilità a consigliere comunale del dipendente comunale collocato in aspettativa.

(Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 51).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1993 dal Tribunale di Roma nel procedimento elettorale vertente tra Mecci Paolo e Di Fausto Amanto, iscritta al n. 707 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Mecci Paolo;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Udito l'avv. Roberto Ciociola per Mecci Paolo;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 15 ottobre 1993, il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, «nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere provinciale del dipendente provinciale cessi anche con il collocamento in aspettativa».

Il giudice *a quo* premette in fatto che, a seguito del decreto del 31 maggio 1993 con cui il Ministro dell'interno ha rimosso dalla carica un componente del Consiglio provinciale di Roma, con deliberazione del 10 giugno 1993 lo stesso Consiglio ha disposto la surrogazione dell'uscente con Amanto Di Fausto, primo dei non eletti nella stessa lista: questi, per poter presentare la propria candidatura, si era dimesso a suo tempo dall'ufficio di assistente di cattedra, dipendente dell'Amministrazione provinciale, ma in seguito all'esito per lui sfavorevole della consultazione elettorale era stato successivamente riassunto e infine su sua richiesta era stato posto in aspettativa senza assegni, per disposizione della Giunta provinciale dello stesso 10 giugno 1993. Il provvedimento di surrogazione è stato tempestivamente impugnato davanti al Tribunale dal secondo dei non eletti Paolo Mecci.

Ciò posto, il remittente osserva che la questione è rilevante, in quanto non può essere accolta la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo il quale nelle ipotesi di surrogazione non è consentita la rimozione delle condizioni di ineleggibilità in via successiva, essendo questa prevista dall'art. 7 della legge n. 154 del 1981 soltanto per i già eletti e soltanto per ragioni sopravvenute. La fattispecie — non prevista espressamente dalla legge — del potenziale subentrante per il quale dopo le elezioni si verifichi una causa di ineleggibilità è perfettamente analoga a quella dell'eletto che in siffatta condizione venga a trovarsi nel corso del mandato e non può pertanto ritenersi sottoposta alla diversa disciplina della rimozione in via preventiva prescritta invece dall'art. 3 della stessa legge. Legittimamente pertanto il Di Fausto si è avvalso della facoltà di eliminazione «successiva» della causa di ineleggibilità. Né evidentemente rileva che non si sia adottata la procedura prevista dal citato art. 7, in quanto essa si sarebbe risolta in una inutile superfetazione, dato che nello stesso giorno della deliberazione di surrogazione era stato già disposto il collocamento in aspettativa del Di Fausto.

Tuttavia, prosegue il Tribunale, neanche può essere accolta la tesi del resistente, secondo cui in seguito all'emanazione di quest'ultimo provvedimento sarebbe venuta meno la condizione di ineleggibilità in cui egli versava: la disposizione di cui si tratta, infatti, prescrive, a tal fine, che il dipendente cessi dalle funzioni «per dimissioni». La norma è stata bensì dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza 17 ottobre 1991 n. 388, ma soltanto per la «ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale», come il dispositivo testualmente recita, in coerenza con la precisazione — contenuta nella motivazione — che la decisione concerne «la disciplina... sancita per i dipendenti della regione», mentre «esulano dal giudizio *a quo*» quelli della provincia e del comune.

Infine, in ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* osserva che la questione già è stata accolta dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 388 del 1991 con riferimento alle elezioni regionali, riguardo alle quali quelle provinciali non appaiono presentare, sotto il profilo in esame, alcuna specificità che consenta una diversa valutazione.

2. — Si è costituito in giudizio Paolo Mecci, ricorrente nel giudizio *a quo*, il quale conclude per l'infondatezza della questione.

Ritiene la difesa della parte privata che la sentenza n. 388 del 1991 abbia affrontato la questione ora nuovamente rimessa all'esame della Corte, considerando prevalente il profilo concernente il diritto del dipendente che sia chiamato a funzioni pubbliche elettive «... di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro...», nonché ravvisando identità di situazioni del dipendente regionale, provinciale o comunale, rispetto agli altri pubblici funzionari.

Senonché, prosegue la parte privata, il ragionamento della Corte dovrebbe essere riveduto, quantomeno relativamente alla posizione del dipendente provinciale, atteso che questi, essendo incardinato in una struttura a base territoriale (e quindi elettorale) relativamente circoscritta ed inoltre con funzioni tipicamente e meramente amministrative, viene a giovare di una possibilità di condizionamento del voto certamente diversa e più pregnante rispetto a quella ipotizzabile per un altro pubblico funzionario, nonché per lo stesso dipendente regionale.

Considerato in diritto

1. — La questione sollevata dal Tribunale di Roma e sottoposta al vaglio della Corte concerne l'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui prevede che la causa di ineleggibilità del dipendente della provincia a consigliere dello stesso Ente possa essere rimossa soltanto con le dimissioni dall'impiego.

La questione trova il suo antecedente naturale nella sentenza n. 388 del 1991, con la quale questa Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale del citato art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non

prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2.

Il Tribunale remittente si limita a richiamare i medesimi parametri 3 e 51 della Costituzione ed a riferirsi alla sentenza anzidetta, osservando che la questione «è già stata accolta dalla Corte costituzionale con riferimento alle elezioni regionali, riguardo alle quali quelle provinciali non appaiono presentare, sotto il profilo in esame, alcuna specificità che consenta una diversa valutazione».

2. — Potrebbe pertanto apparire sufficiente riportarsi integralmente alla motivazione della pronuncia surriferita per dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma anche nella parte che concerne l'elezione a consigliere provinciale dei dipendenti della provincia, nei medesimi termini già dichiarati per la regione, nel senso cioè che sia sufficiente il collocamento in aspettativa del dipendente per rimuovere la causa di ineleggibilità. Ritiene tuttavia il Collegio che non sia inutile svolgere qualche ulteriore considerazione anche in riferimento alle deduzioni espresse dalla difesa della parte privata.

Afferma quest'ultima che la posizione del dipendente provinciale, «incardinato in una struttura a base territoriale (e quindi elettorale) relativamente circoscritta ed inoltre con funzioni tipicamente amministrative», avrebbe diverse e maggiori possibilità di condizionamento del voto rispetto agli altri pubblici funzionari e allo stesso dipendente regionale. Ma la Corte ha già confutato tale tesi, basata in sostanza sulla vecchia concezione degli enti locali quali mere articolazioni amministrative di uno stato fortemente unitario ed anzi autoritario e accentratore, concezione radicalmente rinnovata dalla Costituzione repubblicana nel senso della rappresentanza generale delle popolazioni (cfr. sentt. nn. 97 e 388 del 1991). Del resto, ove anche dalla diversa natura e dal diverso rilievo costituzionale che province e comuni hanno rispetto alle regioni, si volessero ricavare conseguenze incidenti sul tema in esame, va ribadito quanto è stato affermato nella più volte citata sentenza n. 388 del 1991, essere cioè determinante ai fini della *ratio decidendi* l'argomento offerto dalla lettura del terzo comma dell'art. 51. Il diritto alla conservazione del posto di lavoro per chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive, — la cui portata innovatrice e di grande valore democratico fu sottolineata nei lavori della stessa Assemblea costituente —, sarebbe clamorosamente contraddetto, o peggio ancora vanificato, dall'obbligo della rinuncia al posto quale condizione di eleggibilità di un pubblico dipendente. Siffatto argomento — è fuor di dubbio — vale anche per i dipendenti della provincia.

Per le medesime ragioni, poi, considerata l'identità di natura e di collocazione costituzionale, e quindi la omogeneità di regolamentazione che sul punto deve caratterizzare province e comuni, la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche alla parte della norma che concerne la rimozione della causa di ineleggibilità a consigliere comunale del dipendente del comune.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere provinciale del dipendente provinciale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2;

Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere comunale del dipendente comunale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 173

*Ordinanza emessa l'8 febbraio 1994 dal pretore di Salerno
nel procedimento civile vertente tra Centore Bruno e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di reversibilità a carico dell'I.N.P.S. - Diritto a pensione dei figli superstiti studenti fino al compimento del ventunesimo anno di età, qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequentino l'università - Mancata previsione anche per lo studente universitario «fuori corso», se il tempo del corso legale si sia già compiuto in precedenza, dello slittamento fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, in considerazione dell'analogo slittamento dal diciottesimo al ventunesimo anno prevista per lo studente che frequenti la scuola media - Ingiustificato deteriore trattamento dello studente universitario rispetto allo studente della scuola media.

(Legge 14 aprile 1939, n. 636, art. 13, terzo comma, modificato dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 2).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con atto del 12 febbraio 1993 Centore Bruno espose di essere titolare — *ex art. 13, terzo comma, della legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218* —, in quanto studente universitario, di pensioni di reversibilità contraddistinte con certificati n. 20018158/90 e 20018157/90, la prima con decorrenza gennaio 1986 e la seconda, supplementare, con decorrenza giugno 1987, e lamentò di aver cessato di godere del beneficio di dette prestazioni pensionistiche a decorrere dal 1° dicembre 1988, dacché, a quanto sostenuto dall'I.N.P.S., egli aveva completato il tempo del corso legale di laurea in giurisprudenza di anni quattro, non tenendosi altresì conto del fatto che aveva continuato gli studi, iscrivendosi «fuori corso» e che non aveva compiuto il ventiseiesimo anno di età.

Dichiarò inoltre l'attore che la decisione dell'I.N.P.S. di cessare l'erogazione delle prestazioni dette, per effetto della rigida e restrittiva applicazione della menzionata normativa di cui all'art. 13 della legge n. 636/1939, come modificato dall'art. 2 della legge n. 218/1952, era stata impugnata con esito negativo, per cui si era reso necessario adire questa giustizia. Dedusse a riguardo il Centore che il provvedimento, benché giustificabile sotto l'aspetto legislativo, evidenziava una chiara disparità di trattamento tra soggetti che in base alla stessa legge possono godere di un maggiore beneficio temporale a seconda se siano studenti di scuola media superiore o universitari: i primi, infatti, a prescindere dalla durata del corso degli studi e da eventuali ripetizioni di anni scolastici, possono beneficiare della pensione di reversibilità fino al compimento del ventunesimo anno di età, mentre i secondi possono godere della pensione stessa entro il normale corso di studi, e cioè nella specie per anni quattro, senza la possibilità di alcun slittamento quali «fuori corso».

Instauratosi il contraddittorio, l'I.N.P.S. non si costituì e l'attore, sulla scorta della documentazione prodotta, concluse in via principale per l'accoglimento della domanda con conseguente riconoscimento del permanere del suo diritto alle sopra cennate pensioni di reversibilità ed in via subordinata perché venisse ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della normativa innanzi specificata, con ogni statuizione conseguente del caso. Orbene, osserva questo pretore che, non potendosi accedere alla richiesta principale dell'attore a cagione dell'ineluttabilità della lettura ermeneutica testuale della normativa *de qua* negli stessi sensi divisati dall'I.N.P.S., sussistono nondimeno valide motivazioni adducibili a sostegno della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità prospettata in ricorso e certamente rilevante in causa. È per vero, a parere di questo pretore, non difficilmente ravvisabile una disparità di trattamento tra lo studente universitario, cui è impedito il godimento della prestazione pensionistica di reversibilità per almeno tre anni dopo il completamento del corso di laurea, e quello di scuola media superiore, tenuto conto che quest'ultimo — pur potendo e dovendo conseguire la maturità entro il diciottesimo anno di età — gode di una proroga fino al ventunesimo anno. Potrebbero infatti ravvisarsi, così come correttamente prospetta l'attore, effetti discriminatori sul piano pratico in danno dello studente che termini regolarmente gli studi di scuola superiore, iscrivendosi all'università, come avviene

nella normalità dei casi, intorno al diciannovesimo anno di età, dacché mentre lo studente attardandosi nel licenziarsi dalla scuola media superiore fino al compimento del ventunesimo anno, potrà legittimamente contare, quale studente universitario, sull'erogazione della prestazione pensionistica fino al limite massimo dei ventisei anni, il primo vedrà cessare tale erogazione alcuni anni prima, precisamente al perfezionamento del corso legale di laurea, non potendo godere del trattamento pensionistico, indispensabile al suo sostentamento, proprio nel momento in cui sta per ultimare i suoi studi universitari. Parrebbe a riguardo compromesso, ad avviso di questo pretore, non solo il giuridico principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, ma nel contempo un più generale criterio di logicità e congruenza, posto che la normativa in oggetto verrebbe ad assicurare maggiore tutela allo studente attardatosi a conseguire il diploma di maturità oltre i ventuno anni e poi iscritti all'università — ipotesi in cui la disposizione riconosce al superstite in caso di successiva perdita di entrambi i genitori il trattamento pensionistico di reversibilità sino al compimento del ventiseiesimo anno — che non allo studente che abbia diligentemente completato a diciotto anni il ciclo degli studi superiori e, anch'egli colpito dalla perdita di entrambi i genitori, non riesca, semmai proprio a causa del duplice evento luttuoso, a completare nei tempi ordinari il ciclo degli studi universitari: quest'ultimo si vedrà comunque privare del trattamento pensionistico di reversibilità a soli ventidue anni (18 anni + 4 anni per durata del ciclo di studi universitari), ossia ben quattro anni prima rispetto all'altro caso, in cui per di più il protrarsi ulteriore degli studi medio-superiori meno sembrerebbe essere giustificato per la loro minor complessità rispetto a quelli universitari.

P. Q. M.

Dichiara rilevante in causa e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 13, terzo comma, della legge 14 aprile 1939, n. 636, così come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nella parte in cui non prevede anche per lo studente universitario «fuori corso», avendo egli completato il corso legale degli studi, lo slittamento almeno fino al compimento del ventiseiesimo anno di età del diritto alla pensione di reversibilità, come, invece, previsto per lo studente universitario che abbia conseguito oltre il ventunesimo anno il diploma di scuola media superiore;

Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mandando alla cancelleria per i connessi adempimenti di comunicazione e di pubblicità previsti dalla legge.

Salerno, addì 8 febbraio 1994

Il pretore: NOTARI

Il collaboratore di cancelleria: CONZA

94C0334

N. 174

*Ordinanza emessa il 4 novembre 1993 dal pretore di Bolzano
nel procedimento penale a carico di Oberrauch Anton*

Processo penale - Norme di attuazione dello statuto per il Trentino-Alto Adige - Procedimenti riguardanti cittadini della provincia di Bolzano - Obbligo di usare negli atti processuali la lingua dell'imputato (lingua del processo) - Facoltà, per i difensori di fiducia, di svolgere gli interventi orali diretti alla risoluzione di questioni pregiudiziali o all'illustrazione delle difese innanzi al giudice, nella propria madrelingua, anche se diversa da quella del processo - Mancata estensione di tale possibilità ai difensori di ufficio - Ingiustificata disparità di trattamento - Menomazione della difesa tecnica.

(D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 15, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Ha pronunciato la presente ordinanza di remissione degli atti alla Corte costituzionale del procedimento penale contro Oberrauch Anton, nato il 14 gennaio 1932 a Renon ed imputato del reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, commesso in Renon fino al 9 novembre 1989.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Oberrauch Anton è stato tratto a giudizio innanzi al pretore di Bolzano per l'udienza del 1° luglio 1993 (aggiornata al 15 ottobre 1993) e non essendo comparso ne è stata dichiarata la contumacia.

Conseguentemente si è proceduto nella lingua presunta dell'imputato individuata in base alla notoria appartenenza ad un gruppo linguistico e pertanto in lingua tedesca (art. 15, primo comma, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574).

La difesa dell'imputato è stata affidata al difensore d'ufficio avv. Francesco Coran.

In servizio all'assunzione delle prove il pubblico ministero ha formulato ed illustrato le proprie conclusioni, mentre il difensore d'ufficio, prima di procedere alla formulazione ed illustrazione delle proprie conclusioni, ha sollevato questione di legittimità costituzionale assumendo l'illegittimità della normativa in materie di uso della lingua tedesca nei rapporti con gli uffici giudiziari situati nella provincia di Bolzano nella parte in cui consente ai soli difensori di fiducia — e non anche ai difensori d'ufficio — di madrelingua diversa dalla lingua del processo di svolgere gli interventi orali diretti alla illustrazione della difesa indirizzati al giudice nella lingua italiana o tedesca (art. 15, quinto comma, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574).

Il difensore non ha proceduto alla pronuncia della difesa nel merito, mentre il p.m. — in relazione alla dedotta questione di legittimità costituzionale — ha dichiarato di rimettersi alla decisione dei giudici.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 («norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari») dispone che nel procedimento penale monolingue (italiano o tedesco) gli interventi orali diretti alla risoluzione di questioni pregiudiziali o all'illustrazione delle difese indirizzate al giudice, svolti dai difensori di fiducia di madrelingua diversa dalla lingua del processo, possono essere svolti nella lingua italiana o tedesca (art. 15, quinto comma). Pertanto tale norma limita l'anzidetta facoltà al solo difensore di fiducia e trattandosi di norma eccezionale (in quanto posta in deroga alla regola generale per la quale tutti gli atti processuali vanno posti in essere nella lingua del processo) non può essere applicata in via analogica.

La norma appare in contrasto sia con l'art. 3 sia con l'art. 24 della Costituzione.

Ed invero la *ratio* ispiratrice della norma è sicuramente quella di tutelare nella maniera più ampia l'esercizio del diritto di difesa tecnica con riferimento ai due momenti essenziali dell'attività difensiva è cioè quella della risoluzione di questioni pregiudiziali e quello della difesa finale.

Inoltre il codice di procedura penale diversifica lo *status* del difensore di fiducia da quello del difensore di ufficio solo con riferimento alla fonte del potere difensivo (parte privata o autorità giudiziaria), mentre una volta investito il relativo potere il difensore di ufficio non soffre limitazioni rispetto al difensore di fiducia.

In buona sostanza tale trattamento diversificato di situazioni identiche non risponde ad alcuna giustificazione razionale e menoma l'esercizio del diritto di difesa poiché impone al difensore di ufficio di usare comunque la lingua del processo non consentendogli quella scelta che il difensore di fiducia in vista della effettività ed efficacia dell'intervento difensivo è autorizzato a compiere.

Appare chiaro, infine, che il giudizio penale contro Oberrauch Anton non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di illegittimità costituzionale e che perciò risulta integrato il requisito della rilevanza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alla parte privata ed al procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Bolzano nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

• Bolzano, addì 4 novembre 1993

Il giudice: KLAMMER

N. 175

*Ordinanza emessa il 29 novembre 1993 dal pretore di Milano
nel procedimento civile vertente tra Sedlacek Ingeborg Biseo e l'I.N.P.S.*

Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto ai ratei delle prestazioni pensionistiche - Applicazione a tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione *de qua* - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio e sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 246/1992.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438).
(Cost., artt. 24 e 38).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva contenuta nel verbale di udienza del 23 novembre 1993;

O S S E R V A

L'I.N.P.S. ha eccepito la decadenza di parte attrice dall'azione proposta *ex art. 4* del d.-l. n. 384/1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 dello stesso anno.

Secondo tale norma, infatti, che ha sostituito i commi secondo e terzo dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, opera la decadenza triennale per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, a decorrere:

- a) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto;
- b) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione;
- c) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Ebbene, nella specie è accaduto che al momento di entrata in vigore del decreto citato siffatto termine era appunto già decorso almeno per i diritti maturati per un certo periodo, dato che il ricorso amministrativo in seconda istanza è stato proposto il 26 luglio 1988 e il competente comitato dell'ente non risulta aver provveduto.

D'altra parte non può applicarsi alla specie la deroga prevista dall'ultimo comma dell'art. 4, cit. per i procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso e ancora in corso alla medesima data: siffatti procedimenti, se intesi come amministrativi, erano già esauriti a tale momento; se intesi come giudiziari (il che è preferibile), non erano ancora stati instaurati.

Si pone però il problema della legittimità costituzionale della normativa prima richiamata, naturalmente sotto il profilo del criterio della non manifesta infondatezza. La questione è infatti sicuramente rilevante nel caso in esame.

Ed invero, l'art. 6, primo comma, del d.-l. n. 103/1991, convertito con modificazioni nella legge n. 166 dello stesso anno recita testualmente: «1. I termini previsti dall'art. 47, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dell'insorgenza dei singoli ratei».

E Corte costituzionale 20 maggio 1992, n. 246, Foro it., 1992, I, 2601, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, l'ha interpretata sottolineando che la estinzione ivi prevista colpisce il diritto ai ratei maturati, non quello alla pensione. Del resto, il prevalente e più recente indirizzo ha sostenuto che il termine di cui all'art. 47 cit. aveva semplicemente la funzione di delimitare l'efficacia temporale della condizione di procedibilità della domanda giudiziale: cfr., da ult. Cass. 26 aprile 1993, n. 4864, Dir. e pratica lav., 1993, 1844, (m.).

Con la precedente normativa, quindi, i diritti vantati dalla parte ricorrente non sarebbero estinti, mentre lo sarebbero, si è detto almeno in parte, per effetto dell'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall'istituto. Di qui la rilevanza della questione.

Passando allora all'esame del requisito della non manifesta infondatezza, il pretore ritiene che la nuova disciplina sia in collisione con l'art. 24 della Costituzione. Essa, infatti, si risolve in questo caso nel sacrificio di diritti che sino al giorno della sua entrata in vigore esistevano e potevano essere azionati.

In sostanza, la modifica legislativa, che prevede un regime transitorio limitatissimo (v. *antea*) e non comprendente situazioni come quella in questione — certo peraltro le più numerose — viene a comportare una sorta di espropriazione di diritti patrimoniali, per di più di valenza costituzionale (art. 38, secondo comma, della Costituzione).

Dubbio non manifestamente infondato di costituzionalità si pone quindi anche in riferimento a tale norma.

Diverso, naturalmente, sarebbe stato se la legge avesse stabilito un regime transitorio diverso per le vecchie situazioni, che non solo sopprimesse i diritti, ma ne rendesse non eccessivamente difficoltoso l'esercizio attraverso il giudizio.

In definitiva, il pretore dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 4 del d.-l. n. 384/1982, convertito, con modificazioni, nella legge 438 dello stesso anno, in riferimento agli artt. 24 e 38, secondo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

A norma dell'art. 23 della legge n. 87/1953;

Sospende il presente procedimento;

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, notificarsi il provvedimento alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicarsi lo stesso ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Milano, addì 29 novembre 1993

Il pretore: DE ANGELIS

94C0336

N. 176

Ordinanza emessa il 10 novembre 1993 dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sul ricorso proposto dall'Associazione edilizia di Perugia ed altro contro il comune di Foligno ed altro

Catasto - Ripristino fino al 31 dicembre 1993 del sistema di determinazione delle tariffe d'estimo sulla base del parametro della redditività anziché su quello del valore commerciale così come era previsto dal d.m. 27 settembre 1991, annullato dal t.a.r. Lazio con sentenza n. 1184/1992 - Straripamento del potere legislativo nel campo istituzionalmente riservato al potere giudiziario - Adozione dello strumento del decreto-legge in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva per l'imposizione ai contribuenti, sia pure in via provvisoria, del pagamento di imposte nella misura stabilita con atti amministrativi - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

Tributi in genere - I.C.I. - Determinazione in base al patrimonio immobiliare lordo del contribuente anziché al reddito effettivamente ricavato - Incidenza sui principi di uguaglianza e di capacità contributiva nonché sul diritto di proprietà.

(Legge 24 marzo 1993, n. 75, art. 2, primo comma; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, cap. I; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, primo, secondo e quarto comma; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4).

(Cost., artt. 3, 24, 53, 55, 70, 77, 92, 97, 101, 102, 104, 108 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 401/93 proposto dalla associazione della proprietà edilizia di Perugia e dal sig. Rambotti Francesco rappresentati e difesi dal dott. proc. Maria Teresa Cancellieri ed elettivamente domiciliati in Perugia, via dei Priori n. 84, contro il comune di Foligno, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Salari ed elettivamente domiciliato in Perugia, via Baglioni n. 10 (St. avv. Petrini); e nei confronti del Ministero delle finanze in persona del Ministro *pro-tempore*, per l'annullamento della deliberazione n. 188 adottata dalla giunta comunale di Foligno in data 27 febbraio 1993 avente ad oggetto la determinazione in misura unica dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1993 e successivi, conseguenti provvedimenti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Foligno;

Vista la memoria prodotta dal comune di Foligno a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita, alla pubblica udienza del 10 novembre 1993, la relazione del consigliere Annibale Ferrari e uditi, altresì l'avv. M. T. Cancellieri, per la parte ricorrente, l'avv. Maurizio Salari, per l'amministrazione comunale resistente;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato al comune di Foligno in data 7 maggio 1993, l'Associazione della proprietà edilizia di Perugia ed il sig. Rambotti Francesco hanno impugnato per l'annullamento la delibera di cui all'epigrafe, ritenuta illegittima: 1) per eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione nonché per violazione dell'art. 6, secondo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di determinazione dell'aliquota della nuova imposta comunale sugli immobili; 2) per illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, seconda parte del d.l. 24 novembre 1992, n. 455 (poi riferito all'art. 2, primo comma, della legge 24 marzo 1993, n. 75, di conv. del d.l. n. 16/1993) ed, in via derivata, dell'art. 5, primo, secondo e quarto comma, del d.lgs. n. 504/1992, asseritamente in contrasto con gli artt. 24, 101 e 113 della Costituzione; 3) per illegittimità costituzionale del medesimo art. 2, primo comma, seconda parte, del d.l. 24 novembre 1992, n. 455 (poi riferito all'art. 2, primo comma, della legge 24 marzo 1993, n. 75, di conv. del d.l. n. 16/1993) e, in via derivata dell'art. 5, primo, secondo e quarto comma, del d.lgs. n. 504/1992, asseritamente in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione; 4) per illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 421/1992 e del capo primo del d.lgs. n. 504/1992, istitutiva dell'imposta comunale sugli immobili, asseritamente in contrasto con gli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione.

L'amministrazione comunale intimata si è costituita e resiste. Non si è invece costituita l'amministrazione statale, peraltro non destinataria della notifica del ricorso.

All'udienza del 10 novembre 1993 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. — L'aurea regola dell'economia del giudizio impone a questo collegio una doverosa graduazione logico-giuridica delle dedotte censure, al fine di pervenire ad una pronuncia che valga a soddisfare appieno l'intero *petitum* dedotto nel ricorso.

Ciò premesso, occorre subito rilevare che nel contesto dell'articolato gravame emergono nette due ordini di censure: talune, indirizzate alla demolizione dell'atto deliberativo impugnato, con specifico riguardo al suo oggetto immediato e diretto, che è quello della determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); le altre, indirizzate alla demolizione del medesimo atto deliberativo, con specifico riguardo al suo implicito ma necessario presupposto che è quello della determinazione della base imponibile sulla quale dovrebbe calcolarsi la predetta aliquota per l'anno 1993, in applicazione della disciplina fiscale che ha «legificato» il d.m. 20 gennaio 1990 fino alla nuova revisione degli estimi catastali.

All'apparenza, detto duplice ordine di censure potrebbe suggerire la soluzione di una scissione delle medesime proprio in omaggio alla cennata aurea regola di economia processuale. Sempre all'apparenza, si potrebbe allora pensare di decidere il ricorso sulla base delle sole censure riferite al difetto di motivazione ed alla violazione di legge, entrambe indirizzate alla determinazione dell'aliquota fissata dal comune resistente.

Tutto ciò sarebbe, altresì, favorito dal fatto che il presente ricorso non è stato notificato all'Amministrazione finanziaria.

A ben vedere, peraltro, la soluzione di cui sopra non appare sostanzialmente corretta sotto il profilo giuridico.

Infatti, questo collegio ritiene che nella fattispecie non può essere trascurata l'essenziale correlazione che esiste tra la pretesa di annullamento della delibera comunale, per quanto concerne la determinazione dell'aliquota e la pretesa di annullamento della delibera medesima, per quanto concerne l'asserita illegittimità costituzionale del suo presupposto impositivo derivante da una disciplina di legge.

Tra queste due pretese esiste un rapporto di inscindibilità che non può essere mortificato in questa sede con un'operazione di chirurgia giuridica che comporti la scissione delle due questioni, così come prospettate nel ricorso. Nella sostanza giuridica, infatti, le contestazioni in ordine alla pretesa fiscale impositiva di cui si discute si configurano come un *unicum* che contiene in sé non solo le denunce di illegittimità contro l'aliquota ma anche quelle contro la base imponibile del tributo.

Si può ben dire, in proposito, che aliquota e base imponibile del tributo in questione rappresentano le due facce di una sola medaglia impositiva contestata nel suo complesso sotto diversi profili, primi fra tutti, quelli di illegittimità costituzionale.

Se ciò è vero, come questo tribunale a giusta ragione ritiene, la graduatoria doverosa delle cennate questioni conduce ad assegnare la priorità assoluta alle censure di rilevanza costituzionale, ferma restando ogni ulteriore verifica di merito in ordine a quelle concernenti l'eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, nella determinazione delle aliquote. La predetta verifica è da ritenere peraltro subordinata all'esito del giudizio della Corte costituzionale, in questo caso postulabile d'ufficio.

Infatti, se tale giudizio fosse *in toto* favorevole ai ricorrenti, si verrebbe a determinare una situazione processuale di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ovvero una situazione di cessazione della materia del contendere, entrambe preclusive di un successivo riesame di merito della fattispecie.

2. — Quanto al problema della rilevanza d'ufficio delle dedotte questioni di costituzionalità — nonostante la mancata notifica del ricorso al Ministero delle finanze — appare corretta la soluzione affermativa, atteso che davanti alla Corte costituzionale l'Amministrazione finanziaria avrà la piena facoltà di svolgere tempestivamente le proprie difese, anche se non risulta costituita nell'attuale giudizio.

3. — In ordine poi al problema dell'ammissibilità del predetto giudizio di costituzionalità, va ribadito anzitutto che i ricorrenti — contestando in radice la legittimità costituzionale degli estimi catastali determinati in base alla procedura attivata dal d.m. 20 gennaio 1990 fino alla nuova revisione degli estimi nonché la legittimità costituzionale della stessa imposta comunale sugli immobili — vengono in definitiva a prospettare in via pregiudiziale un *petitum* che di per sé è travolgente rispetto ad ogni altra richiesta concernente l'aliquota, sia pure riferibile a quella minima del 4 per mille in ipotesi applicabile *ex lege*, in mancanza, ovvero a seguito dell'annullamento della delibera impugnata.

Va poi considerato che — in base all'art. 8 della legge n. 1034/1971 ed alla corrispondente norma dell'art. 28 del t.u. n. 1054/1924 — spetta sempre al giudice amministrativo (al di fuori della giurisdizione esclusiva) la cognizione di ogni questione pregiudiziale o incidentale relativa a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.

Di conseguenza, se anche si volesse ritenere (come ipotesi minimale) che la questione principale da decidere nel caso di specie sia soltanto quella relativa alla legittimità o meno della determinazione dell'aliquota comunale dell'I.C.I. (e non anche più correttamente, quella più ampia indiscindibilmente legata alla prima e comprendente la contestata legittimità della determinazione della base imponibile desunta dalla vivificazione *ex lege* di un decreto ministeriale già annullato dal t.a.r. Lazio), bisognerebbe pur sempre ammettere che — almeno in via pregiudiziale ovvero incidentale — questo tribunale sarebbe per ciò stesso competente a conoscere (anche d'ufficio) le dedotte censure di incostituzionalità, allo scopo precipuo di esaminare la rilevanza e la non manifesta infondatezza onde poi devolverle, nell'affermativa, all'attenuazione del giudice delle leggi. In tal modo, infatti, si verrebbe a stimolare quest'ultimo ad emettere una pronuncia di carattere pregiudiziale che certamente produrrebbe effetti rilevanti sul giudizio in questione: o nel senso di limitare la portata alla sola questione sull'aliquota (nel caso di una pronuncia di rigetto), ovvero nel senso di determinare la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse o di cessazione della materia del contendere (nel caso di una sentenza di accoglimento).

In entrambi i casi, quindi, la rilevanza pregiudiziale delle dedotte questioni di costituzionalità appare ampiamente dimostrata e non seriamente contestabile nell'ambito del presente giudizio.

4. — Risolto positivamente il problema della rilevanza delle dedotte censure di incostituzionalità, questo tribunale — facendo proprie tutte le argomentazioni di cui al ricorso — in ordine alla non manifesta infondatezza delle medesime ritiene doveroso sollevare, d'ufficio, le seguenti questioni, alla luce delle norme costituzionali di cui in appresso.

4.1. — Non manifestamente infondata — con esplicito raffronto agli artt. 24, 55 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione — appare anzitutto la dedotta questione concernente l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, seconda parte, della legge 24 marzo 1993, n. 75, ed, in via derivata, dell'art. 5, primo, secondo e quarto comma, del d.lgs. n. 504/1992, per avere il legislatore prevaricato il diritto di difesa dei cittadini (contribuenti) nonché le prerogative del potere giurisdizionale mediante la sanatoria con efficacia retroattiva di una procedura amministrativa illegittima, in presenza di controversie in corso di definizione giudiziale destinate a risolversi con la declaratoria di illegittimità degli estimi catastali determinati in via transitoria in base alle previsioni di cui al d.m. 20 gennaio 1990, già annullato dal giudice amministrativo.

Il legislatore, infatti, ha esplicitamente legittimato il cennato d.m. annullato, conservando in vigore fino alla data del 31 dicembre 1993 e con decorrenza dal 1° gennaio 1992 le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del d.m. medesimo. Con ciò stesso, sono state paralizzate le cennate controversie, prevedendosi, in contropartita, un farraginoso sistema di conguaglio che peraltro richiede una serie di verifiche da effettuarsi in futuro sulla base delle nuove tariffe risultanti dalla revisione generale del catasto edilizio urbano.

4.2. — Neppure manifestamente infondata — con esplicito riguardo agli artt. 3, 55 e segg., 70 e segg. e 97 della Costituzione — appare la dedotta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, seconda parte, della legge 24 marzo 1993, n. 75, e, in via derivata, dell'art. 5, primo, secondo e quarto comma, del d.lgs. n. 504/1992, per avere il legislatore, con la sanatoria di cui sopra, sia pure in via transitoria, prevaricato le prerogative di autotutela della Pubblica amministrazione (mediante la vivificazione legislativa di atti amministrativi illegittimi ed annullati), in presenza di un assetto costituzionale che assegna solo alla Pubblica amministrazione medesima il potere-dovere di riesaminare i propri atti allo scopo di emendarli e di renderli conformi alle leggi.

4.3. — Ancora più pregnante e significativa, sempre sotto il profilo della non manifesta infondatezza, appare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 421/1992 e dell'intero capo primo (artt. 1-18) del d.lgs. n. 504/1992, a raffronto degli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione, per avere il legislatore concepito un'imposta comunale sugli immobili avente marcati caratteri di «patrimonialità» perché basata su valori di redditività dei medesimi assolutamente astratti e rivalutabili sulla base di parametri non pertinenti e comunque non attendibili.

Questi ultimi, infatti, vengono determinati con un sistema di calcolo misto che tiene conto anche dell'effettivo andamento del mercato immobiliare anziché, in via esclusiva, dell'effettivo andamento del mercato locativo (art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. con modificazioni nella legge 24 marzo 1993, n. 75).

Così concepita, l'I.C.I. viene a costituire un tributo che grava sul patrimonio immobiliare lordo del contribuente anziché sul reddito effettivamente retraibile dal medesimo, in aperta violazione degli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione.

4.4. — Avuto riguardo all'art. 3 della Costituzione occorre rilevare che tale imposta, illegittimamente, discrimina i contribuenti, a seconda che siano o meno proprietari di immobili, senza con ciò tener conto di altre possibili espressioni di ricchezza e, quindi, di altre possibili fonti di capacità contributiva.

Se poi si considera l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, emerge chiaro che la stessa imposta — non attribuendo rilievo significativo agli oneri ed alle passività che gravano sul cennato patrimonio immobiliare — illegittimamente si attesta sullo stesso piano degli istituti ablatori, con l'ulteriore aggravante, appunto, che la relativa disciplina non concede ristoro alcuno in termini di componenti negativi del reddito tassabile.

La medesima imposta tradisce, infine, il principio della capacità contributiva, di cui all'art. 53 della Costituzione, squilibrando la stessa capacità di contribuzione a tutto danno del contribuente proprietario di immobili, senza considerazione alcuna in ordine alla pressione tributaria specifica che già opprime tali cespiti rispetto ad altri esentati da tributi diretti.

A tal proposito non può sottacersi che la disciplina dell'I.C.I. prevede la tassazione con aliquota a misura unica, applicabile sulla medesima base imponibile già gravata dall'aliquota progressiva dell'Irpef ovvero dall'aliquota proporzionale dell'Irpeg, senza alcun beneficio di detrazione dall'Irpef (ovvero dall'Irpeg) medesima, così come previsto per la corrispondente Ilor.

4.5. — Quanto sopra detto non risulta affatto sminuito nella sua essenziale rilevanza e non manifesta infondatezza dalle previsioni dell'ultima disciplina di cui al d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75. Invero — come pure è stato evidenziato nell'ordinanza n. 628 emessa in data 4 agosto 1993 dalla commissione tributaria di primo grado di Piacenza e nell'ordinanza n. 656 emessa in data 13 maggio 1993 dalla commissione tributaria di secondo grado di Venezia, entrambe trasmesse all'attenzione della Corte costituzionale — tale nuova disciplina (intervenuta dopo la mancata conversione di numerosi decreti-legge) ha inteso comunque dar corso all'imposizione sulle rendite immobiliari (con forzature di scelta anche nei confronti del libero dibattito parlamentare), secondo criteri volti ad incidere sul patrimonio dei proprietari, sanando altresì l'attività di prelievo fiscale nel frattempo operata anche per quanto attiene all'imposta straordinaria sugli immobili (I.S.I.).

Nelle cennate ordinanze è stato appunto ribadito che, — così illegittimamente legiferando, anche in violazione degli artt. 70, 77, 101, 102, 104 e segg. della Costituzione — il Governo ha ancora una volta violato il principio della divisione dei poteri, da un lato, precludendo le libere scelte che potevano scaturire da un ordinario dibattito parlamentare su un disegno o su un progetto di legge e, dall'altro, disattendendo la più volte ricordata pronuncia del t.a.r. Lazio, concernente l'annullamento del d.m. 20 gennaio 1990.

5. — Tutte le argomentazioni di cui sopra, poste a suffragio della non manifesta infondatezza delle dedotte questioni di costituzionalità, prospettate d'ufficio nella presente ordinanza, inducono questo tribunale ad una doverosa pausa procedurale, in attesa del vaglio di costituzionalità sulle medesime.

Per l'effetto, si dovrà sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953 e rimettere gli atti all'esame della Corte costituzionale, affinché si pronunci sulla compatibilità costituzionale delle suindicate norme (art. 2, primo comma, della legge 24 marzo 1993, n. 75, e in via derivata, dell'art. 5, primo, secondo e quarto comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e cap. I del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; con specifico riguardo agli artt. 3, 24, 53, 55, 70, 77, 92, 97, 101, 102, 104, 108 e 113 della Costituzione, nei termini precisati in motivazione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara d'ufficio rilevanti e non manifestamente infondate, ai fini del decidere, le questioni di legittimità costituzionale come sopra prospettate in ordine agli artt. 2, primo comma, della legge 24 marzo 1993, n. 75, e, in via derivata, dell'art. 5, primo, secondo, e quarto comma n. 504, del d.lgs. 30 dicembre 1992; art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e cap. I del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504; in relazione agli articoli 3, 24, 53, 55, 70, 77, 92, 97, 101, 102, 104, 108 e 113 della Costituzione, nei termini precisati in motivazione;

Sospende ogni ulteriore pronuncia sul ricorso in epigrafe;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata alla parte ricorrente, al comune di Foligno resistente, nonché al Ministero delle finanze ed al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata altresì ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 10 novembre 1993.

Il presidente: MOLLIKA

Il consigliere, estensore: FERRARI

Il consigliere: MIGLIOZZI

94C0337

N. 177

Ordinanza emessa il 14 giugno 1993 (pervenuta il 15 marzo 1994) dal tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Guido Carmela e il Monte dei Paschi di Siena, concessionario del servizio di riscossione dei tributi della provincia di Lecce, ambito A, ed altro.

Riscossione delle imposte - Esecuzione mobiliare - Opposizione del coniuge del debitore - Legittimazione - Necessità che i mobili pignorati nella casa del debitore siano costituiti in dote con atto anteriore alla dichiarazione annuale e alla notifica di accertamento - Esclusione per quelli pervenuti per donazione - Prospettata disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti, nonché nei confronti dello stesso coniuge comproprietario di immobile pignorato - Lesione dei principi del diritto ad agire in giudizio a tutela dei propri diritti, di libertà dell'iniziativa economica e di tutela del risparmio.

[D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma, lett. b)].

(Cost., artt. 3, 24, 31, 41 e 47).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 2264/91 del ruolo generale A. C. promossa da Guido Carmela da Lecce, rappresentata e difesa dal dott. proc. Marcello Pascali, mandato in atti, attrice, contro il Monte dei Paschi di Siena, concessionario del servizio di riscossione dei tributi della provincia di Lecce, ambito A, difeso dall'avv. Alfredo Lapiello, rappresentato dall'avv. Sivestro Biasco, mandato in atti, convenuto, nonché il fall. Goffredo Giovanni, debitore.

FATTO

Con ricorso del 15 marzo 1991 Guido Maria proponeva opposizione avverso la esecuzione posta in essere dalla esattoria comunale di Lecce in danno del marito Goffredo Giovanni. Esponeva che in data 29 novembre 1990 al marito, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della «Salento Infissi S.p.a.», era stata notificata una cartella di pagamento per L. 19.721.812, dovute a titolo di soprattassa e pene pecuniarie ex art. 98 del d.P.R. n. 602/1973 ed iscritte a ruolo nel 1990, mentre in data 13 febbraio 1991 gli veniva notificato avviso di mora per L. 21.879.160, comprensive dell'importo appena citato e di interessi e diritti; che in data 26 febbraio 1991 l'esattoria del comune di Lecce procedeva a pignoramento mobiliare in danno del Goffredo e quindi nella casa di abitazione coniugale, per cui venivano staggiti, tra gli altri, anche dei mobili che la ricorrente aveva ricevuto dalla propria madre De Filippi Teresa con atto di donazione per notar Di Pietro del 21 ottobre 1983.

Assumeva pertanto la illegittimità della esecuzione nella parte in cui aveva per oggetto i beni suddetti che la stessa amministrazione fallimentare (il Goffredo era stato intanto dichiarato fallito con sentenza 23 dicembre 1986 del tribunale di Lecce) aveva ritenuto non acquisibili alla massa, chiedendone altresì la immediata sospensione.

Si costituiva il servizio riscossione tributi, concessione della provincia di Lecce, ambito A, concessionario Monte dei Paschi di Siena, ed assumeva la improponibilità, *rectius* inammissibilità, della opposizione ex art. 52, secondo comma, lett. b), del d.P.R. n. 602/1973.

Il pretore, rilevata la improponibilità della opposizione e disattesa pertanto anche la richiesta di sospensione della esecutorietà, rimetteva le parti davanti al tribunale competente per materia.

Riassumeva il giudizio Guido Carmela e spiegava opposizione ex art. 619 del c.p.c. avverso l'esattoria procedente riproponendo tutte le istanze e conclusioni già sottoposte al pretore.

L'esattoria, pure costituitasi, reiterava le proprie conclusioni.

La causa, al termine della istruzione, veniva rimessa al collegio ed all'udienza del 3 maggio 1993 è passata in decisione.

DIRITTO

Il collegio ritiene che costituisca ostacolo all'accoglimento della domanda, volta alla declaratoria di illegittimità della esecuzione mobiliare nei confronti dei beni di proprietà della opponente Guido Carmela, perché pervenute in virtù di donazione per notar Di Pietro del 21 ottobre 1983, quanto previsto dall'art. 52, secondo comma, lett. b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Rileva il collegio che emerge il sospetto di incostituzionalità della predetta norma, con riferimento agli artt. 3, 24, 31, 41 e 47 della Costituzione.

Il citato articolo infatti, dopo aver previsto la proponibilità della opposizione di terzi purché entro la data fissata per il primo incanto, statuisce poi, alla lett. b) del secondo comma, che tale opposizione non può essere proposta «dal coniuge e dai parenti e affini fino al terzo grado del contribuente o dei co-obbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del co-obbligato, sempreché non si tratti di beni costituiti in dote con atto anteriore alla presentazione della dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta».

Il collegio reputa perciò rilevante — la domanda risulterebbe infatti ammissibile solo nella ipotesi di dichiarata incostituzionalità della norma —, oltre che non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale della norma in parola, che pertanto solleva di ufficio.

L'art. 52, secondo comma, lett. b), del d.P.R. n. 602/1973, fa salvo il diritto del coniuge di proporre opposizione solo nel caso in cui la presunzione, che è *iuris tantum*, di appartenenza al debitore dei beni pignorati e rinvenuti nella casa di abitazione dello stesso, sia superata in virtù di atto di costituzione in dote anteriore alla presentazione della dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta.

Elimina cioè la possibilità per il coniuge di far valere un titolo diverso dall'atto di costituzione in dote, quale per esempio un atto di donazione, che invece è stato riconosciuto atto valido in tal senso da copiosa giurisprudenza per altri soggetti, pure conviventi.

Si sottolinea pertanto innanzi tutto l'anacronismo della norma contenuta nell'art. 52 in esame, oltre che la manifesta illogicità della stessa in un contesto legislativo, quale quello attuale, in cui è stato eliminato l'istituto della dote; la mancanza di raccordo tra riforma fiscale e riforma del diritto di famiglia; la conseguente mancanza di ragionevolezza di una statuizione siffatta, in virtù della quale non può trovarsi giustificazione alcuna alla disparità di trattamento dei cittadini in tal modo realizzata.

Nel previgente atteggiarsi dei rapporti patrimoniali tra coniugi, la dote, pur costituita *ad onera matrimonii ferenda*, poteva sottrarsi ad aggressioni esterne essendo concesso alla moglie di richiederne la separazione in caso di pericolo di perdita, o di timore che, per gli affari del marito, i beni di lui non fossero sufficienti a soddisfare i diritti dei creditori, o che i frutti fossero stati distratti dalla loro destinazione. Quest'ultima ipotesi fornisce appunto la esatta chiave di lettura dell'ultima parte dell'art. 52 del d.P.R. n. 602/1973.

Orbene, nell'attuale quadro legislativo in materia l'eliminazione dell'istituto in questione, il privilegio accordato al regime legale di comunione dei beni, non consentono di rinvenire alcun altro istituto che, assimilabile al primo, permetta al coniuge di proporre opposizione. Né si vede ragione alcuna per cui, laddove tale facoltà veniva concessa in favore di un compendio di beni comunque vincolati a soddisfare le necessità della vita matrimoniale, la stessa opportunità non debba esser data a tutela di beni che è provato appartengono al singolo coniuge, cui nessun vincolo di destinazione è stato imposto, e che, come nel caso di specie, sono pervenuti a titolo gratuito e pertanto per nulla possono aver inciso sul bilancio familiare complessivamente inteso (il caso che ne occupa vede i coniugi contrarre matrimonio in data 13 gennaio 1984 ed optare per il regime di separazione dei beni; i mobili *de quibus* sono pervenuti alla moglie con atto di donazione per notar Di Pietro in data 21 ottobre 1983).

Emerge allora palese il contrasto dell'art. 52 con gli artt. 3, 24, 31, 41 e 47 della Costituzione.

Di palmare evidenza la violazione del principio di uguaglianza sostanziale e processuale.

Il coniuge proprietario di beni mobili è infatti ingiustamente discriminato rispetto agli altri soggetti che possono far valere il loro diritto di proprietà grazie alla produzione in giudizio di opposizione alla esecuzione di atti diversi da quello di costituzione di dote; ma anche nei confronti dello stesso coniuge comproprietario di immobile pignorato nella esecuzione esattoriale di cui al d.P.R. 29 luglio 1973, n. 602, che, quando non sia co-obbligato, è legittimato a proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione stessa, ai sensi dell'art. 619 del c.p.c., nel caso in cui il pignoramento sia avvenuto senza tener conto che il bene gli appartiene pro-quota (in tal senso Cassazione sezione unite, sentenza n. 6662 del 2 giugno 1992).

Ma oltre a quanto sin qui argomentato in ordine alla detta disparità, già di per sé di estrema rilevanza, non appare di poco momento un'altra considerazione: il predetto mancato coordinamento tra due corpi di nome eterogenee, ma intersecantesi nei loro effetti, si presta a poco edificanti manovre volte ad eludere la vigente normativa. In un contesto sociale in cui indubbiamente il matrimonio non rappresenta più l'unica forma di convivenza legalmente e socialmente riconosciuta — si pensi a tutto il travaglio giurisprudenziale in materia di famiglia di fatto —, la norma di cui oggi si contesta la legittimità costituzionale potrebbe tradursi in un larvato e sottile incentivo a forme di aggregazione sempre più lontane da quella famiglia che, «società naturale fondata sul matrimonio», è dalla stessa Carta costituzionale riconosciuta e garantita. L'art. 52 del d.P.R. n. 602/1973, inoltre, palesemente ribalta una impostazione di favore verso la famiglia esplicitata nell'art. 31 della Costituzione, dove si parla di agevolazioni con misure economiche e provvidenze in favore della formazione della famiglia.

Risulta altresì violato il principio secondo cui tutti possono agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. Principio frustrato nel momento in cui si elimina a monte la possibilità di adire l'organo giurisdizionale a tutela, peraltro, del proprio diritto di proprietà privata, pure esso riconosciuto e garantito dalla Costituzione e limitabile solo allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

Sicuramente non può legittimarsi una tale assoluta discrezionalità del legislatore nel valutare la diversità tra le molteplici situazioni verificabili nella concreta realtà, in difetto di ogni ragione giustificativa della predetta diversità.

Non solo, sancisce la Costituzione, all'art. 41, che l'iniziativa economica privata è libera. Indubbiamente costituisce esercizio di tale libertà anche la scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni tra i coniugi e con esso della regolamentazione dei propri rapporti ed interessi patrimoniali. La Costituzione enuncia tale libertà, prendendo atto della sottostante realtà preoccupandosi soltanto di modellarla e modificarla sì da render possibile il raggiungimento di determinati fini, tra cui l'utilità sociale; ove si consideri che l'elemento umano e la sua tutela emergono prepotenti da ogni articolo della Carta, sia singolarmente intesi che con riferimenti alle «formazioni sociali ove si svolge ... la personalità», altrettanto evidente sarà come l'obiettivo di tutela delle società intermedie e, tra queste, della famiglia, sia considerato primario e meriti perciò particolare attenzione anche della legislazione ordinaria il che non è per la norma di cui oggi ci occupiamo.

Ed ancora, sempre nell'ambito di quelle che possiamo considerare *lato sensu* libertà economiche, viene in considerazione la tutela e garanzia del risparmio in tutte le sue forme, ivi compresa la scelta politica di favorire l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione. Indubbiamente tale principio, così ampiamente affermato (art. 47 della Costituzione), risulterebbe svilito di ogni contenuto ove si permettesse con tanta facilità che beni frutto del risparmio proprio ed altrui venissero aggrediti in nome di sovraordinate esigenze legate alla spesa pubblica, cui

indubbiamente tutti hanno il dovere di contribuire, ma in ragione delle proprie capacità economiche e secondo criteri di progressività. La norma ad avviso di questo collegio censurabile invece, impedendo il ricorso a qualsivoglia mezzo a tutela di un qualificato tipo di proprietà — quella individuale di beni mobili comunque pervenuti al coniuge del soggetto passivo di una esecuzione esattoriale —, permette tali aggressioni in virtù di una logica perversa o, più probabilmente, di una assoluta mancanza di logica attesa la già evidenziata carenza di coordinamento tra corpi normativi.

Pur riconoscendo pertanto la discrezionalità del legislatore non si ritiene accettabile una siffatta mancanza di coerenza logico-sistemica, che si traduce in palese disuguaglianza tra privati cittadini.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificata dalla legge 18 marzo 1958, n. 265;

Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza;

Solleva di ufficio questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24, 31, 41 e 47 della Costituzione, dell'art. 52, secondo comma, lett. b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui dispone che l'opposizione ex art. 619 del c.p.c. possa essere proposta, avverso l'esecuzione esattoriale, dal coniuge soltanto nel caso in cui «si tratti di beni costituiti in dote con atto anteriore alla presentazione della dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta»;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato;

Sospende il giudizio sino alla decisione della Corte costituzionale.

Lecce, addì 14 giugno 1993

Il presidente: TERZI

Il giudice estensore: VERGINE

94C0338

N. 178

Ordinanza emessa il 10 luglio 1990 (pervenuta il 15 marzo 1994) dal tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Laudisa Osvaldo e la S.p.a. Credito Romagnolo (incorporante la S.p.a. Banca Venturi)

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Pensioni di pubblici dipendenti - Pignorabilità sino ad un quinto per ogni credito - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto ai dipendenti in costanza di rapporto.

[D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, primo comma, n. 3; legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 2, terzo comma, lett. c)].
(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato in camera di consiglio la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 3086/88 del ruolo generale A.C. promossa da Laudisa Osvaldo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Natrella, mandato in atti, opponente, contro il Credito romagnolo S.p.a. (incorporante per fusione la Banca Venturi S.p.a.) con sede in Bologna, in persona dei suoi legali rappresentanti, rappresentata e difesa dall'avv. Oronzo Manca, mandato in atti, opposta.

Va premesso:

a) con atto del 16 settembre 1988 la Banca Venturi S.p.a. (di poi incorporata dal Credito romagnolo S.p.a.) pignorava fino alla concorrenza di un quinto le somme che la direzione provinciale del Tesoro di Lecce eroga a titolo di pensione e indennità integrativa speciale a Osvaldo Laudisa ex dipendente dell'amministrazione statale (posizione pensionistica n. 13571659);

b) con ricorso al pretore di Lecce il Laudisa ha proposto opposizione deducendo l'impignorabilità assoluta di quegli emolumenti, non ricorrendo alcuna delle eccezioni di legge;

c) sospesa l'espropriazione presso terzi, il pretore adito ha rimesso le parti davanti a questo tribunale, competente *ratione valoris*;

d) riassunta tempestivamente l'opposizione, instauratosi regolare contraddittorio e precisate dalle parti le conclusioni come in atti riportate, all'udienza del 19 giugno 1990 il collegio ha riservato la causa in decisione.

Tanto premesso, il collegio ritiene non infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui oltre che regolano i limiti di pignorabilità delle somme a titolo di pensione e di indennità integrativa speciale erogata dallo Stato ai suoi *ex* dipendenti.

Come rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 878 del 26 luglio 1988 il principio dell'impignorabilità, salvo tassative eccezioni, delle retribuzioni dei pubblici dipendenti fu posto in origine non a tutela di questi ultimi ma del buon funzionamento dei servizi pubblici, massime di quelli svolti dallo Stato. Successivamente quel regime è stato di volta in volta esteso fino a ricomprendere fattispecie e soggetti nettamente diversi tra loro, sicché non è più rinvenibile la sua *ratio* unitaria nell'esigenza di garantire il buon andamento degli uffici della pubblica amministrazione. Da qui, ha concluso il giudice delle leggi, la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Poiché la q.l.c. era sollevata in relazione alle retribuzioni maturate in costanza di rapporto, la Corte costituzionale ha pronunciato nei limiti della sua rilevanza.

In quella sentenza, però, la Corte ha rilevato come non fosse ormai più sostenibile ritenere quella normativa dettata per la tutela di finalità di pubblico interesse tenuto conto che la stessa riguardava anche i pensionati «in ordine ai quali certamente non si pone il problema di garantire la funzionalità della pubblica amministrazione».

Con uguale motivazione ed espressamente richiamandosi alla citata sentenza n. 878/1988 la Corte con altra del 9 marzo 1990, n. 115, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. *d*), della legge 27 maggio 1959, n. 324, in materia di impignorabilità dell'indennità integrativa speciale erogata in pendenza di rapporto ai dipendenti dello Stato.

Non ignora il Collegio che con ordinanza 21 aprile 1989, n. 231, la Corte ha dichiarato infondata la q.l.c. della normativa *de qua* in relazione al trattamento erogato agli *ex* dipendenti statali sollevata però sotto il profilo della differenza di trattamento rispetto alle pensioni dei dipendenti privati.

Ciò posto, reputa il tribunale, richiamandosi e prestando convinta adesione alle motivazioni che sottendono la citata sentenza n. 878/1988, che una disparità di trattamento costituzionalmente illegittima *ex art.* 3 della Costituzione si ponga ora, a seguito dei menzionati interventi ablatori del giudice delle leggi, tra la normativa che regola la pignorabilità degli emolumenti (sotto qualsiasi denominazione) erogati dallo Stato ai dipendenti in costanza di rapporto e quella relativa ai pensionati *ex* dipendenti statali.

Come anche osservato dal patrocinio del Credito romagnolo e come è ormai *jus receptum* il trattamento ordinario di pensione accordato agli *ex* dipendenti pubblici (compresi gli statali) non è più un sussidio di grazia elargito dal principe per assicurare all'*ex* dipendente, privato degli emolumenti propri del rapporto d'impiego, i mezzi minimi di sussistenza, ma si configura come una vera e propria retribuzione differita, rispetto alla quale l'*ex* dipendente vanta una posizione di diritto soggettivo perfetto, e che non ha più il fine esclusivo (o prevalente) di assicurare la mera sopravvivenza ancorata com'è, ad esempio, all'andamento delle retribuzioni dei dipendenti in servizio.

Quindi il trattamento economico che lo Stato eroga ai dipendenti in costanza di rapporto e agli *ex* dipendenti in quiescenza non è più fissato in funzione dei bisogni essenziali di questi ultimi, ma viene ritenuto in relazione al loro grado e alle loro posizioni (attuali ovvero svolte prima del collocamento a riposo), alle possibilità delle pubbliche finanze e in comparazione con i parametri adottati nel settore del lavoro privato.

In sostanza, e fatte salve le attribuzioni di particolari indennità correlate strettamente alla attualità del rapporto di lavoro, il nucleo di base della retribuzione (stipendio e i.i.s. ai dipendenti in servizio: pensione e i.i.s. a quelli in quiescenza) risponde ad una medesima *ratio*, consistente nell'attribuzione patrimoniale attuale o differita correlata alla prestazione lavorativa. Di conseguenza una diversità di trattamento del regime di pignorabilità basata esclusivamente sullo *status* di dipendente in servizio o di *ex* dipendente cessato dal rapporto di impiego non appare razionalmente giustificata.

Dubita perciò il tribunale della legittimità costituzionale *ex art.* 3 della Costituzione della normativa *de qua*. La rilevanza della questione ai fini del giudizio di merito che ne occupa risulta *de plano*.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui prevede la pignorabilità e la sequestrabilità delle pensioni corrisposte dallo Stato, fino a concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti dei suoi ex dipendenti e dell'art. 2, terzo comma, lett. c), della legge 27 maggio 1959, n. 324, nella parte in cui non prevede la pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità dell'indennità integrativa speciale istituita al primo comma, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato verso gli ex dipendenti dello Stato per ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla normativa in materia vigente per i dipendenti dello Stato in costanza di rapporto;

Sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Lecce, addì 7 luglio 1990

Il presidente: ANGELELLI

94C0339

N. 179

*Ordinanza emessa il 15 novembre 1993 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Catroppa Dante*

Mafia - Misure di prevenzione - Soggiorno cautelare - Attribuzione al procuratore nazionale antimafia del potere di imporlo ove abbia motivo di ritenere la possibile commissione di delitti - Ritenuto riconoscimento al procuratore nazionale antimafia di eccessiva discrezionalità a causa della mancata indicazione di specifiche ipotesi per l'adozione della misura - Prospettata violazione dei principi di libertà personale e di legalità.

Mafia - Misure di prevenzione - Soggiorno cautelare disposto dal procuratore nazionale antimafia - Procedura per il riesame - Previsione della procedura c.d. *de plano* in assenza di contraddittorio con l'interessato - Attribuzione della competenza sul giudizio di riesame in via esclusiva al g.i.p. presso il tribunale di Roma - Lamentata violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, e del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 25-*quater*, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 13, 24 e 25).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Catroppa Dante, nato a Brancaleone il 26 maggio 1956 avverso l'ordinanza 26 aprile 1993 del g.i.p. del tribunale di Roma in sede di riesame del decreto 5 aprile 1993 del procuratore nazionale antimafia;

Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Genesio;

Lette le conclusioni del p.m., il quale chiede dichiararsi manifestamente infondate le proposte questioni di costituzionalità e respingersi il ricorso con condanna alle spese;

Rilevato che: Catroppa Dante ricorre contro l'ordinanza in data 26 aprile 1993 del g.i.p. del tribunale di Roma, che in sede di riesame ha confermato il decreto 5 aprile 1993 del procuratore nazionale antimafia con cui è stato imposto ad esso ricorrente il soggiorno cautelare ai sensi dell'art. 25-*quater* del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356.

Il ricorrente eccepisce anzitutto l'incostituzionalità della norma anzidetta sotto il profilo della illegittima limitazione della libertà personale (art. 13, secondo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione) e sotto quello della lesione del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

La questione è senza dubbio rilevante ai fini della definizione del giudizio, avendo ad oggetto la norma in forza della quale è stata applicata al ricorrente la misura di prevenzione di cui esso si duole.

La questione è anche non manifestamente infondata. L'art. 25-*quater* del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, attribuisce al procuratore nazionale antimafia il potere di «disporre il soggiorno cautelare di coloro nei cui confronti abbia motivo di ritenere che si accingano a compiere taluno dei delitti indicati nell'art. 275, terzo comma, del codice di procedura penale avvalendosi delle condizioni previste nell'art. 416-*bis* del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni indicate nel medesimo articolo 416-*bis*» (primo comma). Lo stesso articolo stabilisce (quinto comma) che, entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento, l'interessato può proporre richiesta di riesame al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, il quale provvede nei dieci giorni successivi alla ricezione della richiesta, «sentito il procuratore nazionale antimafia il quale trasmette senza ritardo gli elementi su cui si fonda il decreto». Contro la decisione del giudice è ammesso il ricorso per cassazione. Peraltro «la richiesta di riesame e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del decreto».

La problematica delle misure di prevenzione è stata già più volte affrontata dalla Corte costituzionale in rapporto alle norme di cui agli artt. 157, primo comma, e 164-176 del t.u.l.p.s., all'art. 1, n. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché all'art. 18, n. 1, della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Nella lunga serie di pronunce, con l'affermazione della legittimità costituzionale di «un sistema di misure di prevenzione dei fatti illeciti», a difesa «dell'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti fra i cittadini», risultano consolidati alcuni importanti principi, quali l'obbligo della garanzia giurisdizionale per ogni provvedimento limitativo della libertà personale e il netto rifiuto del sospetto come presupposto per l'applicazione di siffatti provvedimenti, in tanto legittimi in quanto motivati da fatti specifici: norme costituzionali di riferimento, gli artt. 13, 16 e 25, terzo comma (stante il riconoscimento parallelismo, per i dedotti profili, fra misure di prevenzione e misure di sicurezza) della Costituzione.

Tale posizione, enunciata già con la sentenza n. 2/1956, fu riaffermata nella successiva sentenza n. 11 del medesimo anno argomentandosi che «il grave problema di assicurare il temperamento tra le due fondamentali esigenze di non frapporre ostacoli all'attività di prevenzione dei reati e di garantire il rispetto degli inviolabili diritti della persona umana, appare ... risolto attraverso il riconoscimento dei tradizionali diritti di *habeas corpus* nell'ambito del principio di stretta legalità», così che «in nessun caso l'uomo potrà essere privato o limitato nella sua libertà (personale) se questa privazione o restrizione non risulti astrattamente prevista dalla legge, se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato, se non vi sia un provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne dia le ragioni».

Più specificamente, nella motivazione della sentenza n. 23/1964, che ebbe a dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, si dava atto che «nella descrizione delle fattispecie (di prevenzione) il legislatore debba normalmente procedere con criteri diversi da quelli con cui procede nella determinazione degli elementi costitutivi di una figura criminosa, e possa far riferimento anche a elementi presuntivi, corrispondenti, però, sempre a comportamenti obiettivamente identificabili». Con specifico riguardo ai nn. 2, 3 e 4 della norma impugnata la Corte escludeva quindi che «le misure di prevenzione possano essere adottate sul fondamento di semplici sospetti», richiedendosi invece «una oggettiva valutazione di fatti ... che siano manifestazione concreta» della proclività delinquenziale del soggetto «e che siano stati accertati in modo da escludere valutazioni puramente soggettive e incontrollabili da parte di chi promuove o applica le misure di prevenzione».

Nella più recente sentenza n. 177/1980 la Corte ha ribadito che «la legittimità costituzionale delle misure di prevenzione — in quanto limitative, a diversi gradi, della libertà personale — è necessariamente subordinata all'osservanza del principio di legalità e all'esistenza della garanzia giurisdizionale: requisiti, questi, «ugualmente essenziali ed intimamente connessi, perché la mancanza dell'uno vanifica l'altro, rendendolo meramente illusorio». In particolare, secondo le parole della Corte, «il principio di legalità in materia di prevenzione implica che l'applicazione della misura, ancorché legata, nella maggioranza dei casi, ad un giudizio prognostico, trovi il presupposto necessario in "fattispecie di pericolosità" previste — descritte — dalla legge: fattispecie destinate a costituire il parametro dell'accertamento giudiziale e, insieme, il fondamento di una prognosi di pericolosità, che solo su questa base può dirsi legalmente fondata». D'altra parte, «l'intervento del giudice (e la presenza della difesa, la cui necessità è stata affermata senza riserve) nel procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione non avrebbe significato sostanziale (o ne avrebbe uno pericolosamente distorto la funzione giurisdizionale nel campo della libertà personale) se non fosse preordinato a garantire, nel contraddittorio delle parti, l'accertamento di fattispecie legali predeterminate». Su questa base, la Corte ha dichiarato incostituzionale la norma dell'art. 1, n. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui elencava, fra i soggetti passibili di misure di prevenzione «coloro che, per la manifestazione cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere», poiché la formula legale non svolge ... la funzione di una autentica fattispecie, di individuazione, cioè, di «casi» (come vogliono sia l'art. 13 che l'art. 25, terzo comma, della Costituzione), ma offre agli operatori uno spazio di incontrollabile discrezionalità. Ha ritenuto invece legittima la norma dell'art. 18, n. 1, della legge 22 maggio 1975, n. 152, che prevede la sottoposizione a misure di prevenzione di «coloro che ... pongono in essere atti preparatori obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati» ivi elencati tassativamente, poiché «l'atto preparatorio consiste in una manifestazione esterna» di rilevanza obiettiva, per cui sufficientemente determinata ne risulta la fattispecie di pericolosità.

In coerenza con le suindicate decisioni non può non prospettarsi la incostituzionalità del citato art. 25-*quater* del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, sotto vari profili anche non specificamente dedotti dal ricorrente.

Anzitutto quello inerente al principio di legalità, incorporato negli artt. 13, primo e secondo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione, in quanto la formula legale «coloro nei cui confronti (il procuratore nazionale antimafia) abbia motivo di ritenere che si accingano a compiere taluno dei delitti indicati» non sembra rispondere all'inderogabile esigenza costituzionale dell'individuazione di una fattispecie determinata, tale da escludere valutazioni puramente soggettive e da poter formare oggetto di concreto accertamento giudiziario. Parrebbe infatti che la formula «abbia motivo di ritenere» offra al procuratore nazionale antimafia «uno spazio di incontrollabile discrezionalità», ancorato ad una valutazione essenzialmente soggettiva, e ciò tanto più in rapporto all'estrema genericità dell'indicazione («si accinga») della condotta, apparentemente svincolata da qualsiasi manifestazione esteriore, cui si riferisce la valutazione anzidetta. ✓

Vi è poi, non meno rilevante e forse anche più marcato, il profilo della violazione della garanzia giurisdizionale, quale prevista dallo stesso art. 13, comma secondo («per atto motivato dall'autorità giudiziaria») e necessariamente integrata dal riconoscimento del diritto di difesa, di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Invero, come si è visto, la «garanzia giurisdizionale» quale requisito di legittimità del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione implica una decisione del giudice conseguente ad accertamento nel contraddittorio delle parti, che dia spazio anche all'esercizio della difesa. Per contro, secondo la norma in esame: 1) il potere di disporre il soggiorno cautelare è attribuito al procuratore generale antimafia, organo non giurisdizionale, in assenza di qualsiasi formalità o prescrizione procedurale; 2) l'intervento del giudice è previsto solo in sede di riesame su ricorso, perciò in via meramente eventuale, comunque in una fase successiva all'adozione del provvedimento, e oltretutto senza che il ricorso abbia effetti sospensivi; 3) la decisione del g.i.p., in sede di riesame segue la procedura c.d. *de plano*, sentito il procuratore nazionale antimafia e in base agli elementi da esso forniti, perciò senza contraddittorio e senza possibilità di esplicazione del diritto di difesa.

Vi è infine un terzo profilo per cui sembra potersi configurare una illegittimità della norma considerata, ed è quello che attiene al principio di inderogabilità del giudice naturale, affermato dall'art. 25, comma primo, della Costituzione, in quanto il giudizio di riesame è affidato in esclusiva al g.i.p. del tribunale di Roma («tribunale del luogo ove ha sede il procuratore generale antimafia») per tutto il territorio nazionale: ciò che, anche per la brevità dei termini concessi, può rappresentare un'ulteriore e non secondaria limitazione, sul piano pratico, del diritto di difesa degli interessati. Incidentalmente si rileva che, per effetto dell'art. 1, terzo comma, della legge 24 luglio 1993, n. 256, che ha abrogato il sesto comma dell'art. 25-*quater* citato, l'istituto del soggiorno cautelare, introdotto come eccezionale misura di lotta alla mafia per un periodo di tempo limitato (tre anni), entra a far parte in modo ormai permanente del nostro ordinamento giuridico.

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-*quater* del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 25, primo e terzo comma, della Costituzione;*

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del processo in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e al pubblico ministero e sia inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 15 novembre 1993

Il presidente: CIUFO

Il consigliere estensore: GENESIO

N. 180

*Ordinanza emessa il 14 gennaio 1994 dal tribunale di Ancona
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Agostinelli Lidia e altri*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 418/1991.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 38, 77, 101 e 104).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Esaminati gli atti della causa iscritta al n. 39 r.g. lavoro.

PREMESSO IN FATTO

che con sentenza del 5 giugno 1992 il pretore del lavoro di Ancona accoglieva il ricorso presentato da Agostinelli Lidia, Alessandrelli Bruna, Angelucci Eglia, Arzeni Ebe, Astuti Ilma, Agostinelli Giuseppina, Bartocci Elena, Bassotti Lidia, Befere Ida, Bellucci Iride, Bianchi Anita, Binanti Maria, Binci Maria, Borghesi Alfrida, Bragoni Alma, Busetti Mario, Bugari Cesira, Baldini Elena, Borra Maria, Bracciatelli Cesarina, Benvenuti Rita, Basili Elda, Braconi Erminia, Bartola Flora, Bartola Antonietta, Bravi Gina, Bruni Imelde, Barbeta Giuseppa, Barocci Almerina, Binanti Maria, Boccolini Aldina, Bucco Assunta, Beccaceci Isolina, Boccardo Maria, Brunetti Gina, Bartozzi Agnese, Bernaducci Fernanda, Biagelli Laurina, Candelaresi Palmira, Canonico Zita, Casanelli Emilio, Cesaroni Luisa, Cantarini Elvira, Cardinali Maria, Corsetti Elvira, Carloni Dina, Cortucci Ester, Cardinali Maria, Canuti Sonia, Cecchini Maria, Cardelli Adele, Chiappa Maria, Catalani Gina, Cantori Palma, Carsetti Nazzarena, Carloni Giovannina, Caselli Emia, Catozzi Carla, Cerioni Gisella, Corsetti Elvira, Casacci Cristina, Colonnelli Iride, Carloni Ardea, De Angelis Teresa, Devetta Anna, Donnini Rosa, Donzelli Anna Maria, Duranti Elda, Fabretti Wanda, Ferrero Pietro, Federici Malvina, Frisio Lidia, Frattini Liberta, Giambartolomei Cesira, Giannini Teresa, Galeazzi Lea, Giaccaglia Santina, Giorgietti Liliana, Gioacchini Bice, Gramacci Teodolinda, Grilli Ada, Grati Marina, Lanari Armando, Landini Lamberta, Marconi Amelia, Morresi Emilia, Manoni Augusto, Baldassari Jolanda, Organari Maira nei confronti dell'I.N.P.S. e dichiarava il diritto dei ricorrenti — già titolari di pensione diretta integrata al minimo — all'integrazione al minimo anche della pensione di reversibilità maturata in epoca anteriore al 1983 nonché alla «cristallizzazione» di quest'ultima nell'importo corrisposto alla data del 30 settembre 1983 fino al suo progressivo riassorbimento conseguente alla rivalutazione automatica della pensione-base;

che l'I.N.P.S. ha appellato la sentenza del pretore assumendo che il riconoscimento della «cristallizzazione» della pensione di reversibilità avvenuto in primo grado sarebbe erroneo ed illegittimo in quanto l'art. 6 della legge n. 638/1983 andrebbe interpretato in senso diverso da quello fatto proprio dal Pretore (cioè nel senso che la soppressione dell'integrazione determinerebbe, nel caso *de quo*, l'immediata riduzione del trattamento irrogato);

che in corso di giudizio è intervenuta la legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) che all'art. 11, n. 22 impone al giudice, con efficacia *ex tunc*, l'interpretazione dell'art. 6 della legge n. 638/1983 — favorevole alle tesi dell'I.N.P.S. — già dichiarata contraria alla Costituzione dalla Corte costituzionale con sentenza n. 418/1991;

RITENUTO

che è opportuno sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in relazione agli artt. 3, 38, 101 e 104 della Costituzione, essendo tale questione:

a) rilevante, in quanto la decisione della presente controversia comporta necessariamente l'applicazione della norma denunciata;

b) non manifestamente infondata, in quanto la medesima norma risulta confliggere:

1) con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole distinzione fra i titolari di una o più pensioni (per i primi continua ad essere prevista la «cristallizzazione» degli importi non più dovuti quando il diritto all'integrazione si perde per superamento dei limiti di reddito; per i secondi la soppressione dell'integrazione sulla seconda pensione determina l'immediata riduzione del trattamento) con conseguente esposizione, per i secondi, al pericolo di perdita dei mezzi adeguati alle esigenze di vita.

Invero la norma in questione ripropone una interpretazione già rigettata dal giudice delle leggi (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 418/1991, la quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge n. 463/1983, ha ribadito che, successivamente alla data del 30 settembre 1983, «il titolare di due pensioni integrate al minimo conserva su un solo trattamento il diritto all'integrazione, mentre per l'altro la misura dell'integrazione stessa resta ferma all'importo percepito alla data del 30 settembre 1983 ed è destinato ad essere gradatamente sostituita per riassorbimento in virtù degli aumenti che la pensione-base viene a subire per effetto della perequazione automatica») e quindi appare essa stessa incostituzionale in relazione ai medesimi parametri fatti oggetto della citata pronuncia;

2) con gli artt. 101 e 104 della Costituzione, in quanto il legislatore imponendo una interpretazione vincolante difforme da quella consolidatasi nella giurisprudenza sia di legittimità che del giudice delle leggi, infligge un *vulnus* alla autonomia ed indipendenza della magistratura, ledendone l'autonomia funzionale (c.d. riserva di giurisdizione);

P. Q. M.

*Visti gli artt. 135 della Costituzione, 1 della legge costituzionale n. 1/1948, 23 della legge n. 87/1953, 295 c.p.c.;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1983 n. 537, per contrasto con gli artt. 3, 38, 77, 101 e 104 della Costituzione;
Rimette gli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio;*

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ancona, addì 14 gennaio 1994

Il presidente: CASABLANCA

N. 182

Ordinanza emessa il 5 luglio 1993 (pervenuta il 16 marzo 1994) dal presidente del tribunale di Firenze sul ricorso proposto da Backs Records ltd contro S.r.l. Contempo International

Processo civile - Decreto ingiuntivo opposto - Inesatta intestazione per errore materiale sulle generalità delle parti - Procedura di correzione - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.C., art. 287).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento ed, in particolare il ricorso introduttivo 18 giugno 1993, con a margine delega a trattare in data 21 giugno 1993 del Presidente del tribunale a questo giudice;

RITENUTO IN FATTO

che con detto ricorso la Backs Records ltd, sulla premessa di aver chiesto a questo presidente del tribunale di Firenze emanazione di decreto ingiuntivo a favore della ricorrente per pagamento di fornitura merci contro la S.r.l. Contempo internazionale, mentre per mero errore materiale lo stesso (predisposto dalla creditrice) decreto era emesso contro diversa S.r.l. Contempo Records, chiedeva la correzione dell'errore materiale stesso;

che questo giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 29 giugno 1993;

che a questa le Parti comparivano, senza possibilità d'accordo, salvo concordare sulla fattispecie (il decreto ingiuntivo è stato opposto dall'erronea condannata) circa l'applicabilità dell'art. 287 del c.p.c., la ricorrente per domandare l'analoga interpretazione e la parte resistente per negarne la vigenza, essendo da detta norma per niente contemplato l'errore materiale nel decreto ingiuntivo, tanto più se opposto della condannata, come nella fattispecie;

che, in tale situazione, il Presidente delegato si riservava di provvedere;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la richiesta correzione di decreto ingiuntivo opposto investe in pieno la norma dell'art. 287 del c.p.c., la quale, in tanto in quanto non lo contempla, impone la sua denuncia alla Corte costituzionale, anche perché, nonostante questa lacuna, la prossima «miniriforma» per niente la modifica e la migliora;

che non è difficile a chiunque prevedere un notevole sviluppo del rito monitorio, già alleggeritore dell'ovunque denunciata crisi del processo civile ordinario;

che è già comunque evidente nel giudizio d'opposizione una fomra d'impugnazione del condannato;

che, pertanto, la norma, lacunosa come s'è detto, sembra lasciare incorreggibili iniquamente i d.i. non opposti, senza che espressamente debbano dal giudice dell'opposizione essere corretti gli errori materiali di quelli opposti;

che, in chiara analogia con quanto già previsto per le sentenze «contro le quali non sia stato proposto appello», si richiamano qui le norme costituzionali-parametro dell'art. 3 e 97 della Costituzione, che la denunciata lacuna sembra violare;

che, appunto per questi motivi, la questione, pur sollevata d'ufficio, non appare né irrilevante (sarebbe accettabile una reiezione del ricorso, sol perché non legislativamente previsto? Oppure un suo accoglimento che assai inciderebbe sull'instaurato giudizio dell'opposizione?).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio (speciale) in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti di Camera e Senato e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Firenze, addì 5 luglio 1993

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 182

*Ordinanza emessa il 22 novembre 1993 dal pretore di Asti
nel procedimento penale a carico di Romei Antonio ed altri*

Reato in genere - Sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe ma più gravi figure criminose di cui ai decreti legislativi nn. 132 e 133 del 27 gennaio 1992, nonché per altri diversi e più gravi reati - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza all'udienza dibattimentale del 22 novembre 1993, nel procedimento penale a carico di: 1) Romei Antonio, nato a Minucciano il 27 settembre 1956; 2) Pomponio Mario, nato a Taranta Peligna il 4 gennaio 1938; 3) Maesani Massimo, nato a Torino il 18 dicembre 1958; 4) Gasparetto Cesare, nato a Milano il 2 novembre 1940; 5) Proto Rooney Raymon, nato a Elisabeth il 3 agosto 1948; 6) Martin Irish, nato a Awali il 28 agosto 1959, imputati del reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, perché scaricavano nel rio Cagnasso e sul suolo il percolato rinveniente dalla discarica di rifiuti urbani già gestita in località San Pietro del comune di Cellarengo, da considerarsi insediamento produttivo perché caratterizzato da scarichi per qualità e quantità non assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi, superando i limiti di accettabilità di cui alla tab. A) per valori di C.O.D., rame, ferro ed azoto ammoniacale. Il 10 luglio 1992;

Rilevato che la difesa degli imputati ha sollevato la questione di costituzionalità dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella parte relativa all'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319) in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Visto il parere adesivo del pubblico ministero;

1. — Ai sensi dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, non è consentita la sostituzione delle pene detentive (previste dagli artt. 53 e segg. della legge cit. come modificata dall'art. 5 della legge 12 agosto 1993, n. 296: semidetenzione, libertà controllata, pena pecuniaria) per i reati di cui all'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (nel caso di specie è contestato agli imputati il reato di cui al terzo comma del cit. art. 21, per aver effettuato, in suolo e acque superficiali, scarichi produttivi con valori inquinanti superiori ai limiti della tabella A).

La suddetta esclusione oggettiva è stata evidentemente introdotta dal legislatore del 1981 per soddisfare l'esigenza di salvaguardare in maniera più efficace (cioè con la comminatoria di pene detentive non sostituibili) le acque (e gli altri corpi ricettori) dagli scarichi inquinanti provenienti da insediamenti produttivi (con l'art. 24-ter della legge n. 319/1976, introdotto dall'art. 2 del d.-l. 15 novembre 1993, n. 454, pare definitivamente chiarito che l'art. 21, terzo comma, della legge Merli concerne esclusivamente gli scarichi da insediamenti produttivi) ma si è posta in irragionevole contraddizione con la successiva produzione normativa in materia ambientale. Si deve in particolare che la sostituzione delle pene detentive era univocamente consentita per i reati previsti dall'ormai abrogato (v. *infra*) d.P.R. 24 maggio 1988, n. 217 emanato (v. art. 1) «per proteggere le acque dall'inquinamento provocato dallo scarico delle sostanze pericolose individuate nell'allegato III» (cadmio, mercurio etc.). L'art. 15 del decreto in esame delineava una tipologia di reati ricalcata su quella stabilita dagli artt. 21 e segg. della legge Merli ed in particolare, al quinto comma, assoggettava alla pena dell'arresto fino a tre anni (minimo edittale inferiore ma massimo edittale superiore a quelli previsti dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976) il fatto di chi, nell'effettuazione di uno scarico nelle acque o in fognature, superi i valori limite stabiliti dal decreto stesso.

Il d.P.R. n. 217/1988 è stato successivamente abrogato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, con cui è stata data attuazione numerose direttive CEE «in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque». Questo decreto mira in particolare a salvaguardare (art. 1) le acque interne superficiali, le acque marine territoriali, le acque interne del litorale e le fognature pubbliche degli scarichi (diretti ed indiretti) di «sostanze o energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque».

Sul piano sanzionatorio l'art. 18 contempla varie ipotesi di reato: quelle correlative alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 21, terzo comma, della legge Merli sono previste dal quarto e quinto comma.

Il primo punisce con l'arresto fino a due anni l'effettuazione di uno scarico con valori inquinanti superiori ai limiti fissati dall'allegato B per le varie sostanze pericolose oggetto del decreto (mercurio, cadmio, esaclorocicloesano etc.); il secondo sanziona con l'arresto da tre mesi a tre anni la violazione del divieto assoluto (art. 12) di scarichi (nelle acque sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo) contenenti le sostanze di cui all'allegato A (ad es. sostanze di cui è provato il potere cancerogeno in ambiente idrico). Ebbene per entrambe queste fattispecie contravvenzionali non opera (per difetto di qualsivoglia richiamo o rinvio e per evidente impossibilità di ricorso ad interpretazioni analogiche *in malam partem*) il divieto di sostituzione della pena detentiva previsto dall'art. 60 della legge n. 689/1981 (ciò non vale invece per i reati previsti dall'art. 18, primo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, pure richiamato della difesa nella memoria 26 ottobre 1993, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose: detta norma infatti richiama puramente e semplicemente il sistema sanzionatorio stabilito dalla legge n. 319/1976 «e successive modifiche ed integrazioni», con la conseguenza che il richiamo non può non riguardare anche il cit. art. 60, secondo comma, della legge n. 689/1981 che ha appunto integrato, con l'introduzione del divieto di sostituzione della pena detentiva, il regime sanzionatorio delineato dalla legge Merli).

2. — Pare evidente allora la disparità di trattamento sanzionatorio, in ordine alla possibilità di applicazione delle sanzioni sostitutive, tra il reato previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 e quelli puniti dall'art. 18, quarto e quinto comma, del decreto legislativo n. 133/1992; disparità di trattamento che non può trovare giustificazione alcuna atteso che le norme poste a confronto tutelano lo stesso bene (il sistema ecologico idrico o, più in generale, l'ambiente) e che è proprio in funzione di tale tutela che la legge n. 689/1981 aveva introdotto l'esclusione oggettiva di cui all'art. 60, secondo comma. Anzi, a ben vedere, le incriminazioni previste dall'art. 18 del decreto legislativo n. 133/1992 riguardano comportamenti inquinanti più pericolosi (in relazione al tipo di sostanze presenti negli scarichi) di quelli incriminati dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976, come dimostrato anche, limitatamente alla violazione del divieto di scarico di cui all'art. 12 (sanzionata dal quinto comma, dell'art. 18), dalla maggiore gravità (tanto nel minimo, quanto nel massimo) della pena editale.

Sembra dunque non manifestamente infondato il sospetto di incostituzionalità dell'art. 60, secondo comma, della legge n. 689/1981, essendo privo di ragionevolezza, e dunque contrastante con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, il differente trattamento sanzionatorio, in ordine all'applicabilità delle pene sostitutive, da detta norma previsto per le fattispecie contravvenzionali sopra poste a confronto. Nel caso di specie possono infatti utilmente invocarsi, *mutatis mutandis*, le argomentazioni addotte dalla Corte costituzionale (sentenza n. 249/1993) per dichiarare incostituzionale l'art. 60 cit. nella parte in cui non consente la sostituibilità della pena detentiva per il reato di lesioni colpose, mentre la consente (per effetto dell'allargamento dei reati di competenza pretorile disposto dall'art. 7 del nuovo codice di procedura penale) per il reato di omicidio colposo, nell'ipotesi in cui entrambe le fattispecie siano state realizzate con violazione delle norme in tema di prevenzione infortuni e igiene del lavoro.

Secondo i giudici costituzionali infatti «finisce per risultare *ictu oculi* carente di ragionevolezza e si presenta per ciò stesso fortemente lesivo del principio di uguaglianza, un complesso normativo che consente di beneficiare delle sanzioni sostitutive a chi ha posto in essere, fra due condotte gradatamente lesive dell'identico bene, quella connotata di maggior gravità, discriminando, invece, chi ha realizzato il fatto che meno offende lo stesso valore giuridico» (già nella sentenza n. 175/1971 la Corte, occupandosi dell'esclusione di un determinato reato dall'amnistia, ha affermato non sussistente la violazione del principio di uguaglianza in quanto la discriminazione tra reati amnistiabili e reati non amnistiabili non è necessariamente legata all'entità della pena, ma può dipendere anche da considerazioni di diverso ordine, precisando però — ed è questo il punto che ha attinenza con il caso sottoposto all'esame di questo giudice — che «un'irrazionalità potrebbe, se mai, prospettarsi ... quando la differente disciplina riguardasse reati lesivi dello stesso bene voluto proteggere».

3) Non ignora il pretore l'atteggiamento di *self restraint* frequentemente assunto dalla Corte in ordine all'applicazione del principio di uguaglianza in materia penale (particolarmente in sede di controllo di ragionevolezza sulla misura delle pene), atteggiamento certamente comprensibile alla luce della complessità dell'ordinamento, della frammentarietà e stratificazione degli interventi legislativi (è noto il carattere «alluvionale» della produzione normativa in campo penale e specificamente nel settore della tutela ambientale attraverso il recepimento delle direttive CEE), delle esigenze di «tenuta» del sistema e di non interferenza, da parte dei giudici costituzionali, nell'ambito di scelte politiche del legislatore (espressive di quest'ultima esigenza sono, ad esempio, le pronunce nn. 45/1967, 109/1968, 15/1971,

168/1982, 122/1993, 270/1993). Appare tuttavia certo, ad un esame complessivo della giurisprudenza costituzionale sull'art. 3, che non esiste alcun valido motivo per affermare che il controllo di ragionevolezza debba avere, in relazione alle norme penali, caratteristiche diverse da quelle che esso ha in relazione alle altre norme, con il solo limite (derivante dal principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione) rappresentato dall'impossibilità di ampliare *in malam partem* l'ambito di applicazione di una norma penale (v. le pronunce n. 44/1977, 316/1983, 334/1983, 2/1984, 11/1984; in base a tale limite è evidente che, nel caso di specie, non potrebbe la Corte estendere ai reati di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 133/1992 il divieto di sostituzione della pena detentiva previsto dall'art. 60, secondo comma, della legge n. 689/1981 per il reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976). Da tempo infatti la Corte ha riconosciuto al principio di uguaglianza un valore amplissimo, quasi di sfondo e di chiusura rispetto a tutte le altre norme della Costituzione qualificandolo come un criterio generale di logicità dell'attività discrezionale del legislatore, utilizzabile per controllare qualsiasi situazione nella quale sia ravvisabile una ingiustificata differenza di trattamento od una irrazionale equiparazione di situazioni diverse (v. ad es. la sentenza n. 204/1982 secondo cui valore essenziale dell'ordinamento giuridico di un Paese civile è la coerenza tra le parti di cui si compone, coerenza che nel campo del diritto è l'espressione del principio di uguaglianza di trattamento tra posizioni uguali sancito dall'art. 3).

Va anche detto che, con riguardo al caso di specie, il controllo di ragionevolezza sulla norma di cui all'art. 60, secondo comma, della legge n. 689/1981 non può esser escluso invocando l'affermazione (contenuta in alcune decisioni della Corte: v. ad es. sent. n. 297/1986) secondo cui la violazione del principio di uguaglianza sarebbe riscontrabile solo quando la discriminazione tra situazioni assurga a lesione qualificata e perciò diretta dell'art. 3, primo comma, in quanto dovuta a ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali.

Siffatta affermazione contrasta infatti con l'indirizzo — reiteratamente ribadito dalla Corte — secondo cui l'elenco dei criteri di discriminazione contenuto nell'art. 3 ha un valore meramente esemplificativo, nel senso che il riferimento ad uno di essi non è più considerato sufficiente a determinare l'illegittimità della norma, se sussiste una sua valida giustificazione, mentre, per contro, il controllo di ragionevolezza può estendersi anche alle discriminazioni fondate sui criteri diversi da quelli specificamente indicati o a quelle caratterizzate dalla totale assenza di motivi che valgano a giustificare la disparità di trattamento. Quest'ultima eventualità è appunto quella riscontrabile nel caso di specie (la differenza di trattamento sanzionatorio, quanto all'applicazione delle pene sostitutive, tra il reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 e quelli previsti dall'art. 18, quarto e quinto comma del decreto legislativo n. 133/1992 — tutti posti a tutela dello stesso onere giuridico — non ha alcuna razionale giustificazione) ed in quello, del tutto analogo, oggetto della cit. sentenza n. 249/1993 (v. anche la sentenza n. 1/1992).

4. — Per la verità, come giustamente rilevato dal p.m. in sede di discussione orale, la lacunosità e l'irrazionalità della attuale disciplina in materia di sanzioni sostitutive è di portata ben più grave e più ampia rispetto al profilo di irragionevolezza denunciato da questo giudice con specifico riferimento alla comparazione dei differenti trattamenti sanzionatori previsti per il reato di cui all'art. 21, terzo comma della legge n. 319/1976 e per quelli di cui all'art. 18, quarto e quinto comma, del decreto legislativo n. 133/1992. Si deve considerare infatti che a seguito dell'abrogazione (disposta dall'art. 5, comma 1-bis, della legge 12 agosto 1993, n. 296) dell'art. 54 della legge n. 689/1981 e dell'allargamento (disposto dal primo comma dell'art. 5 della legge n. 296/1993) dei limiti di applicazione delle sanzioni sostitutive, la sostituzione delle pene detentive è oggi, in astratto, consentita (per effetto delle diminuzioni di pena connesse alla concessione delle attenuanti generiche e all'applicazione dei riti alternativi al dibattimento) per una serie di reati, di competenza del tribunale, connotati da una gravità sicuramente maggiore (ad es. per la partecipazione ad una associazione per delinquere di cui all'art. 416, secondo comma, del cod. penale o per la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 del cod. penale) di quella afferente i reati previsti dalla legge Merli. Non ritiene però il pretore di poter sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689/1981 sotto questo più ampio profilo in quanto ciò significherebbe sollecitare alla Corte un intervento caducatorio comportante la complessiva ridefinizione del quadro normativo in materia di sanzioni sostitutive, intervento, questo, che fuoriesce dalle attribuzioni di legittimità della Corte, appartenendo alla sfera della discrezionalità legislativa la scelta (di merito) in ordine alla fissazione di un nuovo catalogo delle fattispecie oggettivamente escluse a norma dell'art. 60 della legge n. 689/1981 (v. ord. nn. 230/1990 e 247/1993).

Viceversa dallo specifico angolo visuale qui prospettato la declaratoria di illegittimità dell'art. 60, secondo comma, nella parte in cui non consente la sostituzione della pena detentiva per il reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge Merli (mentre questa è ammessa per i reati di cui all'art. 18, quarto e quinto comma, del decreto legislativo n. 133/1992) costituisce la soluzione costituzionalmente obbligata per eliminare una disparità di trattamento assolutamente irragionevole e come tale contrastante con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

5. — In punto rilevanza della questione, si osserva che l'imputato Martin ha presentato, *ex art. 444* del cod. proc. penale, istanza di applicazione della sanzione sostitutiva di L. 1.000.000 ammenda (in luogo di giorni 40 arresto) e che il p.m. ha prestato il proprio consenso, ovviamente subordinandolo all'accoglimento, da parte della Corte, della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge n. 689/1981. È chiaro quindi che per la definizione del procedimento con il rito del patteggiamento, in conformità alla congiunta richiesta delle parti, è necessario che la Corte dichiari l'illegittimità della norma impugnata nella parte in cui non consente la sostituibilità della pena detentiva per il reato di cui in rubrica.

Con riguardo agli altri imputati (che non hanno formulato analoga istanza *ex art. 444*) la questione di legittimità costituzionale qui prospettata è ugualmente rilevante perché dall'accoglimento o dal rigetto della stessa dipende la concedibilità o meno, in caso di condanna degli imputati, di una delle sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg. della legge n. 689/1981.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 87/1953 il pretore di Asti dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente l'applicazione delle pene sostitutive al reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319;

Dichiara sospeso il presente procedimento e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza nei riguardi delle parti e perché copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente de Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Asti, addì 22 novembre 1993

Il pretore: CORBO

94C0343

N. 183

Ordinanza emessa il 12 novembre 1993 dalla Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale nel giudizio di responsabilità promosso dal procuratore generale nei confronti di Zanoni Emilio ed altri

Responsabilità patrimoniale - Azione di responsabilità per danno erariale nei confronti di amministratori e dipendenti dei comuni e delle province - Improponibilità, in caso di morte degli stessi (secondo la legge sull'ordinamento delle autonomie locali), nei confronti degli eredi - Estensione di detta intrasmissibilità ai dipendenti delle regioni e delle unità sanitarie locali - Ingiustificata estensione di una deroga al principio generale di trasmissibilità *mortis causa* della responsabilità patrimoniale (artt. 752 e 754 del cod. civ.) con incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 58, ultimo comma, parte II; d.-l. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, sesto comma, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423; d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, art. 3, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 13088 del registro di segreteria, ad istanza del procuratore generale contro Emilio Zanoni, Renzo Zaffanella, Giuseppe Azzoni, Giuseppe Carletti, Gualtiero Cantelli, Luigi Magnoli, Michele De Crecchio, Felice Majori, Camillo Fervari, Ferdinando Giovetti, Italo Bracchi, Mauro Bettoni, Mario Alberto Oradini, Carolina Boschetti, Giampietro GERALDI e Celeste Cottarelli, tutti, all'epoca dei fatti, amministratori del comune di Cremona;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 12 novembre 1993 il relatore cons. Francesco Pezzella, l'avv. Federico Sorrentino, nonché il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale Antonio D'Aversa;

Esaminati gli atti e la documentazione di causa;

Premesso che il procuratore generale:

con atto di citazione del 3 maggio 1989, ha convenuto in giudizio i suindicati amministratori, nonché Mario Bardelli, anch'egli amministratore del comune di Cremona, per sentirli condannare a risarcire al predetto comune, con interessi, rivalutazione e spese di giustizia, e secondo la ripartizione analiticamente indicata, il danno per minori entrate verificatesi, relativamente al periodo dal 1978 al 1986, nel settore delle imposte sulla pubblicità e dei diritti di affissione;

e con atto del 15 aprile 1993, in esecuzione dell'ordinanza della sezione n. 158 del 15 giugno 1992, ha integrato il contraddittorio nei confronti dei seguenti dipendenti del comune di Cremona: Piccioni Riccardo, dirigente dell'ufficio tributi, Biadico Pietro Luigi e Rivaroli Mario, responsabili del settore I - tributi, Belluti Giancarlo, Managlia Enrico e Pozzali Giuseppe, collaboratori amministrativi, nonché Ruggeri Francesco e Spada Maria, impiegati d'ordine;

mentre, con lo stesso atto del 15 aprile 1993, avuto presente l'ultimo comma dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha ritenuto di non dover provvedere alla riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi del convenuto Mario Bardelli, deceduto il 20 agosto 1992 secondo le informazioni contenute nella inchiesta amministrativa;

Ritenuto di dover sollevare d'ufficio questione di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, della seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 58 della legge n. 142 del 1990, laddove si prevede che la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si trasmette agli eredi, nonché dell'art. 1, sesto comma, del d.-l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423 e dell'art. 3, primo comma, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453 (che, nelle more del deposito della presente ordinanza, ha reiterato, senza modifiche che qui rilevino, il d.-l. 14 settembre 1993, n. 359), laddove la norma di cui alla parte denunciata del predetto art. 58 dapprima viene confermata nei confronti dei dipendenti comunali e provinciali e contestualmente estesa ai dipendenti della regione e delle unità sanitarie locali (un'ulteriore estensione a favore dei dipendenti dei disciolti enti ospedalieri è effettuata dall'art. 1, settimo comma, dello stesso d.-l. n. 324 del 1993) e poi viene introdotta per tutti i soggetti sottoposti alla giurisdizione della corte dei conti, conservandosi, peraltro, in entrambi i casi, la trasmissibilità della responsabilità agli eredi nell'ipotesi di illecito arricchimento del dante causa;

Considerato in punto di rilevanza:

che la mancata riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi Bardelli, cui il pubblico ministero si è determinato ancor prima che si potessero realizzare compiutamente le condizioni per una eventuale interruzione del processo ex art. 300 del c.p.c. ha, di per ciò stesso, non incidenza meramente processuali, ma valenza sostanziale di rinuncia alla pretesa erariale nei confronti di una delle parti in giudizio, essendo, di fatti, motivata con riferimento alla carenza, nelle persone degli eredi, di *legitimatio ad causam*;

che la giurisprudenza di questa Corte è costante da un lato nel considerare irrinunciabile l'azione di responsabilità amministrativa o contabile (sezione I, 17 giugno 1991, n. 206) e dall'altro nel ravvisare, nel caso di più responsabili, l'esigenza di un *simultaneus processus* nei confronti di tutti i corresponsabili (sezione I, 24 aprile 1980, n. 39, sezioni riunite, 10 giugno 1986 n. 496/A e 13 giugno 1986, n. 500/A), talvolta addirittura affermando che la solidarietà di diritto contabile dà luogo, nei correlati giudizi, ad un litisconsorzio necessario di natura sostanziale (sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, 13 luglio 1988, n. 481);

che, di fatti, proprio in sostanziale adesione alle indicate linee giurisprudenziali, la sezione ha già adottato, nel giudizio, la menzionata ordinanza n. 158 del 15 giugno 1992, di integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuni dipendenti del comune di Cremona;

che, quindi, in relazione all'avvertita esigenza di un simultaneo processo, la sezione si determinerebbe ora ad ordinare l'individuazione degli eredi Bardelli e l'integrazione del contraddittorio anche nei loro confronti, ove a ciò non ostasse la disposizione di cui alla seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 58 della legge n. 142 del 1990;

che, pertanto, la sollevata questione di costituzionalità della seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 58 della legge n. 142 del 1990 è rilevante ai fini del presente giudizio;

che la medesima questione di costituzionalità va posta con riferimento all'art. 1, sesto comma, del d.-l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, nonché all'art. 3, primo comma, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, se non altro perché trattasi di norme che sarebbero con gli stessi effetti via via applicabili alla fattispecie ove la dichiarazione di incostituzionalità non fosse ad esse estesa;

Considerato in punto di non manifesta infondatezza:

che, secondo quanto si afferma nella sentenza della Corte costituzionale 21-29 luglio 1992 n. 383, l'art. 58, ultimo comma, della legge n. 142 del 1990, non appare giustificato, in quanto «non si vede per quale ragione la responsabilità amministrativa degli amministratori e dei dipendenti delle province e dei comuni non si trasferisce agli eredi almeno nel limite del valore dei beni ereditari, con la conseguenza che, in virtù dell'evento fortuito della morte del responsabile del danno prima dell'esercizio dell'azione di responsabilità, la corrispondente voce passiva del suo patrimonio si converte in un vantaggio dei suoi successori»;

che, secondo quanto si aggiunge nella predetta sentenza «un simile privilegio non può fornire un utile termine di confronto ai fini dell'art. 3 della Costituzione», in quanto «il principio di uguaglianza non può essere invocato quando la disposizione di legge da cui è tratto il *tertium comparationis* ha natura di norma derogatoria a una regola generale», poiché «la funzione del giudizio di legittimità costituzionale alla stregua dell'art. 3 della Costituzione non può essere se non il ripristino della disciplina generale ingiustificatamente derogata da quella particolare, non l'estensione ad altri casi di quest'ultima, la quale aggraverebbe, anziché eliminare, il difetto di coerenza del sistema normativo»;

che, quindi, sembra potersi ritenere, alla stregua del surriportato ragionamento, che l'estensione della norma denunciata, operata con il d.-l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, e con il d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, dapprima a favore dei dipendenti delle u.u.s.l.l. delle regioni e dei disciolti enti ospedalieri e poi a favore degli altri pubblici dipendenti, non abbia né eliminato né attenuato, ma abbia aggravato il difetto di coerenza del sistema normativo, accentuando l'ambito di operatività di una deroga alla trasmissibilità *mortis causa* (artt. 752 e 754 del c.c.), che resta ingiustificata anche in presenza della sopravvenuta limitazione della deroga all'ipotesi in cui non vi sia stato illecito arricchimento del dante causa;

che, di conseguenza, la sollevata questione di costituzionalità della seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 58 della legge n. 142 del 1990, nonché dell'art. 1, sesto comma, del d.-l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, e dell'art. 3, primo comma, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453 non può ritenersi manifestamente infondata;

che, inoltre, la sollevata questione di costituzionalità non può ritenersi manifestamente infondata nemmeno in riferimento all'art. 97 della Costituzione; poiché non appare conforme ai principi di buon andamento dell'amministrazione una norma che, come quella in esame, o consente un ingiustificato esonero da responsabilità con danno per l'erario o, come si verifica nella fattispecie, fa discendere (non per mera accidentalità, ma per una precisa scelta normativa) dalla morte di uno dei corresponsabili in solido un aggravamento della posizione debitoria degli altri corresponsabili.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dell'art. 1, sesto comma, del d.-l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423 e dell'art. 3, primo comma, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, gli atti vengano rimessi alla Corte costituzionale e che copia della presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così provveduto in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 1993.

Il presidente f.f.: MAZZIOTTI GOMEZ DE TERAN

94C0344

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiata, 5 - **PALERMO**, Libreria Fiaccovo SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Milliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 46.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate.	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 1 5 0 9 4 *

L. 6.500